

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	41
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	50
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	54
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	67
GIUSTIZIA (II)	»	96
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	104
DIFESA (IV)	»	105
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	113
FINANZE (VI)	»	124
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	127
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	145

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpl; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	151
AFFARI SOCIALI (XII)	»	156
AGRICOLTURA (XIII)	»	167
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	177
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	180
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	182

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 20 luglio 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.05 alle 14.45, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	7

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone, concordi le Commissioni, di procedere nell'esame del provvedimento durante la prima chiama dei deputati per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

Avverte quindi che sono stati presentati circa 180 emendamenti (*vedi allegato*) al disegno di legge C. 4302, adottato dalle Commissioni come testo base.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) evidenzia in primo luogo come l'organizzazione del prosieguo dei lavori sul provvedimento debba necessariamente tenere conto delle dimissioni rassegnate ieri dal Ministro per gli Affari Regionali, Enrico Costa, presentatore del disegno di legge in esame.

Al riguardo reputa imprescindibile una riflessione responsabile da parte del Governo circa la necessità di ritirare il disegno di legge, alla luce della questione politica posta dalla decisione del Ministro il quale, dimettendosi, si è esplicitamente dissociato dall'attività di Governo.

In tale quadro, nel sottolineare come il suo gruppo abbia ripetutamente affermato, nel corso dell'esame del disegno di legge, l'inadeguatezza dello strumento della legge delega per affrontare efficacemente il tema del riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, evidenzia come anche l'istruttoria svolta sul provvedimento attraverso un ciclo di audizioni, che giudica peraltro incompleto e affrettato, si sia rivelata insufficiente a

chiarire e risolvere gli aspetti critici del testo, ponendone anzi di nuovi e rendendo ancora più evidente l'esigenza di affrontare le complesse questioni sottese al provvedimento attraverso un diverso intervento legislativo.

Alla luce delle considerazioni svolte ribadisce quindi, da parte del suo gruppo, la richiesta al Governo affinché ritiri il disegno di legge e predisponga un nuovo intervento normativo, il quale sia davvero capace di affrontare, con l'apporto di tutti i soggetti interessati, le questioni relative alle concessioni demaniali attraverso la ricerca di soluzioni condivise che consentano l'effettivo riordino di un comparto produttivo fondamentale per il Paese.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comprende le obiezioni di merito sul provvedimento espresse dalla deputata Bergamini, rilevando tuttavia come, sul piano formale, le dimissioni di un Ministro che ha sottoscritto un disegno di legge non comportino il ritiro dello stesso disegno di legge.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva come il suo gruppo non condivida le considerazioni della deputata Bergamini. Sottolinea infatti come l'iniziativa del provvedimento non sia ascrivibile al solo Ministro Costa, ora dimissionario, e come la circostanza delle sue dimissioni non possa inficiare il prosieguo dei lavori delle Commissioni. Ribadisce pertanto di non condividere, né sul piano formale né sul piano sostanziale, la richiesta di ritiro del disegno di legge delega formulata da parte della stessa deputata Bergamini, auspicando un *iter* rapido del provvedimento in esame, la cui approvazione è da tempo attesa da tutti gli operatori del settore.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa di rappresentare il Governo nella seduta odierna su espressa richiesta dell'*ex* Ministro Costa, il quale, prima delle sue dimissioni, gli aveva chiesto di sostituire il Sottosegretario Bressa, in quanto quest'ultimo è attualmente impossibilitato a par-

tecipare ai lavori parlamentari per ragioni di salute.

Rileva quindi come lo stesso Ministro Costa avesse sottoscritto, ovviamente non a titolo personale, ma in qualità di Ministro per gli affari regionali, il disegno di legge, a seguito di una lunga istruttoria sul provvedimento svolta sia all'interno del Governo sia in ambito politico. In tale contesto non ritiene che l'Esecutivo possa essere accusato di voler accelerare eccessivamente l'intervento legislativo su tale materia, dal momento che il lavoro su tale tema è in corso sin dall'inizio dell'attuale legislatura. Precisa altresì che, a seguito delle citate dimissioni del Ministro Costa, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assunto l'*interim* del Dicastero per gli Affari regionali, assicurando in tal modo piena continuità all'azione governativa in questo settore: ritiene pertanto che sussista pienamente la possibilità di procedere nell'esame del provvedimento.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come il lavoro istruttorio svolto dalle Commissioni, così come la presentazione delle proposte emendative testimonino delle grandi aspettative circa l'approvazione della riforma della disciplina delle concessioni demaniali marittime.

Al riguardo, avverte che i relatori stanno lavorando con impegno al fine di formulare alcune proposte emendative, che saranno in grado di presentare nella giornata di lunedì o nella mattinata di martedì prossimo, oltre ad alcune proposte di riformulazione di emendamenti già presentati.

In tale contesto ritiene pertanto vi siano le condizioni per proseguire senza ritardi nell'esame del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva l'opportunità di definire al meglio l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, segnalando come i relatori si siano impegnati a formulare talune proposte emendative, che saranno presentate entro lunedì pomeriggio o martedì mattina: in tale contesto avverte che il termine per la

presentazione dei subemendamenti a tali proposte emendative sarà fissato in ventiquattro ore dal momento della loro presentazione, per passare quindi all'esame di tutte le proposte emendative presentate.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, nel condividere le considerazioni espresse dal relatore per la X Commissione, Arlotti, rileva come il senso del lavoro che i relatori stanno compiendo è quello di venire incontro ad alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito, compresi quelli espressi dalla deputata Bergamini, facendo anche tesoro dei numerosi elementi emersi nel corso delle audizioni svolte. A tale proposito sottolinea come le Commissioni abbiano potuto ascoltare tutte le associazioni di categoria del settore, nonché le diverse rappresentanze delle istituzioni territoriali coinvolte, la cui rappresentatività non può certamente essere sindacata dalle Commissioni: non ritiene pertanto fondato il rilievo, formulato dalla stessa deputata Bergamini, secondo la quale l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni sarebbe stata affrettata o insufficiente.

Tenendo conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni, nonché del contenuto delle proposte emendative presentate, i relatori intendono dare soluzione alle questioni poste, con l'obiettivo di mi-

gliorare il testo su alcune tematiche fondamentali quali, ad esempio, la definizione del periodo transitorio per l'applicazione del nuovo regime, il meccanismo di affidamento delle concessioni, i rapporti tra concessionari e gestori, il problema del legittimo affidamento degli attuali concessionari. Evidenzia peraltro come nella loro attività emendativa, i relatori debbano naturalmente tener conto del quadro rappresentato dalla normativa nazionale ed europea, nonché dei limiti e delle opportunità indicate da alcune importanti sentenze emesse su tale materia.

Ribadisce quindi come le proposte emendative dei relatori saranno presentate entro la giornata di lunedì, nella prospettiva di avviare le votazioni su tutti gli emendamenti nella giornata di mercoledì prossimo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce come il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative dei relatori sarà stabilito in ventiquattro ore dalla presentazione di tali proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.

2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di

opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.

4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: ad uso turistico ricreativo, inserire le seguenti: che non siano state cedute ai sensi dell'articolo 01.

01. 01. Abrignani.

Sopprimerlo.

1. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Revisione e riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

1. Al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogate di diciannove anni.

2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1, le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o

revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.

4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 2, è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.

6. L'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2 e sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative.

1. 3. Gianluca Pini, Allasia, Busin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più, decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel ri-

spetto della normativa europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e, nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a 30 anni e non superiore a 50 anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a 30 anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;

c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative ed un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;

e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative

situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;

f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1. 4. Fauttilli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.

2. Ai fini della emanazione dei decreti di cui al precedente comma, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla classificazione dei beni oggetto di concessione, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, nonché alla indicazione di valori tabellari per ciascuna di

tali categorie ai fini della determinazione dei canoni. Con il medesimo decreto si procede altresì ad accorpate i beni oggetto di concessione in lotti omogenei, comunque distinguendo in tale ripartizione i beni oggetto di precedenti provvedimenti concessori da quelli privi di quest'ultima caratteristica.

3. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti già oggetto di precedenti provvedimenti concessori scaduti devono essere conclusi nel termine massimo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere emanati nel rispetto della normativa europea, nonché dei seguenti criteri:

a) riconoscimento e tutela integrali ed effettivi degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle aziende esistenti al momento della emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, obbligatoriamente prevedendo un deposito cauzionale o una fidejussione a pronta escussione pari al 100 per cento di tale valore, a garanzia della immediata messa a disposizione di tale indennità a favore del precedente concessionario, adempimento che costituisce una condizione per procedere alla aggiudicazione definitiva;

b) valorizzazione della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale;

c) valorizzazione della migliore integrazione con le peculiarità territoriali, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione;

d) valorizzazione della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

e) limiti minimi e massimi delle concessioni contenuti, rispettivamente, nei periodi temporali di 10 e 20 anni;

f) limite di concentrazione massimo di tre concessione in capo a un medesimo soggetto o gruppo;

g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

h) misura dei canoni concessori con l'applicazione dei valori tabellari indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, applicando a quelli di maggior valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento.

4. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori sono emanati dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) a h), nonché attribuendo un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti di cui al comma precedente.

5. Le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe *ex lege* sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo.

1. 5. Menorello, Galgano, Catalano.

Sopprimere il comma 1.

1. 6. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a trenta anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;

c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un

adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;

e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;

f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

g) aggiornare le procedure, prevenendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

1. 7. Fauttilli.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

1. 8. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere criteri e modalità di affidamento e di rinnovo delle concessioni

demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, che assicurino il rilascio esclusivamente per atto pubblico e per una durata limitata, per un periodo minimo di trenta anni e non superiore a ottanta anni, che tengano conto della pregressa esperienza nel settore, della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili, della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, del piano industriale e del piano degli investimenti, del piano di sviluppo occupazionale nonché del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.;

al comma 2:

1) *dopo le parole:* di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* lettera a), b), c), d), e), f) e g);

2) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *f-bis*) sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;

alla rubrica, dopo le parole: turistico-ricreative *aggiungere le seguenti:* e cantie-

ristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto.

1. 9. Miccoli, Giacobbe, Damiano, Gnechi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, *aggiungere le seguenti:* , nonché alle concessioni demaniali per l'esercizio delle attività cantieristiche finalizzate alla costruzione e/o manutenzione e/o riparazione di unità da diporto.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) per le attività cantieristiche in essere prevedere un adeguato periodo transitorio, commisurato agli investimenti effettuati ed all'affidamento sulla continuità di gestione. Per le nuove concessioni definire il periodo minimo e quello massimo di durata delle concessioni, prevedendo altresì che le stesse vengano affidate sulla base dei seguenti criteri: *a)* qualità tecnica del progetto, con particolare riferimento alla ai profili relativi all'inserimento ambientale ed alla valorizzazione del bene demaniale; *b)* piano industriale, piano degli investimenti e garanzie per lo sviluppo occupazionale. Prevedere altresì: *a)* l'unicità di gestione della concessione e stabilire l'eccezionalità e la transitorietà del sub-affidamento, anche di parti della concessione, comunque determinati da comprovate situazioni di necessità; *b)* il riconoscimento di un indennizzo in favore del concessionario uscente, da porre a carico del concessionario subentrante, garantito da fidejussione, commisurato al valore commerciale dell'azienda determinato con riguardo all'avviamento commerciale, ai manufatti, alle strutture e alle attrezzature esistenti, attestato con perizia asseverata.

e modificare il titolo della legge, aggiungendo in fine: , ovvero alle concessioni

demaniali per l'esercizio delle attività cantieristiche.

1. 10. Massa.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 11.** Marco Di Maio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 12.** Vignali.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 13.** Allasia, Busin.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 14.** Fantinati, Vallasca, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Sibilia, Vacca.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a

quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 15.** Alfreider.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 16.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 17.** Abrignani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

* **1. 18.** Moretto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* nel rispetto della normativa europea, *aggiungere le parole:* e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di

concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, incluso il relativo avviamento, mediante procedure di selezione che considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive, assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, o turistico ricettive nello specifico ambito territoriale di riferimento, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto al valore aziendale nel suo complesso;

c) alla lettera b), dopo le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, *inserire le seguenti:* differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti;

d) alla lettera c), sostituire le parole: per il subingresso in caso con *le seguenti:* per regolare le modalità;

e) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;

f) alla lettera e), dopo le parole: dei beni oggetto di concessione, *inserire le seguenti:* e dello stato degli stessi all'atto della originaria consegna al concessionario;

dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricettivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali.

sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 va intesa che essa non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194.

1. 19. Abrignani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto della normativa europea, *aggiungere le parole:* e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.

1. 20. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) prevedere l'aggiornamento della definizione di concessione ad uso turistico ricreativo, diversificando, tra uso per impresa balneare ed altre attività turistico ricreative, adeguando, nel rispetto dei principi di concorrenza, le modalità di affidamento ed individuando, per tutte le

diverse modalità di utilizzo, requisiti morali e professionali cui subordinare l'accesso all'evidenza pubblica e il mantenimento della concessione stessa;

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita aggiungere le seguenti: e della capacità tecnica dimostrata.

1. 21. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) prevedere l'aggiornamento della definizione di concessione ad uso turistico ricreativo, diversificando tra uso per impresa balneare ed altre attività turistico ricreative, e individuare requisiti morali e professionali cui subordinare l'accesso all'evidenza pubblica e il mantenimento della concessione stessa;

1. 22. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turi-

stico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

*** 1. 23.** Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento

delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

*** 1. 24.** Moretto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali

ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

*** 1. 25.** Abrignani.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la

conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

* **1. 26.** Melilli.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e della tutela degli investimenti, dei beni aziendali, degli investimenti in beni strumentali anche di natura immobiliare (non residenziali) effettuati dal richiedente, e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali, marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, e anche del numero di anni da cui un'azienda esercita la propria attività sulla stessa area demaniale, anche attribuendo un punteggio complessivo maggiore per quelle aziende che dimostrino di esercitare attività nell'ambito di strutture portuali in maniera continuativa da almeno 15 anni, ed uno ancora maggiore qualora la società sia stata oggetto di

assegnazione di « certificazione aziendale sulla qualità dei servizi offerti » e, per quel che riguarda in particolare le concessioni demaniali in aree portuali, del giudizio positivo dell'autorità portuale per le misure attuate in termini di sicurezza, oltre che dell'impegno da parte del concessionario a garantire e mantenere per tutta la durata della concessione tutti quei servizi essenziali, quali posti auto e servizi igienici adeguati.

1. 27. Fauttilli.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

1. 28. Fauttilli.

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fermo restando il riconoscimento e

la tutela del legittimo andamento e la conservazione del diritto alla continuità della concessione in atto per le imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, limitatamente alle nuove concessioni su aree disponibili.

Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un periodo transitorio commisurato all'entità degli investimenti effettuati e differenziato in ragione della soglia di affidamento maturata dai concessionari uscenti per l'applicazione della disciplina di riordino;

- 1. 29.** Benamati, Montroni, Senaldi, Petrini, Lodolini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fermo restando il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento e la conservazione del diritto alla continuità della concessione in atto per le imprese balneari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, limitatamente alle nuove concessioni su aree disponibili.

Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, per i concessionari uscenti, un periodo transitorio commisurato all'entità degli investimenti effettuati, differenziato in ragione dell'affidamento maturato dai concessionari medesimi.

- 1. 30.** Massa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: modalità di affidamento *inserire le seguenti:* uniformi sul territorio nazionale.

- 1. 31.** Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Lodolini, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: qualità paesaggistica, *inserire le seguenti:* , la tutela dell'ambiente.

- 1. 32.** Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostenibilità ambientale, *inserire le seguenti:* alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

- 1. 33.** Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: peculiarità territoriali *aggiungere le seguenti:* , con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione.

- 1. 34.** Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse peculiarità territoriali *inserire le seguenti:* e delle forme di gestione integrata.

- * **1. 35.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse peculiarità territoriali *inserire le seguenti:* e delle forme di gestione integrata.

- * **1. 36.** Petrini, Vazio, Capone.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: imprenditoriali e, aggiungere le seguenti: nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 n. 25, abbiano una durata non inferiore a trenta anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;

c) alla lettera c) dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;

1. 37. Sani.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: imprenditoriali e, aggiungere le seguenti: nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere.

1. 38. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: tutela degli investimenti inserire le seguenti: da effettuare.

1. 39. Senaldi, Petrini, Lodolini, Montroni, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: valore commerciale aggiungere le seguenti: sia del concessionario, che dell'affidatario.

***1. 40.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: valore commerciale aggiungere le seguenti: sia del concessionario, che dell'affidatario.

***1. 41.** Vazio, Capone, Petrini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante procedure di selezione che, inserire le seguenti: considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive e; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o turistico-ricettive, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto, al valore aziendale nel suo complesso;

1. 42. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tengano conto con le seguenti: prevedano criteri premianti delle esperienze, delle competenze e.

1. 43. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilìa, Vacca.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: sia del concessionario che dell'affidatario.

***1. 44.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: sia del concessionario che dell'affidatario.

***1. 45.** Capone, Vazio, Petrini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE.

1. 46. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.

***1. 47.** Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.

***1. 48.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.

***1. 49.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico non-

ché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.

***1. 50.** Moretto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.

***1. 51.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.

***1. 52.** Alfreider.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: nell'ambito dei criteri di cui alla presente lettera, la disciplina delegata considera e valorizza la presenza di obiettivi urbanistici e/o urbani disposti dal Comune su cui insiste il singolo bene.

1. 53. Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: e criteri premianti per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulte-

riori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

- 1. 54.** Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e amovibili.

- 1. 55.** Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e che prevedano criteri premianti per la tutela dell'ambiente.

- 1. 56.** Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: che prevedano criteri premianti per la tutela del patrimonio turistico e culturale.

- 1. 57.** Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e coinvolgendo le micro-imprese residenti nelle regioni e nei territori.

- 1. 58.** Battelli, Simone Valente, Vallascas, Fantinati, Sibilia, Vacca.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2080.

- 1. 59.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: b) prevedere che all'articolo 1,

comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » siano sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2080 ».

- 1. 60.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2060.

- 1. 61.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » siano sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2060 ».

- 1. 62.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2050.

- 1. 63.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 »

siano sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2050 ».

- 1. 64.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2030.

- 1. 65.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » siano sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2030 ».

- 1. 66.** Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferi-

mento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;

- * **1. 67.** Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;

- * **1. 68.** Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'of-

ferta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;

* **1. 69.** Alfreider.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;

* **1. 70.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) stabilire, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferi-

mento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;

1. 71. Allasia, Busin.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;

1. 72. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni che comunque non possono avere durata superiore ai tre anni, entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni devono disporre che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

1. 73. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, *con le seguenti:* stabilire che il limite massimo di

durata delle concessioni entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse non possa essere superiore ai tre anni, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico,.

- 1. 74.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: limiti minimi aggiungere le seguenti: non inferiori a dieci anni.

- 1. 75.** Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e massimi aggiungere le seguenti: non superiori a venti anni.

- 1. 76.** Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, aggiungere le seguenti: , differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti,.

- 1. 77.** Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni inserire le seguenti: comunque non superiore a 30 anni.

- 1. 78.** Senaldi, Petrini, Lodolini, Montroni, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni inserire le seguenti: di concerto con i comuni interessati.

- 1. 79.** Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni inserire le seguenti: di concerto con i Comuni.

- 1. 80.** Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , sentiti gli enti locali interessati,.

- 1. 81.** Paglia, Fassina, Civati.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da assicurare aggiungere le seguenti: almeno l'ammortamento dei relativi investimenti ed.

- 1. 82.** Paglia, Fassina, Civati.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: uso rispondente all'interesse pubblico inserire le seguenti: assicurare la tutela dei lavoratori con la previsione di una clausola sociale per i lavoratori già occupati o che abbiano prestato attività nel settore,.

- 1. 83.** Giacobbe, Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché prevedere che le regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: , prevedere che le regioni possono disporre che un soggetto economico, direttamente o indirettamente, possa essere titolare in uno stesso comune o Regione di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta ed evitare forme di concentrazione, nonché individuare il numero massimo di procedure ad evidenza pubblica cui può partecipare un singolo soggetto ovvero una società a qualsiasi titolo costituita, nell'ambito territoriale di riferimento.

- 1. 84.** Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; *con le seguenti:* nonché prevedere che le regioni devono disporre, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;.

- 1. 85.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le regioni possano disporre *sino alla fine della lettera con le seguenti:* ciascun operatore economico, ivi comprese le società da esso controllate e le società ad esso collegate, possa essere titolare di un numero massimo di due concessioni sull'intero territorio nazionale e di non più di una concessione per Regione.

- 1. 86.** Battelli, Colletti, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Sibilìa.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, con esclusione di procedure concorrenziali, per l'esecuzione di investimenti da effettuarsi anche in forma associata, sia nell'ambito della concessione ottenuta sia all'esterno su aree pubbliche, non previsti, urgenti e non differibili o in attuazione di Accordi di programma definiti con le Pubbliche Amministrazioni con possibile differimento del termine originario di scadenza delle concessioni per un periodo equivalente al massimo previsto dalla legge, ivi inclusi gli investimenti relativi alle concessioni demaniali che sono strutturalmente

ovvero funzionalmente integrate con le strutture ricettive poste nella immediata prossimità del bene demaniale stesso;

- 1. 87.** Petrini, Giacobbe, Moretto, Lodolini, Montroni, Senaldi, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b-bis) stabilire che l'assegnazione delle concessioni di cui alla lettera precedente avvenga previo censimento nazionale, con il concerto degli enti locali e regionali coinvolti, delle strutture e delle attività destinate a regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire i criteri di economicità del regime di accesso alle concessioni, valutare la politica d'investimento, i criteri di sostenibilità economica delle strutture destinate a regime concessorio e garantire la trasparenza e la tutela degli interessi pubblici.

- 1. 88.** Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere criteri che assicurino il mantenimento, anche nei casi di cambiamento o rinnovo della titolarità della concessione, dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- 1. 89.** Giacobbe, Miccoli, Damiano, Gnechi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere come cause immediate di decadenza della concessione l'accertata violazione di norme in materia di lavoro ed il mancato rispetto degli obblighi fiscali;

1. 90. Paglia, Fassina, Civati.

Alla lettera c) dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca.

1. 91. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

* **1. 92.** Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

* **1. 93.** Vignali.

Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

* **1. 94.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

* **1. 95.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

* **1. 96.** Alfreider.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: solo nel caso di gravi e comprovati motivi di impedimento e di affidamento dell'attività in gestione previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva ed oggettivi del subentrante.

1. 97. Vallasca, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallasca, Sibilia, Vacca.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) promuovere l'unicità di gestione delle concessioni e stabilire l'eccezionalità e la transitorietà dell'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione in caso di gravi e comprovati motivi di impedimento, previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva del subentrante e oggettivi del concessionario;

1. 98. Montroni, Senaldi, Petrini, Lodolini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere il riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione e pari al valore commerciale dell'azienda determinato con riguardo all'avviamento commerciale, ai manufatti, alle strutture e alle

attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività, attestato da una perizia asseverata;

1. 99. Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;.

1. 100. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31/12/2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

1. 101. Fauttilli.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un

adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;

1. 102. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio inserire le seguenti: della durata di almeno 30 anni, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,.

1. 103. Alfreider.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: sia per il concessionario che per l'affidatario, purché si mantengano, in via straordinaria, i rapporti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge, salvo diversi accordi tra le parti.

* **1. 104.** Vignali.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: sia per il concessionario che per l'affidatario, purché si mantengano, in via straordinaria, i rapporti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge, salvo diversi accordi tra le parti.

* **1. 105.** Vazio, Capone, Petrini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: per l'applicazione della disciplina di riordino e aggiungere, infine, le parole: entro il quale gli enti gestori possono procedere all'applicazione della disciplina di riordino e quindi ad avviare le procedure di evidenza pubblica.

1. 106. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per l'applicazione della disciplina

di riordino *con le seguenti*: non superiore a 10 anni da stabilirsi tenuto conto degli investimenti opportunamente documentati effettuati dal concessionario.

- 1. 107.** Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilìa.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.

- * **1. 108.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.

- * **1. 109.** Alfreider.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.

- * **1. 110.** Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.

- * **1. 111.** Vignali.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissando ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea,.

- 1. 112.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: della durata di almeno 10 anni, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,.

- 1. 113.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: disciplina di riordino *aggiungere le seguenti:* ciò anche in virtù dell'articolo 12, comma 3, della direttiva europea 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, del principio di legittimo affidamento e dei tempi necessari per l'applicazione dei piani comunali per l'uso e la valorizzazione dei beni demaniali.

- * **1. 114.** Vignali.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: disciplina di riordino *aggiungere le seguenti:* ciò anche in virtù dell'articolo 12, comma 3, della direttiva europea 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, del principio di legittimo affidamento e dei tempi necessari per l'applicazione dei piani comunali per l'uso e la valorizzazione dei beni demaniali.

- * **1. 115.** Capone, Vazio, Petri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: parametrato alla finalità ricreativa o ricettiva dell'attività esercitata

e commisurato ad entità e tipologia degli investimenti realizzati;

1. 116. Busin, Allasia.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;

*** 1. 117.** Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti cate-

rie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;

*** 1. 118.** Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;

*** 1. 119.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari,

tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;

* **1. 120.** Alfreider.

Al comma 1 sostituire la lettera e), con la seguente:

e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze per le quali, in riferimento alla quantificazione dei canoni, deve essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al decreto ministeriale 30 luglio 1998 n. 343,

garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;

1. 121. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di valori tabellari con le seguenti: dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

1. 122. Paglia, Fassina, Civati.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di valori tabellari, inserire le seguenti: come unico sistema di calcolo del canone.

1. 123. Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione.

* **1. 124.** Vignali.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione.

* **1. 125.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione.

* **1. 126.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni

che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.

* **1. 127.** Alfreider.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.

* **1. 128.** Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie aggiungere le seguenti: comunque non inferiori a tre.

1. 129. Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie inserire le seguenti: con un minimo di tre.

* **1. 130.** Vignali.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie inserire le seguenti: con un minimo di tre.

* **1. 131.** Petrini, Vazio, Capone.

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole da: applicando fino alla fine della lettera con le seguenti: , favorendo l'offerta che sia meno impattante, soprattutto quando riguardi interventi su territori vincolati, garantendo i livelli occupazionali esistenti.

1. 132. Fauttilli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marit-

timo, da destinare anche al sostegno delle attività del settore turistico ricreativo.

1. 133. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.

* **1. 134.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.

* **1. 135.** Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale, del suo stato di conservazione e manutenzione e della durata della occupazione, nonché delle migliori garanzie per la salvaguardia dell'ambiente e per il libero accesso all'arenile.

1. 136. Abrignani.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di

propria competenza garantendone il posizionamento tra uno stabilimento e l'altro.

- 1. 137.** Vacca, Battelli, Simone Valente, Spessotto, Benedetti, Vallascas, Sibia.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano una quota dell'arenile per garantire l'ingresso dei bagnanti con animali domestici.

- 1. 138.** Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibia, Vacca.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) per i canoni relativi alla nautica diportistica, escludere l'applicabilità dei criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017.

- 1. 139.** Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere l'attribuzione di una quota dei canoni concessori a favore dei comuni che rendono pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessorio.

- 1. 140.** Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità contabile, sanzioni

per i comuni che non rendono pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessorio.

- 1. 141.** Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in materia inserire le seguenti: ferma restando l'inapplicabilità delle stesse ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

- * **1. 142.** Vignali.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in materia inserire le seguenti: ferma restando l'inapplicabilità delle stesse ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

- * **1. 143.** Vazio, Capone, Petrini.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: rafforzamento inserire le seguenti: ed aggiornamento tecnologico e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per una migliore efficacia delle finalità previste dalla presente norma sono individuate e apportate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

- 1. 144.** Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibia, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine prevedere disposizioni normative con sanzioni in caso di inottemperanza che obblighino Regioni e Comuni a trasmettere al Sistema informativo del demanio marittimo ogni informazione sul numero delle concessioni e la loro consistenza.

- 1. 145.** Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibia, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) stabilire specifici obblighi di trasparenza istituendo un pubblico registro nazionale avente ad oggetto le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo rilasciate dalle pubbliche amministrazioni; prevedere che le pubbliche amministrazioni concedenti rendano pubblici, anche tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessori; prevedere l'obbligo dei concessionari di esporre al pubblico gli estremi della concessione e l'ammontare annuo del canone corrisposto all'amministrazione concedente; individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.

1. 146. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) stabilire specifici obblighi di trasparenza istituendo un pubblico registro nazionale avente ad oggetto le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo rilasciate dalle pubbliche amministrazioni. Individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.

1. 147. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricet-

tivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali;

1. 148. Busin, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che il Governo definisca la tempistica cadenzata e inderogabile, per le amministrazioni preposte, del caricamento nel Sistema Informativo Demanio Marittimo dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali ad uso turistico ricreativo, ivi compresa la classificazione come da lettera e) dell'articolo 1 della presente legge.

1. 149. Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che le pubbliche amministrazioni concedenti rendano pubblici, anche tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessorio e individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.

1. 150. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere l'obbligo dei concessionari di esporre al pubblico gli estremi della concessione e l'ammontare annuo del canone corrisposto all'amministrazione concedente e individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.

1. 151. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;

* **1. 152.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;

* **1. 153.** Galgano, Menorello, Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga

affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;

* **1. 154.** Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;

* **1. 155.** Alfreider.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) individuare le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che allo scadere della concessione il subentrante deve corrispondere al concessionario uscente, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, non-

ché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;

1. 156. Allasia, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) procedere, a seguito di atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;

* **1. 157.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) procedere, a seguito di atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;

* **1. 158.** Alfreider.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) procedere, a seguito di atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del dema-

nio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;

* **1. 159.** Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) procedere, acquisito l'atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;

1. 160. Allasia, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) tutelare, tranne se il concessionario non abbia proceduto a modifiche unilaterali di uno dei termini previsti dal contratto di concessione, le imprese aventi atto concessorio in essere al 31 dicembre 2009, e applicare la nuova normativa a tutte le concessioni rilasciate dopo la soppressione del diritto d'insistenza, previsto, invece, per le imprese aventi atto concessorio in essere alla data sopra ricordata.

1. 161. Fauttilli.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) prevedere che le procedure di affidamento delle concessioni riguardanti

lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori vengano avviate dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nonché conseguentemente prevedere che nelle procedure di affidamento di concessioni su beni non oggetto di precedenti concessioni sia attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti assunti in attuazione della normativa delegata.

1. 162. Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) prevedere obbligatoriamente un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento del valore degli investimenti, dei beni aziendali e della stabilita indennità per l'attività svolta in forza della concessione scaduta, a garanzia della messa a disposizione di tale valore a favore del precedente concessionario prima della stipula del nuovo provvedimento concessorio.

1. 163. Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) prevedere che le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe *ex lege* sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure derivanti dalla attuazione della disciplina legislativa delegata con la presente legge, comunque nel termine massimo del 31 dicembre 2019.

1. 164. Menorello, Galgano, Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) prevedere che, nelle more del rafforzamento ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo previsto nella lettera *g)*, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge i concessionari inviano su un modulo semplificato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti al sistema informativo del demanio marittimo tramite posta certificata i dati tecnici della concessione demaniale in gestione o ottenuta e gli investimenti migliorativi, comprovata da idonea documentazione, pena l'esclusione della gara o del beneficio transitorio o decadenza della concessione ottenuta.

1. 165. Spessotto, Benedetti, Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sabilia, Vacca.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) prevedere una norma che consenta al precedente concessionario un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa presentata da un altro soggetto interessato e risultato aggiudicatario.

1. 166. Fauttilli.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) stabilire la definizione di facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari, anche ai fini della corresponsione di eventuali indennizzi.

1. 167. Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) prevedendo una norma che definisca tempi certi per la risoluzione di tutte le istanze attualmente pendenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.

1. 168. Fauttilli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciale e dalle relative norme di attuazione.

***1. 169.** Ottobre.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciale e dalle relative norme di attuazione.

***1. 170.** Dellai.

Sopprimere il comma 2.

1. 171. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trenta con la seguente: quindici.

1. 172. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Sopprimere il comma 3.

1. 173. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

1. 174. Abrignani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e modalità di affidamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, che assicurino il rilascio esclusivamente per atto pubblico e per una durata limitata, per un periodo minimo di trenta anni e non superiore a ottanta anni, che tengano conto:

1) della pregressa esperienza nel settore o in ambiti simili, sulla base di punteggi e su un ambito temporale recente, che provino la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;

2) della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;

3) della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri stabiliti dai bandi;

4) del piano industriale e del piano degli investimenti, con indicazione dei periodi di ammortamento, nonché del piano di sviluppo occupazionale;

5) del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

6) del possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;

7) dell'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;

8) dell'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento, ad altra procedura concorsuale o a misure restrittive;

9) del miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;

10) dell'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;

b) determinazione del canone demaniale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti alla data della stipula e commisurata al valore della concessione;

c) disciplina dei rinnovi, tenendo conto:

1) della pregressa esperienza nel settore o in ambiti simili. La dimostrazione del requisito deve essere basata su un punteggio e su un ambito temporale recente, che provino la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;

2) della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;

3) della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle

forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri stabiliti dai bandi;

4) dell'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;

5) del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

6) del possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;

7) dell'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;

8) dell'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento, ad altra procedura concorsuale o a misure restrittive;

9) del miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;

10) del riconoscimento del diritto di prelazione in favore del precedente concessionario, in caso di parità di offerta.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e dell'espletamento delle procedure di affidamenti ivi indicate il concessionario che ha presentato la domanda per il rinnovo della concessione scaduta o per una nuova concessione mantiene l'esercizio dell'uso del bene demaniale oggetto della precedente concessione, a titolo di occupazione temporanea, anche dopo la data della sua scadenza e fino alla data di decorrenza della nuova concessione o alla ripresa in possesso del bene da parte della pubblica amministrazione. Per tutta la durata di tale periodo è dovuta un'indennità di occupazione in misura pari al canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per lo stesso periodo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

1. 01. Miccoli, Giacobbe, Damiano, Gnechi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alla luce dei principi costituzionali, alla disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge n. 296 del 2006, è data attuazione dopo la scadenza prevista nell'atto formale di concessione per le concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221. I decreti attuativi indicano come le finalità di cui al comma 1 vengono rispettate.;

e al comma 2, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: regionali e locali.

2. 3. Busin, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

2. 5. Vallascas, Battelli, Simone Valente, Fantinati, Sibilia, Vacca.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

41

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, per la ricerca e per l'università, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Atto n. 429.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore per la VII Commissione*, riferisce in via introduttiva sul regolamento. Al proposito, osserva che si tratta di un tema lungamente dibattuto quando la Commissione cultura ebbe ad affrontare la proposta che è poi divenuta la legge n. 198 del 2016, vale a dire la riforma dei contributi all'editoria. Ricorda, altresì, che in quella sede la Commissione scelse di non ridiscutere quest'argomento nell'impianto della legge n. 198 e di lasciare in vigore la disposizione della legge finanziaria per il 2016 che prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione. Evidentemente, tale decisione non comportava il disinteresse della Commissione cultura per la tematica del pluralismo dell'informazione e dell'innovazione nei canali informativi, poiché — come allora fu ribadito — il diritto di cronaca e quello ad essere informati restano pilastri dell'ordinamento democratico, come la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno più volte affermato.

Nel rinviare a quanto illustrerà sul piano tecnico e per gli aspetti di più aderente competenza della Commissione trasporti il collega Anzaldi, rimarca due punti.

Anzitutto, lo schema di regolamento, all'articolo 6, contiene, tra i criteri di valutazione delle domande, ai fini del calcolo dei contributi, il riferimento diretto al numero medio di dipendenti effettivamente destinati alla produzione di contenuti editoriali, con la distinzione tra occupati a tempo determinato e indeterminato. Tra tali dipendenti, il decreto ha cura di distinguere il personale ausiliario e tecnico, da un lato, e i giornalisti e pubblicisti, dall'altro, con ciò riconoscendo la specificità di questi ultimi, ai fini della meritevolezza del contributo. Il secondo elemento da sottolineare riguarda il contenuto della lettera c) del medesimo articolo 6, il quale continua a fare riferimento agli indici di ascolto rilevati dall'*Auditel*, che destano motivo di riflessione. È ben vero che, in via di principio, l'impresa editoriale deve attrezzarsi per conquistare fette di mercato e, dunque, per autosostenersi, ma è altresì vero che — come rilevato anche nella discussione della legge n. 198 — il prodotto editoriale e culturale ha una sua peculiarità di pubblico interesse che dev'essere sostenuta, anche al fine di rendere effettivo il diritto a un'informazione equilibrata e di qualità. Il provvedimento si propone, pertanto, di promuovere la funzione di pubblico servizio complessivamente intesa. Conclude rilevando che la legge finanziaria del 2016 destinava a queste finalità 125 milioni di euro come importo massimo, derivanti dalle eccedenze del canone RAI, ma crede che scopi pubblici di simile rilevanza meritino lo stanziamento di risorse apposite e più cospicue.

Michele ANZALDI (PD), *relatore per la IX Commissione*, espone che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione era stato istituito dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) presso il Ministero dello sviluppo economico ma, per effetto dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è stato trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze. In esso confluiscono sia le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e perio-

dica, sia le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, nonché una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal canone RAI e gli introiti derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di diversi soggetti che operano nel settore della comunicazione. La finalità del fondo è individuata nell'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione. Lo schema di regolamento di delegificazione all'esame mira ad attuare il comma 163 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, che affida ad esso la definizione di criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. L'atto in esame quindi concerne essenzialmente aspetti relativi al sostegno alle radio e alle tv locali. Segnala preliminarmente che l'esigenza di un riordino di questa normativa era sentita dagli operatori del settore ed era stata anche auspicata dalla relazione che la Corte dei conti aveva trasmesso alle Camere nel gennaio dello scorso anno. La Corte rilevava in particolare la natura scarsamente selettiva della disciplina legislativa e regolamentare dei contributi, da cui discendeva una polverizzazione dei contributi, nonché la sua obsolescenza conseguente all'avvento del digitale terrestre. Rinvia, per maggiori approfondimenti alla relazione di accompagnamento AIR (analisi d'impatto della regolamentazione) dalla quale emerge con chiarezza come nell'attuale sistema esista un sovradimensionamento dell'emittenza locale, soprattutto con riguardo a quella televisiva, derivante dai nuovi spazi frequenziali assicurati dalla televisione digitale terrestre, che tuttavia non ha prodotto un miglioramento della qualità dell'of-

ferta. Pertanto il nuovo sistema di riparto dei contributi disciplinato dal Regolamento oggi all'esame, nelle intenzioni del Governo è diretto ad assicurare, in coerenza di quanto indicato con il citato comma 16, della legge di stabilità per il 2016, il superamento di queste problematiche nel breve e medio periodo. L'altro obiettivo essenziale è la significativa semplificazione delle procedure. Infatti, si concentra l'intera procedura presso un'unica amministrazione, ossia il Ministero dello sviluppo economico, che esamina direttamente le domande di contribuzione mentre, la disciplina attualmente vigente richiede che siano presentate ai Comitati regionali delle Comunicazioni (CoReCom), le cui fisiologiche diversità di orientamento conduce ad un intuibile elevato contenzioso. Inoltre i requisiti per l'accesso ai contributi si presentano da un lato più selettivi e dall'altro più agevolmente verificabili rispetto alle disposizioni oggi vigenti. Ritene in questo contesto che Parlamento e Governo possano valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento tra i criteri per il riparto anche quello attinente all'attribuzione di un punteggio specifico e qualificante in favore delle imprese editoriali che rispettano pienamente l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente « Norme per il diritto al lavoro dei disabili ». Crede, altresì, che debba essere esplorata la possibilità di prevedere tra le cause di revoca dei contributi anche quella dell'essersi resi responsabili della diffusione di *fake news*.

Passando all'esame del contenuto, evidenza che l'articolo 1 ne precisa l'ambito applicativo. In particolare, sottolinea che l'obiettivo del regolamento è quello di stabilire la disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016, sulla base delle risorse già presenti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le modalità di distribuzione, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnata

al Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

L'articolo 2, senza innovare rispetto al regime attuale, prevede che l'85 per cento dei contributi sia assegnato alle emittenti televisive operanti in ambito locale, mentre il 15 per cento alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. Una quota parte di ciascuno dei pertinenti stanziamenti è assegnato alle televisioni comunitarie (il 4 per cento dei contributi) e alle radio comunitarie (il 25 per cento) ossia quelle emittenti che, a differenza delle radio e delle televisioni commerciali, si caratterizzano per l'assenza dello scopo di lucro e presentano inoltre i requisiti fissati dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con riguardo alla forma giuridica, ai contenuti della programmazione e alla quantità di pubblicità trasmissibile nel corso della programmazione. La disposizione prevede anche che il Ministero sia autorizzato ad accantonare annualmente una somma (fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio) per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi e che le risorse così accantonate, non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere distribuite alle emittenti secondo i criteri appena descritti.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari dei contributi che possono quindi presentare domanda per i medesimi. Si tratta dei medesimi soggetti che il Ministero dello sviluppo economico aveva individuato nell'ambito delle linee guida per illustrare i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi a tv e radio locali pubblicate a maggio 2016, a seguito dell'istituzione del Fondo. Ne sono compresi: 1) le emittenti televisive locali titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica; 2) le emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica che presentino alcuni requisiti in termini di forma giuri-

dica, numero di dipendenti e requisiti di onorabilità degli amministratori; 3) i titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3; 4) le emittenti comunitarie.

L'articolo 4 individua invece i requisiti soggettivi per ottenere l'accesso ai contributi. Sostanzialmente per le televisioni locali i requisiti concernono quattro aspetti di cui uno dimensionale e tre connessi alla qualità dei contenuti dell'offerta televisiva: un numero minimo di dipendenti (e di giornalisti professionisti) parametrato al livello di popolazione del territorio servito (da un minimo di 8 dipendenti con almeno 2 giornalisti, ad un massimo di 18 dipendenti con almeno 5 giornalisti, per i bacini di utenza più grandi); il non aver trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori a specifici limiti progressivamente discendenti con il trascorrere del tempo dall'entrata in vigore del regolamento (fino a raggiungere il 20 per cento del palinsesto a partire dal quarto anno di applicazione del regolamento); l'aver aderito al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002; la trasmissione di due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale per i marchi e palinsesti per i quali si presenti la domanda. L'elemento di maggiore novità, rispetto al regime vigente è senza dubbio rappresentato dal riferimento al personale impiegato che non rappresenta più, come avveniva precedentemente, un parametro per l'attribuzione del punteggio nell'am-

bito delle graduatorie formate per l'erogazione dei contributi ma diviene requisito di accesso ai medesimi. In ragione di ciò si prevede che, in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda mentre dal secondo anno è presa in considerazione la media dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti. Segnala, riguardo a questo specifico punto che, nel proprio parere del 26 maggio 2017, il Consiglio di Stato suggeriva di fare riferimento ad un periodo più ampio, rispetto alla semplice data di presentazione della domanda, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori commerciali. Anche con riferimento alla dimensione delle imprese, relativamente al bacino di utenza, il Consiglio di Stato, nel suo parere interlocutorio del 26 maggio 2017, aveva espresso il timore che le dimensioni significative richieste dalla normativa potessero incidere sulla possibilità di ottenere i contributi per le emittenti operanti su territori con un numero di abitanti non elevato, con il rischio di una eccessiva concentrazione di risorse su poche emittenti, operanti nelle aree con maggiori concentrazione di popolazione. Con riguardo a questo specifico problema il Ministero aveva risposto, rassicurando il Consiglio di Stato sull'insussistenza di rischi di eccessiva concentrazione dei contributi a beneficio delle imprese di maggiori dimensioni. Nonostante tali chiarimenti il Consiglio di Stato, nel successivo parere del 22 giugno 2017, ha ribadito rilevato l'opportunità di chiarire che se un soggetto opera su più bacini regionali, per poter concorrere su tali bacini deve possedere i requisiti per ciascuno dei bacini in questione nonché di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili.

Passando invece alle radio, l'unico requisito previsto è relativo al numero di dipendenti (un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno un giornalista). In relazione a tale regime, pur migliorativo rispetto al regime esistente, che non prevede l'obbligo di

avere in organico un giornalista, il Consiglio di Stato ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori elementi di qualità per le emittenti radiofoniche, posto che tale requisito numerico appare, a detta del citato organo, troppo esiguo per assicurare il conseguimento del risultato di miglioramento della qualità dell'offerta perseguito dal regolamento. Sia per le radio che per le televisioni il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate).

L'articolo 4 prevede infine che qualora emerga, nel corso dei controlli effettuati dall'amministrazione erogante i contributi, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina si prevede l'esclusione dei contributi. Se si tratta di soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile tale esclusione consegue qualora essi non risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

L'articolo 5 delinea la procedura per l'erogazione dei contributi disciplinando gli elementi e le fasi della procedura di presentazione della domanda di ammissione al contributo che saranno validi per la formazione di ciascuna graduatoria annuale. La prima novità è la previsione del termine entro il quale deve essere proposta la domanda di ammissione ai contributi che viene fissato al 28 febbraio di ogni anno. La seconda novità, come anticipato, è il fatto che tutte le domande sono presentate al Ministero dello sviluppo economico. Le domande possono essere presentate per ogni regione nelle quali le emittenti operano e per ogni marchio/palinsesto per il quale il contributo è

richiesto. È altresì consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente, distintamente per ciascun marchio/palinsesto. La determinazione delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione da presentare è demandata ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico. È prevista inoltre una disciplina transitoria con riguardo alle domande da presentare nel corso del 2017 per i contributi relativi al 2016, dato che il termine ordinario, fissato per il 28 febbraio, inserito nello schema di decreto è ormai trascorso. Il Ministero procede all'istruttoria delle domande e pubblica sul sito *web* l'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi a contributo con i relativi importi (comma 3). La disposizione prevede una distinzione tra emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario, oltre a una distinzione tra televisioni e radio locali, nonché il raggruppamento dei beneficiari per singole regioni (comma 4). Entro trenta giorni i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti e presentare istanza di riammissione. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero, previo riesame, approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e procede alla pubblicazione dello stesso sul sito *web* (commi 5 e 6). Entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve procedere alla liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione con la possibilità di compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero stesso (comma 7). La disposizione disciplina altresì le modalità di controllo da parte del Ministero sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda ed è prevista la comunicazione al richiedente in caso di non ammissibilità della domanda o di revoca del contributo (commi 8 e 9). In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso deve essere data comunica-

zione all'interessato con provvedimento motivato. Con riferimento alla citata procedura il Consiglio di Stato ha formulato alcuni specifici rilievi: innanzi tutto ha lamentato l'assenza di un sostanziale riferimento al concreto utilizzo di modalità informatiche, essendo unicamente prevista la pubblicazione sul *web* dell'elenco nazionale, nonostante tale riferimento fosse previsto anche nelle linee guida elaborate dal Ministero, come peraltro lo stesso Ministero ha ricordato nella nota di risposta al parere interlocutorio del Consiglio di Stato, invitando pertanto ad inserire nel testo un esplicito richiamo alle modalità di svolgimento della procedura secondo modalità informatiche. Un'ulteriore rilievo concerne l'utilizzo, nel testo della norma dei termini « elenco » e « graduatoria », sostanzialmente con significato analogo. Il Consiglio di Stato sottolineando la diversa dimensione semantica delle due espressioni ha invitato il Governo ad un'omogeneizzazione della terminologia. Sotto l'aspetto sostanziale il Consiglio di Stato domanda inoltre un chiarimento sulla questione, invero piuttosto rilevante, se, una volta accertato il possesso da parte delle emittenti dei requisiti per il conseguimento dei benefici, con l'inserimento degli ammessi nell'elenco, tutti i soggetti inseriti nell'elenco hanno poi diritto ad ottenere i contributi in una misura evidentemente proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, o se i contributi sono invece assegnati solo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore.

L'articolo 6 definisce alcuni criteri di ordine generale utilizzati dal Ministero per stabilire i punteggi ai fini delle relative graduatorie. I criteri individuati, finalizzati alla promozione del pluralismo dell'informazione, al sostegno dell'occupazione nel settore e al miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono i seguenti: numero medio di dipendenti occupati e di giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinesesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente

iscritti al relativo Albo o pubblicitari; per le emittenti televisive, media ponderata degli indici di ascolto medio e del numero dei contatti calcolati per il singolo marchio indicato nella domanda rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda; per le emittenti radiofoniche, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazioni rese da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali. Il citato criterio – precisa la norma – potrà essere sostituito da un eventuale sistema di rilevazione ascolti, qualora operativo. La disposizione individua altresì i criteri di ripartizione del contributo per tipologia di soggetti beneficiari e le modalità di determinazione delle risorse risultanti mediante rinvio a quanto previsto dalla tabella 1 che individua le aree e le aliquote. Dal secondo anno di applicazione del regolamento si prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente (comma 3) e del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle cd. regioni della convergenza ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4). La valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegata che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire (comma 5). Con riferimento a tali disposizioni il Consiglio ha segnalato l'opportunità che vengano inseriti nell'articolato del provvedimento in esame, almeno in parte, i criteri generali riguardanti l'assegnazione dei contributi agli aventi titolo, contenuti in buona parte nelle tabelle allegata, procedendo ad una diversa articolazione delle disposizioni, anche per for-

nire un quadro più chiaro circa i criteri che determinano la distribuzione delle risorse tra gli aventi titolo.

L'articolo 7 prevede il regime di attribuzione dei contributi per le emittenti a carattere comunitario. In particolare è stabilito che i punteggi da assegnare a tali emittenti facciano riferimento esclusivamente al parametro relativo a dipendenti e giornalisti occupati (per il 50 per cento), mentre il restante 50 per cento delle risorse economiche disponibili è attribuito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. I punteggi e gli importi dei contributi sono riportati in modo separato all'interno dell'elenco dei beneficiari.

L'articolo 8 disciplina il procedimento di revoca dei contributi concessi, prevedendo che il Ministero possa disporla, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT, oltre agli interessi legali, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi. Qualora l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini, il recupero coattivo di quanto percepito include le sanzioni e le rivalutazioni è disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione dei due regolamenti che attualmente disciplinano le modalità ed i requisiti per l'erogazione dei contributi alle emittenti radio e televisive locali (rispettivamente il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 225 del 15 ottobre 2002 e il regolamento emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 2004). La norma fa altresì salve le disposizioni abrogative già previste dall'articolo 1, comma 164, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).

In conclusione, l'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore. Si tratta di una tematica estremamente delicata e importante, per la quale, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene opportuno acquisire memorie scritte dai soggetti che eventualmente chiedono di interloquire con le Commissioni.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede al rappresentante del Governo quali margini di modifica del testo dello schema di regolamento vi siano. Sottolinea che il suo gruppo, pur se da sempre contrario al finanziamento diretto dell'editoria, si impegnerebbe per un miglioramento del testo, tenendo conto anche delle sollecitazioni che pervengono dagli operatori del settore. Ritiene, al riguardo, che sarebbe opportuno lo svolgimento di audizioni. Riferisce quindi che il Consiglio di Stato, in un parere reso in data 4 maggio 2017, ha svolto rilievi su diversi profili critici, di cui il Governo sembra non aver tenuto conto. In particolare, in merito all'articolo 2, ha rilevato che non è stata data una chiara indicazione circa le ragioni che hanno determinato la scelta di assegnare le risorse in misura chiaramente squilibrata tra emittenti televisive (alle quali è stato riservato l'85 per cento dei contributi) e radiofoniche (15 per cento dei contributi). Sull'articolo 4, concernente i requisiti di ammissione delle domande, il Consiglio di Stato ha segnalato che il numero minimo di dipendenti e giornalisti previsto potrebbe favorire un'eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiore concentrazione di popolazione. Le considerazioni del Consiglio di Stato attengono anche alla possibilità, prevista dall'articolo 6, che un soggetto possa presentare più domande nella stessa regione o per diversi ambiti territoriali, qualora trasmetta in diverse regioni. Manifesta perplessità anche a proposito della previsione in virtù della quale i dati rilevati dall'*Auditel* determinano l'assegnazione di una quota del finanziamento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con la proposta del collega Brescia di effettuare audizioni e ne condivide le perplessità in merito ai diversi profili critici evidenziati. Il provvedimento appare suscettibile di recare un forte accentramento di risorse. Manifesta, infine, la propria intenzione di dare un contributo concreto per un miglioramento del testo.

Bruno MURGIA (FdI-AN) si chiede se esista effettivamente la possibilità di modificare il testo dello schema di decreto. Quanto alle audizioni, teme che il tempo a disposizione delle Commissioni per l'espressione del parere sia troppo ristretto. Concorda con quanto affermato dal collega Brescia sul rischio che le disposizioni dell'articolo 4 possano favorire alcune regioni a svantaggio di altre.

Mirella LIUZZI (M5S) rimarca la necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi degli operatori del settore, attività che ritiene compatibile con i tempi, pur limitati, di cui le Commissioni dispongono per l'esame del testo. A suo avviso, l'attività conoscitiva è doverosa in quanto occorre svolgere un attento esame del testo, nonché delle problematiche rilevate sia nel parere reso dal Consiglio di Stato, sia ancor più nella pronuncia della Corte dei conti sulle gravi carenze dell'attuale disciplina, a cui evidentemente occorre porre rimedio, nonché sulle sfide aperte dalla diffusione del digitale terrestre. Esprime infine una perplessità sulla possibilità – adombrata dal relatore – di penalizzare le emittenti che propagandino *fake news*, attesa la difficoltà di individuare quali contenuti possano definirsi tali.

Liliana VENTRICELLI (PD), richiamandosi all'intervento del collega Brescia, riferisce che il parere del Consiglio di Stato, cui egli si riferisce, è solo il primo dei due resi dall'organo consultivo. Successivamente a tale primo parere, il MISE ha fornito precisazioni che hanno portato a un secondo parere, nel quale si prende atto che la ripartizione delle risorse in

misura dell'85 per cento alle emittenti televisive e del 15 per cento alle emittenti radiofoniche è frutto di un accordo con le associazioni di settore. Concorda, invece, con quanto osservato dal collega Murgia circa il possibile carattere sperequativo del requisito del numero minimo di dipendenti impiegati per l'accesso al beneficio. Al riguardo, ritiene che andrebbe individuato un criterio più omogeneo che rispecchi l'obiettivo del provvedimento finalizzato a premiare la qualità della comunicazione e non la sua quantità.

Roberto RAMPI (PD), *relatore per la VII Commissione*, puntualizza che la documentazione a corredo del decreto è stata attentamente analizzata e che proporrà un parere che tenga conto dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

Michele ANZALDI (PD), *relatore per la IX Commissione*, pone in evidenza come lo schema di regolamento costituisca una misura di riordino normativo del settore che è richiesto da tempo a gran voce dagli operatori più qualificati, anche allo scopo di garantire una maggiore selettività ed efficacia dei contributi erogati, a tutto vantaggio dei cittadini che sono gli utenti finali del servizio.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI premette che il testo non è affatto blindato, ma aperto alle modifiche che verranno suggerite dalle Commissioni parlamentari. Rileva che esso riflette le esigenze di un sistema di contribuzione che attualmente non solo è piuttosto farraginoso (poiché le domande presentate in un anno non sono generalmente esaminate se non nel successivo), ma non riesce nemmeno a distinguere tra le imprese che producono contenuti informativi veri e propri e legati alle realtà territoriali, da una miriade di altre che di fatto sono esercizi imprenditoriali come tutti gli altri. In buona sostanza, il sistema attuale somiglia più all'anarchia che non al pluralismo. Capisce i rilievi dei colleghi sulla conferma delle attuali quote di riparto,

forse sbilanciate, tra emittenti televisive e radiofoniche, ma su questo punto si rimette al giudizio delle Commissioni, ritenendo in ogni caso che esso sia giustificato dai diversi costi editoriali sostenuti.

Quanto al contributo dei comitati regionali sulle comunicazioni, è pronto ad accoglierne i suggerimenti, purché sia chiaro a tutti che il nuovo sistema accentrato di esame delle domande risponde ad esigenze ineludibili di celerità del procedimento. Circa le perplessità ascoltate sul ruolo dei dati *Auditel*, si dichiara convinto che si tratta di uno strumento perfettibile, ma pensa altresì che il giudizio del pubblico sulla programmazione delle emittenti debba avere pur sempre un'incidenza.

È altresì consapevole che il sistema delle fasce e delle soglie crea sempre

scalini e trattamenti differenziati per coloro che si pongono ai margini della soglia, ma dichiara la disponibilità dell'Esecutivo a intervenire per rimuovere situazioni di sperequazione ingiustificata. Nel concludere, afferma di essere sensibile anche agli argomenti di quanti hanno fatto riferimenti ai problemi di personale e che il Governo è disposto a concedere un breve supplemento temporale nell'espressione del parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 424.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in og-

getto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2107.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della relatrice per VIII Commissione, Chiara Braga, illustra una nuova formulazione della proposta di parere presentata nella seduta di ieri (*vedi allegato*) che tiene conto delle segnalazioni dei colleghi dei gruppi M5S e Misto.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), nel condividere le riformulazioni di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*) ora illustrate dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017;

rammentato che la direttiva 2009/71/Euratom ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency-IAEA);

rammentato altresì che, con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009/71/Euratom, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari. In particolare, è stato rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, con la previsione di assegnare loro adeguate risorse umane e finanziarie;

ricordato che il decreto legislativo n. 45 del 2014, all'articolo 6, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; nelle more dell'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN, le funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego delle sorgenti ionizzanti, ivi compresi i rifiuti radioattivi presenti e generati in Italia, sono attribuiti in via transitoria al Centro nazionale per la sicurezza e la radioprotezione di ISPRA;

rilevato che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito di una recente visita effettuata in Italia nel mese di dicembre 2016 dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

osservato che l'articolo 2 dello schema di decreto è volto a modificare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, al fine di consentire all'ISIN di operare immediatamente in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile; è pertanto indispensabile assegnare all'ISIN le necessarie risorse umane ed economiche per svolgere le proprie funzioni istituzionali autorizzative e di controllo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da

qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori, prevenire e risolvere possibili conflitti di interesse, e garantire la necessaria informazione in materia di sicurezza nucleare;

sottolineato che, in ragione delle strette interconnessioni esistenti tra sicurezza nucleare e radioprotezione, nel sistema istituzionale italiano le funzioni attribuite all'ISIN riguardano le competenze di valutazione e di controllo, sia per gli aspetti di sicurezza sia per quelli di protezione; valutato altresì che, nel recepimento delle direttive 2014/87/Euratom e 2013/59/Euratom, risulta prioritario confermare questa impostazione ed individuare un'unica autorità competente, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi e alle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

sottolineato che, con riferimento al finanziamento dell'ISIN, l'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata di bilancio di un gettito annuo pari a 3,81 milioni di euro, corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata a Sogin Spa;

osservato che le modalità di finanziamento di Sogin Spa sono disciplinate sulla base di un sistema di regolazione deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), fondato sostanzialmente sul rimborso dei costi autorizzati e effettivamente sostenuti, che afferiscano al perimetro degli oneri nucleari, così come definito dalla normativa vigente;

sottolineato che i piani di smantellamento e i costi stimati (preventivo) e i costi effettivamente sostenuti (consuntivo) sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'AEEGSI e, pertanto, le somme effettivamente erogate a Sogin Spa a valere sulla componente A2 sono esclusiva-

mente quelle i cui importi sono riconosciuti e approvati espressamente dall'Autorità, in quanto funzionali allo svolgimento delle attività proprie della *mission* della società,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si confermi la scelta di attribuire all'ISIN, quale unica autorità competente e indipendente, i compiti di valutazione e controllo, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi e alle sorgenti di radiazioni ionizzanti, nonché di controllo della radioattività nell'ambiente;

b) si garantisca un'adeguata dotazione di personale tecnico e giuridico qualificato, necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite all'ISIN, attraverso il meccanismo del comando da altre amministrazioni così come stabilito dall'articolo 2 del presente schema di decreto e prevedendo la possibilità di iniziative anche normative volte a consentire l'assunzione di nuovo personale adeguatamente formato; al riguardo si presti particolare attenzione all'ingresso di nuove unità di tipo « esperti tecnici », anche nell'ambito delle 30 unità aggiuntive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), aventi profili e competenze tecnico-scientifiche, al fine di garantire il necessario ricambio generazionale nell'ambito del personale preposto alle valutazioni tecniche per le licenze/autorizzazioni, nonché al possesso di profili tecnici, almeno per i due terzi del personale complessivo;

c) all'articolo 1, numero 5, capoverso ART. 37-bis, comma 2, al fine di meglio discernere fra le attività di controllo e monitoraggio degli impianti attivi e di quelli in smantellamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione, ai

sensi dell'articolo 55 del presente decreto, nel piano delle operazioni da eseguire »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, si modifichi l'inciso: « con contestuale riduzione di una somma pari all'importo

della quota erogata alla Sogin Spa » in modo che tali costi siano o direttamente conteggiati fra gli oneri della componente A2 ovvero esigibili nell'ambito dei costi sostenuti da Sogin Spa nel corso dell'attività.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà.

Atto n. 430.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice per la XI Commissione*, sottolinea preliminarmente che il provvedimento all'esame rappresenta il punto di arrivo di un lavoro iniziato sul disegno di legge di delega e che ha visto le Commissioni riunite XI e XII intensamente impegnate. Si tratta di un

provvedimento molto atteso, per la pressante esigenza di contrastare gli effetti duraturi della crisi economica che ha colpito tutti i paesi occidentali e in modo particolare il nostro Paese, per la storica assenza di una misura universale di protezione per le persone in condizione di povertà.

I dati diffusi la settimana scorsa dall'ISTAT confermano la necessità dell'intervento normativo in esame: nel 2016 si stima che 1 milione e 619.000 famiglie, pari a circa il 6,3 per cento delle famiglie residenti, siano in condizione di povertà assoluta in Italia, per un totale di 4 milioni e 742.000 individui, pari a circa il 7,9 per cento dell'intera popolazione. Si tratta di numeri sostanzialmente stabili rispetto al 2015, con un incremento leggermente superiore per quanto attiene al numero dei singoli individui in povertà: ciò è avvenuto perché la povertà assoluta è andata via via diffondendosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre e tra quelle con almeno un figlio minore. I dati ISTAT mostrano inoltre come tra i nuclei familiari numerosi si sia registrata una maggiore incidenza dell'indicatore di intensità dello stato di povertà.

Il decreto legislativo in esame è dunque chiamato a disciplinare l'introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito di inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali attenendosi ai principi e ai criteri di delega elencati dalla legge n. 33 del 2017.

Nello specifico, con riferimento al primo oggetto della delega, è stato disciplinato il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015. Il ReI, peraltro, non è soltanto un beneficio economico, ma rappresenta un più ampio progetto personalizzato, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo familiare e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l'autonomia chi è in condizione di povertà.

Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, complessivamente, il limite di spesa del Fondo per ciascun anno è pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali ulteriori oneri connessi all'ASDI, e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del beneficio economico del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

È compito della rete territoriale dei servizi valutare sotto le diverse dimensioni i bisogni delle famiglie e costruire insieme alle famiglie stesse, in esito a tale valutazione multidimensionale, un progetto che associ all'aiuto economico gli altri sostegni necessari per gli obiettivi di attivazione, reinserimento lavorativo e inclusione sociale che il ReI si propone.

Evidenzia che, nella prima fase di avvio, il ReI sarà riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in condizione di povertà: si tratta in particolare delle famiglie con figli minorenni, con figli con disabilità, con una donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni. A tali fasce di popolazione individuate dal legislatore tra le più bisognose, saranno prioritariamente riservate le risorse stanziare, in continuità con il SIA e l'ASDI, che il ReI andrà a sostituire. È molto importante, peraltro, che il decreto in questione individui sin da subito uno strumento, il Piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mediante il quale procedere, a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive, all'estensione della platea dei beneficiari e all'incremento del beneficio.

Con riferimento al secondo oggetto della delega, nel provvedimento in esame vengono poi riordinate le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In primo luogo viene disciplinata la transizione dal SIA al ReI, agevolata dall'analogia tra la platea dei beneficiari, facendo salva però la possibilità di continuare a godere del SIA sino alla sua naturale scadenza per coloro che già ne beneficiano. Inoltre, sono disciplinate le modalità residuali di erogazione dell'ASDI nel 2018 in favore di coloro che ne maturano il diritto nel 2017 per un successivo completo riassorbimento nel ReI.

Con riferimento alla Carta acquisti, il riassorbimento avviene solo per quei beneficiari tra zero e tre anni che siano in possesso anche dei requisiti per il ReI.

Osserva che, con riferimento al terzo ambito materiale oggetto della delega, sono stabilite norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All'uopo è istituita la Rete della protezione e inclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è altresì istituito il nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS) che integra e sostituisce il sistema vigente e il Casellario dell'assistenza. Si prevede, inoltre, che Regioni e

Province autonome disciplinino modalità di coordinamento e integrazione nell'offerta territoriale dei servizi oltre che forme organizzative per la gestione associata dei servizi sociali. Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è prevista l'istituzione della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, alla quale sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, che viene conseguentemente soppressa.

Venendo all'esame delle singole disposizioni, rileva che l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini dell'applicazione del decreto legislativo, mentre l'articolo 2 disciplina il Reddito di Inclusione (ReI).

La misura, la cui attuazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e si qualifica come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Come previsto in sede di delega, la misura sarà articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in esito ad una valutazione multidimensionale dei bisogni degli interessati.

Il comma 4 stabilisce che i servizi presenti nel progetto personalizzato afferenti alla rete dei servizi delineata dalla legge n. 328 del 2000 siano rafforzati con una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nelle modalità previste dall'articolo 7 e per una quota comunque non inferiore al quindici per cento, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera *g*).

Il comma 5 prevede che la progressiva estensione della platea dei beneficiari e l'incremento graduale del beneficio siano

disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale definito dall'articolo 8.

La componente economica sarà erogata dall'INPS, previa verifica della conformità ai requisiti stabiliti dal decreto, mediante uno strumento di pagamento elettronico denominato « Carta ReI ». L'attuazione territoriale del ReI è demandata agli enti locali, che provvedono coordinandosi a livello di ambito territoriale, mentre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono demandati compiti di monitoraggio e valutazione assieme alla responsabilità dell'attuazione.

All'attuazione, programmazione e monitoraggio sull'attuazione della misura concorrono inoltre il Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo, e l'Osservatorio sulle povertà, che riunisce rappresentanti della parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.

Ritiene opportuno sottolineare che lo schema di decreto in esame stabilisce che, oltre al ReI, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, seppure nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI; la valutazione multidimensionale; il progetto personalizzato e i sostegni in questo previsti; l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio nella prima fase attuativa del ReI. Ai sensi del comma 1, lettera *b*), con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 6.000; un valore dell'indicatore della situazione reddituale dato dalla somma di diverse componenti reddituali (ISRE), ottenuto dividendo l'ISR, ovvero l'indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare, cui vengono detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad

euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.

L'introduzione accanto all'ISEE, di una soglia di accesso legata alla sola componente reddituale permette di modulare in maniera più equa la misura del sostegno e determinarne meglio l'adeguatezza per le famiglie che vivono in affitto, seguendo quanto stabilito dal *memorandum* per l'attuazione del ReI siglato l'aprile scorso dal Governo con l'Alleanza contro la povertà.

Ai sensi del comma 2, con riferimento alle caratteristiche familiari, la priorità dell'intervento, seguendo quanto stabilito dalla legge delega, è stata individuata nei nuclei familiari in cui siano presenti almeno un componente di età minore di anni 18; una persona con disabilità e almeno un suo genitore; una donna in stato di gravidanza accertata; almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze.

La scelta di operare inizialmente in favore dei beneficiari sopra citati risponde all'esigenza di affrontare quelle situazioni nelle quali lo stato di povertà può incidere in modo più pesante sulla vita futura delle persone più deboli, i minori, e rappresenta una risposta coerente con l'area di maggiore emergenza, in linea con quanto segnalato dai dati ISTAT richiamati in precedenza.

Con riferimento agli stranieri beneficiari, ai sensi del comma 1, lettera *a*), deve trattarsi di cittadini dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di un Paese dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che residenti da due anni nel paese.

Il comma 1, lettera *c*), prevede determinati requisiti in merito al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del

tenore di vita. Nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario o avere la piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi quelli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, né risultare intestatario o avere la disponibilità a qualunque titolo di navi o imbarcazioni da diporto.

Il comma 4 stabilisce l'incompatibilità della misura con la contemporanea fruizione da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Fa presente che l'articolo 4 disciplina il beneficio economico connesso al ReI. Esso dipende da una determinata soglia, fissata in 3.000 euro, rivalutata in base al numero dei componenti il nucleo familiare secondo i parametri della scala di equivalenza ISEE. In sede di prima applicazione la soglia è considerata al 75 per cento e il beneficio economico è comunque limitato all'ammontare annuo dell'assegno sociale (in termini mensili si tratta di circa 485 euro). Tale importo rappresenta il beneficio massimo erogabile, destinato a coloro che non ricevono altri trattamenti, al netto di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento, e hanno risorse reddituali, al netto di franchigie e detrazioni ai fini ISEE, pari a zero. Da questo beneficio massimo si detrae il valore mensile di eventuali altri trattamenti assistenziali percepiti al netto dell'indennità di accompagnamento o di altri benefici non limitati dal possesso di determinati requisiti economici. Parimenti, sono detratti dal beneficio gli elementi reddituali rilevanti ai fini ISEE e non già considerati. Il ReI si caratterizza, in sostanza, come misura di « ultima istanza », volta a coprire la distanza da una certa soglia di risorse e a cui si accede quando non si ha diritto ad altre specifiche prestazioni che già permettono il superamento di quella soglia. Il beneficio è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi. Superato tale

limite, può essere rinnovato trascorsi sei mesi da quando ne è cessato il godimento per un periodo non superiore, in sede di prima applicazione, a ulteriore 12 mesi. Ulteriore rinnovo può essere stabilito dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.

I termini di durata e rinnovo della misura, dettati in fase di prima applicazione, rappresentano un elemento su cui è opportuna una valutazione approfondita, tenendo in ogni caso in considerazione la *ratio* posta alla base di questa scelta, costituita dalla necessità di operare una prima verifica sulla validità del percorso di affrancamento delineato dalla progettazione personalizzata e di compiere un'analisi approfondita sul primo triennio di applicazione della misura, per poi procedere in maniera efficace alla graduale estensione dei beneficiari.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nel rilevare che la collega Giacobbe ha provveduto a fornire la visione complessiva delle finalità del provvedimento, procede all'illustrazione degli articoli dal 5 al 27.

Segnala, quindi, che l'articolo 5 disciplina l'accesso al ReI e la valutazione delle condizioni di bisogno che precedono la definizione di un progetto personalizzato che accompagna l'erogazione del ReI. Quanto all'accesso, il comma 1 prevede che con provvedimento regionale si individuino nei servizi di segretariato sociale, ovvero in analoghi servizi diversamente denominati, punti per l'accesso al ReI univocamente identificati. Si tratta di strutture già esistenti a legislazione vigente, per svolgere le medesime funzioni previste nello specifico del ReI – informazione, consulenza, orientamento e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta: ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge n. 328 del 2000, infatti, il « segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari » è caratterizzato come livello essenziale delle prestazioni, da erogare sulla base di disciplina regolamentata da legge regionale. Quanto alla valutazione, preventiva ri-

spetto all'accesso al beneficio, i commi da 2 a 7 ne descrivono le caratteristiche. In particolare, si prevede che la valutazione abbia natura multidimensionale e sia organizzata in un'analisi preliminare per tutti e in un'eventuale quadro di analisi approfondito, quando ve ne sia la necessità. L'analisi preliminare è svolta da un operatore sociale ed è volta a orientare il successivo percorso nei servizi. Laddove emerga un bisogno connesso in particolar modo alla situazione lavorativa, si rimanda alla strumentazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero al patto di servizio e al programma di ricerca intensiva connesso all'assegno di ricollocazione. In situazioni di maggiore complessità, è prevista un'analisi più approfondita del bisogno, mediante la costituzione di una *équipe* multidisciplinare composta da un operatore sociale e da altri operatori afferenti, a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Al fine di garantirne l'omogeneità territoriale, ai sensi del comma 8, verranno adottate linee guida nazionali con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà. I servizi per la valutazione, oltre a quelli per l'accesso e l'informazione, con specifico riferimento al ReI, sono qualificati come livelli essenziali (comma 9) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Anche nel caso della valutazione multidimensionale, la norma in parola declina le caratteristiche specifiche per il ReI di un servizio già erogato a legislazione vigente, atteso che il già richiamato articolo 22, comma 4, lettera a), include tra i livelli essenziali, accanto al servizio di segretariato sociale, il « servizio sociale professionale », che tra le proprie funzioni di presa in carico ha proprio quella della valutazione. Quanto alla costituzione di *équipe* multidisciplinari, anche in questo caso si tratta di un coordinamento tra servizi già previsto a legislazione vigente, atteso che tra i principi generali della legge n. 328

del 2000 si dispone con riferimento al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro (articolo 3, comma 2, lettera a)), mentre i piani regionali per l'attuazione della legge provvedono « in particolare, all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro » (articolo 18, comma 6). Le regioni e le province autonome, quindi, dovranno disciplinare il servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 con riferimento al servizio sociale professionale.

Fa presente che l'articolo 6 individua i principi generali per la definizione dei progetti personalizzati, la cui sottoscrizione è condizione necessaria all'erogazione del beneficio (comma 1). I progetti devono individuare: gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del ReI; gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico (commi 3, 4 e 5). I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, le cui attività sulla base di specifici accordi possono essere incluse nella progettazione personalizzata. Il progetto personalizzato è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili. I commi da 6 a 11 indicano i principi a cui deve ispirarsi la progettazione, mentre il comma 12 prevede la possibilità di orientare le pratiche territoriali mediante linee guida approvate con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Da ultimo, il comma 13 classifica il progetto personalizzato come livello essenziale delle prestazioni.

Osserva, poi, che l'articolo 7 individua gli specifici interventi e servizi che necessitano di rafforzamento a seguito dell'attuazione del ReI, come specificata ai sensi degli articoli 5 e 6. Si tratta di interventi riferibili all'area dei servizi sociali e individuati al comma 1 nelle seguenti misure: segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. A questi servizi, ai sensi dei commi 2 e 3, è destinata una quota del Fondo povertà, fissata in 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il rafforzamento della rete territoriale dei servizi attraverso un finanziamento strutturale, come stabilito anche dal memorandum per l'attuazione del ReI, risponde alla necessità di prevedere un incremento graduale dei beneficiari, possibile solo attraverso il potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, affinché quest'ultimo risulti in grado di accogliere le richieste di tutte le persone in povertà assoluta, e a quella di non ridurre il ReI a un mero trasferimento economico, ma renderlo vera e propria presa in carico che mira all'inclusione lavorativa e sociale, sulla scorta delle esperienze delle diverse misure di contrasto alla povertà presenti da decenni nei principali Paesi europei. La quota del Fondo sopra citata è attribuita agli ambiti territoriali. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, si definiscono i criteri di riparto delle risorse al complesso

degli ambiti di ciascuna regione, mentre spetta a ciascuna regione stabilire i criteri di riparto per gli ambiti di propria competenza. Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. In questa ipotesi le risorse per il rafforzamento dei servizi, previa richiesta delle regioni, sono trasferite direttamente sul bilancio regionale per il successivo riparto agli ambiti territoriali, comprensivo della quota regionale. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. Al comma 8 si prevede che « al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali » nel 2017 una quota di 212 milioni di euro sia trasferita alle regioni nelle modalità del fondo nazionale per le politiche sociali. A decorrere dal 2018, una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, pari a 20 milioni, è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Gli articoli dall'8 al 16 stabiliscono le modalità attuative del ReI. In particolare, l'articolo 8 detta i principi con cui deve operare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato dal legislatore quale strumento amministrativo per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all'incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime. Sono in particolare stabiliti i parametri che possono essere modificati (comma 1), l'ordine di priorità (comma 2), la possibilità di introdurre una scala di valutazione del bisogno come criterio ulteriore di selezione dei beneficiari in caso le risorse

aggiuntive non siano sufficienti alla copertura universale delle famiglie in condizioni di povertà, come specificate nel decreto (comma 3), la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse « laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una inequivoca e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente » (comma 4). Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata (comma 5).

L'articolo 9 individua le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI. Ai sensi del comma 1, la domanda per il ReI è presentata nei punti per l'accesso al ReI o in altra struttura individuata dal comune. Le informazioni contenute nella richiesta sono comunicate per via telematica all'INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, contemporaneamente alla verifica da parte dei comuni dei requisiti di soggiorno e residenza. In caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS, che provvede a disporre il beneficio per il tramite della Carta acquisti, che viene denominata Carta ReI.

L'articolo 10 dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE sia effettuata con modalità precompilata. A tal fine si dispone una cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate. Si evidenzia che, attualmente, lo scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle entrate è già attivato a fini ISEE. Con la riforma adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, la dichiarazione, infatti, è « post-compilata », nel senso che le informazioni reddituali disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate non sono richieste al cittadino in sede di dichiarazione, ma

direttamente utilizzate nel calcolo dell'ISEE. Con riferimento alle informazioni sul patrimonio mobiliare, anch'esse sono scambiate con l'INPS, al momento per la segnalazione di omissioni o difformità in sede di attestazione dell'ISEE. La modalità precompilata consente anche l'anticipo al 1° settembre dell'aggiornamento dell'avvio del periodo di validità della DSU contenente i dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Inoltre, in concomitanza con l'avvio della disponibilità della DSU precompilata si prevede un'estensione delle fattispecie per cui è prevista la possibilità di ottenere un «ISEE corrente», oggi disponibile solo quando a una variazione della situazione lavorativa si associ una riduzione dell'ISR superiore al 25 per cento. Il comma 5 dispone che sia sufficiente il verificarsi di una delle due condizioni sopra richiamate ai fini dell'ottenimento dell'ISEE corrente.

Fa presente che l'articolo 11 chiarisce i limiti della compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, per coloro che variano la propria situazione lavorativa durante la fruizione del ReI o l'abbiano variata prima, non rilevando su base annua i redditi nell'ISEE, è previsto che l'ISEE sia ricalcolato, ai soli fini della verifica della permanenza del requisito o del suo possesso in caso di non già beneficiari per il ReI sulla base della dichiarazione del reddito annuo previsto effettuata dal lavoratore.

L'articolo 12 disciplina le sanzioni per beneficiari del ReI, distinguendo a seconda di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato ovvero sanzioni, anche di natura economica, a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE. È l'INPS a irrogare le sanzioni sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse. Nel caso dell'ipotesi sanzionatoria più grave, la decadenza, il ReI può essere richiesto a patto che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza. È fatta salva la restituzione dell'indebitato nei confronti dell'ente erogatore.

L'articolo 13 disciplina le funzioni dei comuni per l'attuazione del ReI. L'attuazione amministrativa del ReI, oltre che in capo ad INPS con riferimento alla concessione del beneficio e alle successive disposizioni per il versamento, è principale responsabilità dei comuni, che la esercitano in forma singola o associata, comunque coordinandosi a livello di ambito territoriale (comma 1), al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione, agevolando contestualmente la programmazione e l'integrazione degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti. Al comma 2 le funzioni dei comuni, che si coordinano a livello di ambito, sono declinate nel dettaglio: si tratta di funzioni inerenti la progettazione e i sostegni in capo al sistema degli interventi e dei servizi sociali o di funzioni comunque ordinariamente previste a legislazione vigente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 328 del 2000.

L'articolo 14 disciplina le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI. Si tratta principalmente delle funzioni programmatiche proprie delle regioni, che sono tenute ad adottare, entro un certo termine, un Piano regionale per la lotta alla povertà quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI (comma 1). In particolare, il Piano regionale assicura l'individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata del ReI (comma 2), la programmazione degli specifici utilizzi della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (comma 3), le modalità di collaborazione in rete dei diversi servizi territoriali (comma 4), le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi da parte delle regioni e delle province autonome nei confronti degli enti locali inadempienti (comma 5). Si tratta delle funzioni proprie delle regioni previste dalla Costituzione e dalla legislazione vigente (in particolare, dall'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000). I commi da 6 a 8 disciplinano le modalità con cui le regioni e le province autonome, a valere su risorse proprie,

possono incrementare la platea dei beneficiari o il beneficio per i residenti nel territorio di competenza integrando a tal fine con risorse proprie commisurate alla portata dell'intervento.

L'articolo 15 disciplina le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI. Al Ministero sono attribuiti i compiti in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale (comma 1). Anche a tal fine, al comma 2 si prevede l'istituzione presso il Ministero di uno specifico servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, all'interno della costituenda Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Le funzioni di tale servizio sono le seguenti: monitoraggio dell'attuazione del ReI (anche mediante la predisposizione di un Rapporto annuale, di cui al comma 4); diffusione delle conoscenze; predisposizione di protocolli formativi e operativi; identificazione degli ambiti territoriali che presentino particolari criticità; promozione di interventi di tutoraggio; segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà, di cui all'articolo 16. Per il monitoraggio del ReI è istituita la Banca dati ReI (comma 3) come specifica sezione del Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS) di cui all'articolo 24. Al Ministero sono attribuiti altresì compiti di valutazione del ReI cui il Ministero provvede mediante una riorganizzazione delle proprie strutture, meglio specificata all'articolo 22. In particolare, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è costituita riassorbendo i compiti della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e mediante il trasferimento di un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione. I compiti di monitoraggio e valutazione, accompagnamento dei territori e segreteria tecnica degli organismi sopra citati devono essere svolti nell'ambito delle spese di funzionamento della

Direzione, oltre che con il concorso, ove compatibili, delle risorse del PON « Inclusion ».

Fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del ReI, anche avvalendosi dell'INAPP. La valutazione è operata secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.

L'articolo 16 istituisce il Comitato per la lotta alla povertà e l'Osservatorio sulle povertà. Il Comitato costituisce un organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo finalizzato all'attuazione del ReI (comma 1). Ne fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo presiede, il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti delle regioni e dei comuni, e l'INPS come invitato permanente (comma 2).

Esso svolge i seguenti compiti: promozione dell'attuazione del ReI mediante scambio di buone pratiche ed esperienze locali; proposta delle linee guida per l'attività di valutazione del bisogno dei nuclei beneficiari e di progettazione; partecipazione alla definizione di atti di coordinamento operativo; monitoraggio (comma 3). Si tratta di attività che fanno parte dell'ordinario confronto tra i diversi livelli di governo per politiche di comune interesse.

Segnala che analoghi tavoli e gruppi di lavoro sono già operativi con riferimento al SIA e, pertanto, l'istituendo Comitato ne rappresenta una istituzionalizzazione, data la rilevanza che il ReI strutturalmente assumerà nel panorama delle politiche di welfare nazionali.

Quanto all'Osservatorio sulle povertà, si tratta di un organismo di programmazione e monitoraggio partecipato delle politiche di contrasto alla povertà (comma 4). Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni responsabili ai diversi livelli di governo, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'Istat, ne fanno parte, infatti, le parti sociali, gli enti del

Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà ed esperti, in numero massimo di tre (comma 5).

L'Osservatorio predispone un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema; promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale; esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI (comma 6).

Procede, quindi, ad illustrare il contenuto degli articoli 17, 18 e 19, che attuano la delega sul riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.

In particolare, l'articolo 17 prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 il SIA non sia più riconosciuto, fatte salve le erogazioni in corso per la durata prevista e la possibilità di scegliere di transitare al ReI. Ne consegue che il SIA – erogato su base bimestrale ai sensi della disciplina vigente – non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1 novembre 2017.

Nella transizione dal SIA al ReI non vi è comunque soluzione di continuità quanto all'erogazione del beneficio economico per i nuovi richiedenti: infatti, mentre nell'ultimo bimestre dell'anno è prevista l'erogazione del SIA per chi ne ha fatto richiesta nel bimestre precedente, a partire dal 1° gennaio 2018 (per le domande presentate a partire dal 1° dicembre 2017) è prevista – su base mensile – l'erogazione del ReI. La richiamata disposizione reca, inoltre, la disciplina transitoria destinata ai soggetti che risultano già ammessi al SIA prima della sua soppressione, in particolare prevedendo la possibilità per i soggetti che ne sono beneficiari di richiederne la trasformazione in ReI.

Più precisamente, coloro ai quali il SIA è stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, possono: continuare a percepire il SIA, erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 16 marzo 2017, relativo all'allargamento del Sostegno per l'inclusione

attiva (SIA), per il 2017; richiedere, se in possesso dei requisiti necessari, la trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo, ove necessario, l'adeguamento del progetto personalizzato, la cui durata, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, può prescindere dalla durata del beneficio economico. Per il 2018, l'eventuale integrazione del beneficio economico risultante dal passaggio dal SIA al ReI, è posta a carico del Fondo povertà; scegliere di non richiedere la trasformazione del SIA in ReI e successivamente, se in possesso dei requisiti richiesti, richiedere il ReI senza soluzione di continuità nell'erogazione e comunque non prima della data del 1° dicembre 2017. Anche in questo caso, l'intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del ReI.

L'articolo 18 prevede che, a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI (assegno di disoccupazione) non sia più concesso, se non per coloro che abbiano concluso la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) nel 2017 (ai sensi dell'attuale regolamentazione della disciplina, la domanda è presentata all'INPS entro il termine di decadenza di trenta giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI). La dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2017 è di 118 milioni, nel 2018 di 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Pertanto a decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello schema di decreto, il Fondo povertà è incrementato di 48 milioni di euro.

Ai sensi del successivo articolo 19, dal 2018 la Carta acquisti richiesta da nuclei familiari con bambini è completamente riassorbita nel beneficio economico del ReI laddove ricorrano le condizioni per quest'ultimo beneficio. I risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo Carta acquisti confluiscono nel Fondo povertà, secondo modalità stabilite dalla disposizione medesima.

Rileva che, in esito al riordino delle prestazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'articolo 20 fissa i limiti di spesa che devono essere rispettati in ciascun anno. La dotazione finanziaria del Fondo povertà per il 2018 è pari a 1.759 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, è pari a 1.845 milioni di euro.

Considerata la quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi secondo quanto previsto dall'articolo 7, i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico del ReI sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il comma 2 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare. Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 3). Il comma 4, secondo i principi dettati dalla delega, stabilisce che le risorse afferenti al Fondo povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa. Il comma 5 prevede la possibilità, nel rispetto dei limiti di spesa fissati in ciascun anno, che le risorse non attribuite ai beneficiari del ReI e non trasferite agli ambiti per il rafforzamento dei servizi territoriali, possano essere utilizzate per varie finalità volte ad agevolare

l'attuazione del ReI e rafforzarne l'efficacia. Le risorse disponibili e le attività finanziate sono individuate in ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo di coordinamento nazionale in materia di politiche sociali (comma 1), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni e dei comuni (comma 2) e dell'INPS come invitato permanente (comma 3). La Rete è anche sede di confronto con parti sociali e rappresentanti del Terzo settore (comma 4), articolandosi a livello regionale e di ambito territoriale (comma 5). I compiti della Rete sono principalmente di programmazione sull'utilizzo dei tre fondi sociali nazionali maggiori (il Fondo nazionale per le politiche sociali – 300 milioni di euro strutturali – il Fondo per le non autosufficienze – 450 milioni di euro strutturali – la quota del Fondo povertà destinata ai servizi territoriali – 277 milioni di euro strutturali) mediante specifici Piani nazionali (comma 6), «nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale» (comma 7). Inoltre, al fine di garantire maggiore omogeneità negli interventi, la Rete è responsabile dell'elaborazione di «linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (comma 8) e, al fine di facilitare l'interlocuzione in sede di Conferenza Unificata, esamina preventivamente il Piano per la lotta alla povertà e formula proposte e pareri in materia di politiche sociali (comma 9).

Il comma 10 dispone che dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, in particolare prevedendo che per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. La Rete è una sede di confronto istituzionale e di consultazione di parti sociali e Terzo settore, funzioni ordinariamente svolte a legislazione vigente, ma che con l'articolo 21 vengono normativamente ordinate al fine di migliorare l'efficacia del coordinamento in materia di politiche sociali, introducendo strumenti di programmazione nazionale che permettono un utilizzo più omogeneo delle risorse, finalizzate alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Con riferimento alla segreteria tecnica, le funzioni sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle ordinarie risorse di funzionamento della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale (oggi Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali). La Direzione già svolge queste attività con riferimento agli atti propedeutici ai riparti del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, tipicamente preceduti da momenti di confronto politico e istituzionale con i diversi livelli di governo e con gli altri portatori di interesse, oltre che dal necessario confronto in sede tecnica con i rappresentanti regionali e dell'ANCI. Resta ferma, con riferimento alla lotta alla povertà, la specifica articolazione tecnica della Rete costituita dal Comitato di cui all'articolo 16, comma 1, di cui la medesima direzione fornisce parimenti segreteria tecnica.

Fa presente che l'articolo 22, in relazione ai compiti attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, che viene soppressa. Il Ministero assicura inoltre mediante specifici atti di indirizzo dell'ANPAL (Agenzia per le politiche attive), nell'ambito di pro-

grammi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, il coordinamento tra le politiche di contrasto alla povertà e le politiche di promozione dell'occupazione.

L'articolo 23 individua alcuni principi generali per un'offerta territoriale integrata tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute e per la gestione associata dei servizi sociali. In particolare, le regioni e le province autonome promuovono con propri atti di indirizzo accordi tra i diversi servizi (comma 1), delimitano « ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro » (comma 2), individuano forme di gestione associata degli interventi e dei servizi sociali « finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile » (comma 5). Si dettano dunque principi per rendere più efficace ed efficiente l'azione delle amministrazioni, potenzialmente generando una migliore offerta di servizi per i cittadini.

L'articolo 24 istituisce il Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS). In materia era andata sviluppandosi una disciplina, non sempre organica, con l'istituzione dapprima del sistema informativo dell'ISEE (articolo 5 del decreto legislativo n. 130 del 2000, poi abrogato con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che ha sua volta disciplinato il medesimo sistema), poi del sistema informativo dei servizi sociali (articolo 21 della legge n. 328 del 2000), del casellario dell'assistenza (articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010), della banca dati delle prestazioni sociali agevolate (articolo 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, poi ricondotto in sede attuativa a sezione del casellario).

L'articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 5 del 2012, in un contesto di semplificazione, aveva previsto l'unitarietà dei flussi connessi ai citati sistemi e banche dati, disciplinando al contempo

forme di collegamento al nuovo sistema informativo sanitario. Il NSISS fornisce una opportuna cornice unitaria, permettendo anche un rafforzamento ed un adeguamento alle necessità di monitoraggio derivanti dall'attuazione del ReI, e provvedendo a integrare e sostituire il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell'assistenza, così soppressi (comma 2). In particolare il NSISS si articola in un sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – che ricalca la struttura del casellario dell'assistenza (di cui si tiene ferma la regolamentazione attuativa) associata a quella del sistema informativo ISEE (disciplinato in sede di regolamentazione dell'ISEE medesimo, anch'essa fatta salva) – e in un sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, rappresentativo delle caratteristiche dei servizi attivati a livello locale e delle professioni e degli operatori sociali coinvolti (comma 3). La Banca dati ReI costituisce una specifica sezione dei citati sistemi informativi (comma 9), di cui si prevede il collegamento con i sistemi informativi del lavoro e dell'istruzione, mentre con riferimento alle prestazioni per le persone con disabilità e non autosufficienti, al comma 10 si rinnovano le disposizioni in merito all'integrazione con il nuovo sistema informativo sanitario (prima citata) e con la banca dati del collocamento mirato (anche tale collegamento è previsto a legislazione vigente, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015).

Fa presente, poi, che gli articoli 25, 26 e 27 dettano le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 25 fissa alla data del 1° dicembre 2017 l'avvio della domande per il ReI, che comincerà quindi ad essere erogato dal 1° gennaio 2018. Solo per il primo anno il ReI potrà essere erogato pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto persona-

lizzato, a regime considerata strettamente necessaria per l'avvio delle erogazioni. La comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dovrà comunque essere trasmessa decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione, pena la sospensione del beneficio. Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio afferenti a soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA nel bimestre settembre-ottobre 2017 (l'ultimo di erogazione per coloro che per primi sono entrati nel programma) per permettere loro di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del beneficio economico laddove dovessero ricorrere le condizioni per richiedere successivamente il ReI.

Gli articoli 26 e 27, infine, prevedono abrogazioni di alcune disposizioni normative e la disciplina sull'entrata in vigore del provvedimento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che la discussione sul provvedimento in esame si possa avviare nella seduta successiva.

Filippo FOSSATI (MDP) auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando che il tema sollevato dal collega Fossati sarà oggetto del successivo ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni*) 68

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 77

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Emendamenti C. 3343-A Fiano (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 69

5-11798 Sisto: Sul potenziamento dell'organico e del parco macchine dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi 69

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 80

5-11799 Invernizzi: Sulla tutela della sicurezza nel quartiere Ortica di Milano 69

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 82

5-11800 Parisi: Sull'attribuzione del premio di maggioranza nell'ambito delle elezioni amministrative 70

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 83

5-11803 Fiano: Sulle iniziative per contrastare la diffusione dei « matrimoni forzati » 70

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 84

5-11805 Plangger: Su alcune procedure di gara indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno 70

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) 86

5-11899 Costantino: Sulle iniziative per garantire il rispetto della Convenzione internazionale sulla ricerca e sul salvataggio marittimo 71

ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta) 88

5-11900 Toninelli: Sull'operato delle Forze dell'ordine durante una manifestazione in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma 71

ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta) 90

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (*Seguito dell'esame e rinvio*) 72

ALLEGATO 9 (Proposta di testo unificato del relatore) 91

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 10 (Documento finale approvato)	93
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Emendamenti C. 3343-A Fiano.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.40.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11798 Sisto: Sul potenziamento dell'organico e del parco macchine dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria, chiedendo quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, di fronte all'emergenza incendi del periodo estivo, per ampliare il parco «macchine» e rendere disponibili i 23 milioni di euro per il potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco nonché per incrementare il numero dei velivoli necessari per intervenire tempestivamente sullo spegnimento degli incendi.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Accoglie positivamente la risposta del rappresentante del Governo relativa al parco macchine, pur facendo notare che l'Esecutivo ha più volte cambiato orientamento sull'argomento. Si dichiara

assolutamente insoddisfatta, al contrario, per la parte della risposta relativa al potenziamento dell'organico e alle assunzioni, tema sul quale ritiene che l'Esecutivo stesso persegua una politica al ribasso. Fa notare che su tale aspetto il Governo, di solito ricorre ad atti di urgenza per i motivi più disparati, avrebbe dovuto fronteggiare in modo adeguato l'emergenza connessa allo spegnimento degli incendi, che peraltro risultava ampiamente prevedibile.

5-11799 Invernizzi: Sulla tutela della sicurezza nel quartiere Ortica di Milano.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, che fa seguito a una petizione presentata dai residenti del quartiere Ortica di Milano per lamentare la mancanza di sicurezza nel loro quartiere e chiedere il ripristino della legalità. Con l'interrogazione si chiede quindi al Governo quali iniziative intenda assumere per rispondere alle esigenze poste dalla suddetta petizione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cristian INVERNIZZI (LNA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e tramite lui ringrazia anche la Questura di Milano per il lavoro svolto. Osserva che la situazione del quartiere Ortica è simile a quella di altri quartieri periferici delle grandi città. Con l'interrogazione in titolo ci si è posti l'obiettivo di sollecitare il Governo a lavorare per la riqualificazione delle periferie, dove purtroppo esistono siti abbandonati e in condizioni di degrado che diventano terra di nessuno e copertura per azioni criminali. In tal senso prende atto dalla risposta del Sottosegretario dell'impegno profuso dal Governo nel bonificare uno di questi siti ubicato appunto nel quartiere Ortica.

5-11800 Parisi: Sull'attribuzione del premio di maggioranza nell'ambito delle elezioni amministrative.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, chiedendo di quali elementi disponga il Ministro interrogato in relazione a quanto esposto nell'interrogazione in oggetto e se non intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di chiarire la corretta interpretazione della normativa vigente, anche in vista delle imminenti elezioni provinciali.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa notare che il Ministero avrebbe dovuto fare chiarezza sui fatti esposti nella sua interrogazione, relativi alle elezioni del sindaco di Avezzano e del Consiglio comunale, tenuto conto dei verbali discordanti redatti, nel primo e nel secondo turno, dalla commissione elettorale, in ordine al superamento o meno del 50 per cento dei voti validi da parte di uno dei gruppi di liste. Evidenziato, peraltro, che, tra il primo e il secondo turno, sono intercorsi cambiamenti nella composizione della commissione elettorale, ritiene si sia in presenza di una incongruenza che possa far pensare ad una dichiarazione falsa, volta a favorire l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco risultato vincente al ballottaggio. Evidenzia come la necessità di far luce sulla vicenda – a prescindere dall'inchiesta in corso, richiamata dal rappresentante di Governo, della quale non si può far altro che attendere la conclusione – appare ancora più urgente considerata l'imminenza delle elezioni provinciali, in relazione alle quali vi è il rischio di un inquinamento della base elettorale – rappresentata dal Consiglio comunale eletto con quelle modalità – che

definisce non legittima e non rispondente alle volontà dei cittadini.

5-11803 Fiano: Sulle iniziative per contrastare la diffusione dei «matrimoni forzati».

Marilena FABBRI (PD) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria, che prende spunto da notizie di stampa in merito alla diffusione di matrimoni precoci e forzati, imposti a bambine e ragazze straniere che, secondo dati forniti da alcune associazioni, arrivano a duemila casi denunciati. Si tratta di una pratica che, anche se avviene fuori dal territorio italiano, viola i diritti di minori presenti nel nostro Paese e viola anche la legge italiana. Se, infatti, non esiste una norma specifica in materia, valgono le disposizioni del diritto di famiglia. Con l'interrogazione si chiede al Governo se è a conoscenza di tale fenomeno e quale strategia intenda intraprendere per contrastarlo. Osserva, infine, che con l'approvazione della legge sulla cittadinanza ai minori, attualmente all'esame del Senato, si potrebbero garantire in modo più efficace i diritti di queste bambine e ragazze.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario. Constata, infatti, che il fenomeno è monitorato dal Governo anche se non è ancora configurato come reato. Si augura al proposito che si concluda in tempi brevi l'*iter* delle proposte di legge in materia all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Sottolinea, al fine di contrastare il fenomeno in questione, l'importanza di una rete tra i soggetti istituzionali coinvolti, quali scuole e servizi sociali.

5-11805 Plangger: Su alcune procedure di gara indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è

firmatario. Evidenza che, sulla base di alcune segnalazioni, l'Anac ha analizzato le determinazioni a contrarre del dipartimento di pubblica sicurezza e, da quattro esposti, emerge l'anomalo gonfiarsi dei prezzi, l'inadeguata programmazione della spesa, la mancanza di trasparenza, concorrenza e rotazione tra imprese che vengono invitate direttamente alle procedure negoziate dove spesso cambiano perfino i capitolati tecnici e di prezzo, in danno delle ditte che non avevano partecipato o erano state escluse come accaduto in maniera eclatante in occasione di una gara per l'acquisto di 2.300 giubbotti antiproiettile. Chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per evitare il ripetersi di tali gravi violazioni.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), replicando, fa presente che non può ritenersi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa non appare idonea a fugare del tutto i dubbi relativi allo svolgimento delle procedure di acquisto descritte nell'interrogazione in oggetto. Evidenziato che il rappresentante del Governo ha altresì eluso il quesito relativo alle iniziative che il Ministero intende intraprendere per evitare il ripetersi di tali gravi violazioni, fa presente che continuerà a monitorare la situazione, riservandosi di assumere altre iniziative volte a richiamare l'attenzione dell'Esecutivo.

5-11899 Costantino: Sulle iniziative per garantire il rispetto della Convenzione internazionale sulla ricerca e sul salvataggio marittimo.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, volta a chiedere al Governo quali iniziative intenda intraprendere per contrastare l'azione di un gruppo di

estrema destra europeo che, tramite l'uso della nave C-Star, noleggiata e in arrivo al porto di Catania, si pone l'obiettivo, in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, nota come convenzione SAR, di disturbare l'azione di Organizzazioni non governative tesa al salvataggio di vite umane.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario. Fa presente che il tragitto della nave in questione è tracciabile dai radar e che la stessa presumibilmente arriverà a Catania entro cinque giorni, quindi ancora in tempo per chiedere l'approdo in quel porto. Con l'interrogazione si chiedeva al Governo cosa voglia fare per impedire la commissione di reati e la violazione del diritto internazionale. Purtroppo deve constatare che il Governo non considera la questione rilevante e rinvia il problema, mentre al contempo si propone di chiudere l'approdo ai porti italiani alle navi delle Organizzazioni non governative. Esprime preoccupazione per la disparità di trattamento usata dal Governo.

5-11900 Toninelli: Sull'operato delle Forze dell'ordine durante una manifestazione in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma.

Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria che nasce dalla notizia diffusa dalla stampa della denuncia di un giovane, reo di aver criticato in una piazza di Roma il decreto-legge sull'immigrazione del ministro Minniti. Si chiede come sia oggi possibile che sia perseguibile il reato di vilipendio alle istituzioni, mediante il quale, in realtà, si limita la libertà d'opinione. Con l'interrogazione si chiede al Governo di conoscere i dettagli sulla questione in oggetto, che

pone gravi quesiti sul mantenimento delle garanzie democratiche.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Federica DIENI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Sottosegretario. Infatti, mentre ci si pone il problema del reato di apologia del fascismo, si denuncia chi esprime un'opinione avversa a un Ministro, cosa che ricorda quel passato regime probabilmente più di alcuni simboli, come il saluto romano, che si vogliono punire.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2017.

Massimo PARISI (Misto-ALA-MAIE), *relatore*, deposita una proposta di testo unificato (*vedi allegato 9*) che illustra. Il

testo riprende in parte i contenuti della proposta di legge C.4200 di cui è primo firmatario. Rispetto a quell'originaria impostazione, ha ritenuto di espungere, come suggerito anche dai rappresentanti dell'ANCI nel corso della loro audizione, la disposizione che introduceva il doppio turno anche per i comuni inferiori a 15.000 abitanti. Ha inserito nel testo anche alcuni temi trattati da altre proposte abbinata, come quello di risolvere il problema cosiddetto dell'anatra zoppa, cioè la convivenza tra sindaco e una maggioranza diversa. Il testo unificato prevede che il premio di maggioranza si assegna a chi vince, anche per evitare quelle interpretazioni difformi che avvengono attualmente. L'altra questione affrontata dal testo unificato concerne la questione del rapporto tra la funzione di consigliere e quella di assessore che viene risolta eliminando l'incompatibilità tra le due cariche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il seguito dell'iter del provvedimento sarà stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

(COM(2017)239 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, ricorda di aver presentato nella scorsa seduta una proposta di documento finale in relazione al provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale del presidente (*vedi allegato 10*).

Delibera altresì di trasmettere i documenti approvati al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(COM(2016) 881 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.

(COM(2016) 882 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

(COM(2016) 883 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di tre proposte di regolamento della Commissione europea (COM(2016) 881, COM(2016) 882 e COM(2016)883).

Si tratta di un complesso intervento normativo attraverso il quale la Commissione europea intende riformare e aggiornare la disciplina vigente in materia di Sistema di informazione Schengen (SIS).

Il Sistema è una sorta di grande banca dati recante informazioni su persone e beni. Alla sua creazione si è pervenuti a seguito della abolizione dei controlli alle frontiere interne tra i Paesi che hanno aderito alla disciplina Schengen. L'eliminazione dei controlli, volta a facilitare la libertà di circolazione, è appunto compensata dalla creazione di una banca dati per individuare i cittadini di paesi terzi non autorizzati ad entrare nello spazio Schengen; di soggetti ricercati per l'arresto ai fini dell'estradizione; di persone – in particolare di minori – scomparse; di talune categorie di beni rubati o utilizzati per compiere reati.

Le informazioni inserite nella banca dati sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri oltre che dei competenti organismi delle istituzioni dell'Unione europea.

Peraltro, già in base alla normativa vigente gli Stati membri possono scambiare ulteriori e più dettagliate informa-

zioni avvalendosi dei cosiddetti uffici Sirene (*supplementary information request at the national entries*); nel nostro Paese l'ufficio Sirene è collocato presso il Ministero dell'interno.

A fine 2016, il SIS conteneva una mole assai consistente di dati (circa 70 milioni di registrazioni) ed era stato consultato 2,9 miliardi di volte.

Avvalendosi dei dati resi disponibili dal SIS è stato possibile procedere a ben 25 mila arresti; rifiutare l'ingresso o il soggiorno nello spazio Schengen a circa 80 mila persone e individuare più di 12 mila persone scomparse.

Sono stati infine risolti più di 97 mila casi riguardanti furti di veicoli, falsi documenti di identità o di viaggio, furti di armi da fuoco e di altri beni.

Nonostante i positivi risultati conseguiti, il Sistema Schengen, a giudizio della Commissione europea, necessita di un aggiornamento in relazione all'emersione di due fenomeni la cui gestione risulta assai problematica per le istituzioni europee e per gli Stati membri. Si tratta, per un verso, della gestione degli ingenti flussi migratori e della recrudescenza del fenomeno terroristico.

Proprio le dimensioni sempre più preoccupanti di questi due fenomeni hanno indotto la Commissione europea a metter mano alla normativa vigente attraverso una riforma molto puntuale che si distribuisce appunto nelle tre proposte di regolamento all'ordine del giorno, di cui una (COM(2016) 881) interviene su materie attualmente non disciplinate vale a dire l'utilizzo del sistema di informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente all'interno dell'Unione europea.

In estrema sintesi, il complesso delle disposizioni recate dalle proposte di regolamento in esame mira a obbligare gli Stati membri a segnalare nel SIS tutti i casi in cui sia stato adottato un divieto di ingresso nei confronti di cittadini terzi; armonizzare le procedure adottate attraverso l'istituzionalizzazione della consultazione come modalità ordinaria di collaborazione fra autorità di vari Paesi; sem-

plificare e agevolare l'uso del sistema di informazione SIS da parte di tutti gli utenti abilitati.

Più in particolare, venendo al contenuto delle singole modifiche alla disciplina già in vigore ovvero delle sue integrazioni, merita evidenziare la trasformazione da facoltativo ad obbligatorio dell'inserimento delle informazioni all'interno del SIS relativamente ai cittadini di Paesi terzi che soggiornino irregolarmente all'interno dell'Unione europea; la previsione di una specifica procedura volta a coordinare le attività di diversi Stati membri che risultino contraddittorie quanto al trattamento di cittadini di Paesi terzi. In sostanza, nel caso in cui uno Stato membro intenda rilasciare un permesso di soggiorno nei confronti di un soggetto che già sia stato destinatario di una segnalazione finalizzata al respingimento da parte di altro Stato membro, si prevede l'obbligo di consultazione preliminare in modo da evitare orientamenti difformi. Peraltro, si stabilisce, in caso di persistenza di diversi orientamenti, il principio per cui prevale la decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare nello Stato membro con una sorta di favor su cui sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Un secondo gruppo di modifiche concerne l'ampliamento delle informazioni suscettibili di essere oggetto di segnalazioni ai fini del respingimento o del rifiuto del soggiorno. Tra le informazioni ulteriori che dovrebbero essere inserite nel sistema SIS merita segnalare l'eventuale coinvolgimento in attività di tipo terroristico; la specifica del reato di cui il soggetto interessato si sia reso colpevole; gli estremi dei documenti di identità, le fotografie e le immagini digitali e quelle palmari.

L'ampliamento dell'ambito dei dati e delle informazioni che devono essere trasmesse al SIS valorizza significativamente lo strumento e lo pone in condizioni di essere più efficace ai fini della prevenzione del contrasto di comportamenti illeciti.

Per quanto concerne, in particolare, le impronte digitali e palmari e le immagini facciali, occorre segnalare che con la pro-

posta in esame viene resa obbligatoria la consultazione nel caso in cui l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo.

Si introducono, poi, disposizioni puntuali per quanto concerne il diritto di accesso alla banca dati a favore delle autorità nazionali competenti e delle agenzie europee competenti per materia (EUROPOL, neocostituita Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera ed ETIAS).

È comunque stabilito che i dati inseriti siano adeguatamente protetti. Viene a tale proposito anche modificato il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni riguardanti respingimenti o rifiuti di soggiorno stabilito in cinque anni, salvo prolungamento per il quale è riconosciuta una certa discrezionalità agli Stati membri. In ogni caso, l'interessato ha diritto di accedere ai dati e di ottenerne la rettifica, se inesatti, ovvero la cancellazione, se archiviati illecitamente.

Per quanto concerne la proposta di regolamento COM(2016) 881, vertente sulla delicata materia di rimpatri di cittadini di Paesi terzi che soggiornino irregolarmente o nei confronti dei quali le autorità nazionali competenti abbiano emesso una decisione di rimpatrio, si stabilisce l'obbligo di ciascuno Stato membro di designare un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari.

È inoltre stabilito che il sistema SIS centrale debba notificare agli Stati membri tutte le informazioni che abbia a disposizione sulle segnalazioni riguardanti i rimpatri per i quali sia scaduto il termine per la partenza volontaria.

Per quanto concerne la cancellazione delle segnalazioni, la Commissione europea prospetta l'eventualità di un successivo ulteriore intervento normativo che dovrebbe regolare i casi in cui delle informazioni si possa tenere traccia anche dopo che siano state attuate le decisioni di rimpatrio, qualora il soggetto interessato rientri nel territorio dell'UE e ne venga constatato il soggiorno irregolare. È questa una eventualità tutt'altro che infrequente, come dimostrano le cronache degli ultimi

mesi, per cui si potrebbe valutare con il Governo l'eventualità di disciplinare tale fattispecie già nell'ambito del pacchetto di proposte al nostro esame qualora in sede negoziale si registrasse un orientamento favorevole in tal senso.

Si introducono, quindi, rilevanti modifiche anche al regime di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel sistema SIS riconoscendone il diritto alle autorità nazionali responsabili delle identificazioni di cittadini di Paesi terzi; alle autorità responsabili delle verifiche di frontiera; alle autorità responsabili dei rimpatri e ad Europol e alla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

La terza proposta di regolamento (COM(2016)883), apporta significative modifiche alla normativa vigente per quanto concerne le segnalazioni su persone e cose ai fini della cooperazione di giustizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Nel dettaglio, la disciplina proposta ricalca in larga parte quella prevista dalle altre due proposte di regolamento relative, rispettivamente, alle verifiche di frontiera e ai rimpatri.

Merita, in particolare, segnalare le novità relative all'inserimento nel SIS di fotografie e immagini facciali, dati dattiloscopici e un profilo DNA quando si tratti di persone scomparse, da proteggere o di minori a rischio sottrazione.

Allo scopo di rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le autorità di polizia e quelle giudiziarie, si amplia il novero delle informazioni che possono essere inserite e conservate nel sistema SIS inserendo l'eventuale coinvolgimento in attività di terrorismo; copia dei documenti di identità e di viaggio; tutti i dati utili a identificare ignoti che si presume siano responsabili di reati; segnalazioni preventive qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minore da parte di un genitore; alcune categorie di oggetti attualmente non contemplati (documenti falsificati, veicoli elettrici, oltre a quelli già previsti a benzina o diesel; banconote falsificate e apparecchiature informatiche).

Si interviene poi sulle norme relative ai controlli, introducendo una nuova tipologia, il cosiddetto controllo di indagine, che consente di interrogare la persona in modo più approfondito.

Al riguardo, va segnalato che il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, esprime perplessità sui cosiddetti controlli di indagine per il timore che gli stessi non risultino compatibili con il vigente ordinamento nazionale per cui la libertà personale può essere limitata solo previo provvedimento dell'autorità giudiziaria e non per iniziativa esclusiva dell'autorità di polizia.

In conclusione, evidenzia che si è in presenza di un intervento molto articolato attraverso il quale la Commissione europea intende rispondere alle crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica nei confronti di fenomeni che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza collettiva e che suscitano forte allarme sociale.

Le modifiche prospettate, ampliando le tipologie di informazioni e di dati che alimentano il sistema SIS e favorendo una più diffusa circolazione delle stesse informazioni, sono dirette a potenziare l'effi-

cazia del sistema stesso allo scopo di monitorare soggetti e situazioni potenzialmente a rischio e prevenire il compimento di gravi reati.

Sottolinea che si tratta di una materia di grande delicatezza nella quale non si devono trascurare i profili che attengono alla tutela della *privacy* e alla salvaguardia dei diritti fondamentali che costituiscono valori imprescindibili per l'UE.

Osserva, infine, che le proposte della Commissione sembrano, in linea generale, ispirate all'obiettivo di trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse istanze da contemperare, ferma restando la necessità di procedere ad alcuni approfondimenti, in primo luogo con il Governo, su specifiche questioni che sono state in precedenza richiamate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni (Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130 e abb., recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni »;

considerato che l'articolo 1, comma 1, del testo elaborato, introduce nel codice penale – all'articolo 643-*bis*, nel titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, nell'ambito del capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode – il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili;

rilevato che tale illecito consiste nella condotta di chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona, che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi (reclusione da due a sei anni e multa da euro 400 a euro 3000);

preso atto, dunque, che la proposta di legge aggiunge una nuova fattispecie penale tra i delitti contro il patrimonio

mediante frode, per colpire condotte di frode in danno di soggetti in età avanzata, attualmente punite a titolo di truffa aggravata (articolo 640 del codice penale, con l'aggravante della minorata difesa, anche in riferimento all'età) o di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale);

considerata l'esigenza di valutare l'espressione « in ragione dell'età avanzata », alla luce del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;

ricordato che l'articolo 640 del codice penale (Truffa) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma);

ricordato altresì che attualmente l'articolo 643 del codice penale (Circonvenzione di persone incapaci) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso;

ricordato che, secondo la Cassazione, II sez., sentenza n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di « deficienza psi-

chica» ex articolo 643 del codice penale la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è «deficienza psichica» qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettuale che agevoli la suggestionalità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie;

rilevato che sul rapporto tra truffa e circonvenzione di incapaci recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sentenza 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del *ne bis in idem*, ha chiarito che ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifici o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa;

rilevato che, peraltro, l'articolo 2 del provvedimento in esame, introducendo nel codice penale l'articolo 643-ter, stabilisce che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

considerata l'esigenza di valutare tale articolo 2, capoverso Art. 643-ter, primo comma, alla luce dell'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, che, nel configurare la fattispecie di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, ammette anche ipotesi che prescindano da una effettiva dazione di denaro, beni o altra utilità;

considerato che l'articolo 4-bis del provvedimento in esame prevede l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (reclusione da 2 a 7 anni), mentre la nuova fattispecie

introdotta dall'articolo 1 si caratterizza per la minore gravità, senza che sia prevista alcuna clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato);

rilevata l'opportunità di precisare il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci, chiarendo altresì il concetto di vulnerabilità psicofisica previsto dalla norma in esame rispetto a quello di deficienza psichica;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ricordato, quanto al rapporto tra reato di pericolo e rispetto del principio di offensività, che per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 109 del 2016) rientra nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscono l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva;

valutata l'esigenza di modificare il titolo del provvedimento, la rubrica dell'articolo 1, nonché la rubrica del capoverso Art. 643-bis, al fine di inserire il riferimento all'età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di preci-

sare il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci;

b) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-*bis*, primo comma, valuti la Commissione di merito l'espressione «in ragione dell'età avanzata», alla luce

del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;

c) valuti la Commissione di merito l'articolo 2, capoverso Art. 643-*ter*, primo comma, in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-*bis*, alla luce di quanto specificato in premessa.

ALLEGATO 2

5-11798 Sisto: Sul potenziamento dell'organico e del parco macchine dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

gli onorevoli Sisto e Labriola chiedono quali iniziative si intendano adottare in relazione all'emergenza incendi del periodo estivo, per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per rendere disponibili le somme stanziata dalla legge di bilancio 2017 per il potenziamento dell'organico del Corpo medesimo, nonché per incrementare il numero degli aeromobili necessari al tempestivo spegnimento degli incendi.

Preliminarmente, sottolineo come la legislazione di settore affidi alle Regioni la competenza primaria in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento.

Ricordo anche che compete al Dipartimento della protezione civile garantire e coordinare sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato.

In tale quadro di riferimento, il Corpo nazionale, su richiesta delle Regioni, può concorrere alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, sulla base di specifici accordi stipulati con le Regioni medesime.

Per rilanciare tali strumenti pattizi, il Dipartimento dei vigili del fuoco si è fatto promotore della sottoscrizione di un apposito accordo-quadro tra il Governo e le Regioni, sancito il 4 maggio scorso nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

L'Accordo quadro integra ulteriormente l'insieme delle iniziative assunte dal Dipartimento dei vigili del fuoco per migliorare, su tutto il territorio nazionale,

l'efficacia degli interventi coordinati in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

Anche grazie a tale iniziativa, ad oggi, sono stati già sottoscritti o sono nella fase conclusiva 13 atti convenzionali con le Regioni che hanno manifestato interesse in tal senso; sono, inoltre, in corso interlocuzioni per la definizione di ulteriori due strumenti pattizi.

Si tratta di strumenti particolarmente significativi, in quanto consentono di rafforzare i dispositivi di lotta a terra agli incendi boschivi, grazie alla previsione di squadre aggiuntive del Corpo nazionale destinate allo specifico settore.

Venendo alla campagna antincendi boschivi in corso, rilevo come essa si stia caratterizzando per una particolare gravità degli eventi, che risultano in notevole aumento rispetto al *trend* degli ultimi anni. Basti pensare che il solo Corpo nazionale, dal 15 giugno sino al 18 luglio, ha effettuato più di 2.900 ore di volo, a fronte delle 733 dello scorso anno e più di 15.800 lanci d'acqua a fronte dei circa 3.600 dello stesso periodo del 2016. Inoltre, nel medesimo periodo, il Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile ha attivato ben 694 interventi dei mezzi aerei della flotta statale, su richiesta delle Regioni di volta in volta interessate.

Ricordo che tale flotta comprende anche vari aeromobili del Corpo nazionale e cioè 16 Canadair e 15 elicotteri.

Oltre ai predetti velivoli facenti parte della flotta nazionale a disposizione del COAU, il Corpo nazionale destina specifi-

camente alla lotta agli incendi boschivi anche 4 elicotteri, già appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Inoltre, presso i 15 reparti volo attualmente attivi a livello nazionale e le 2 basi temporanee attivate rispettivamente nelle Regioni Sicilia e Basilicata, sono dislocati 12 altri elicotteri del Corpo nazionale, destinati prioritariamente al compito istituzionale del soccorso tecnico urgente, che tuttavia possono essere dirottati in ambito boschivo nei casi in cui si registrino particolari necessità. In tempi strettissimi, ai predetti elicotteri se ne aggiungeranno altri 5, non appena saranno completate le imprescindibili operazioni di manutenzione programmata previste dalla legislazione di settore.

Aggiungo che il Corpo nazionale impiega 5 mezzi aerei per attività di ricognizione e di pronto trasferimento dei direttori delle operazioni di spegnimento. Anche a quest'ultimi mezzi, non appena conclusa la necessaria attività manutentiva, se ne aggiungeranno altri 3.

Venendo ai profili attinenti alla ripartizione del Fondo per il pubblico impiego di cui alla legge di bilancio 2017, effettivamente, in base a una prima ipotesi di riparto, le somme destinate alle assunzioni nel Corpo nazionale erano state stimate in 23 milioni di euro. Successivamente, si è optato per la destinazione di maggiori risorse, rispetto a quelle inizialmente preventivate, a un'altra finalità, cioè il riordino del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dello stesso Corpo nazionale.

Ragion per cui alle assunzioni straordinarie del Corpo nazionale è stata destinata la minore somma di circa 16 milioni, utili all'assunzione di 400 vigili del fuoco. Si tratta comunque di una cifra maggiore di quella che sarebbe spettata al Corpo nazionale rispetto alle Forze di polizia, in base al meccanismo di calcolo utilizzato

finora, imperniato solo sulla proporzione degli organici teorici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale.

Per quanto riguarda, infine, il potenziamento del parco macchine, rappresento che nell'ultimo quadriennio è stata avviata una fase di interventi normativi che, coniugando il rigore nell'impiego delle risorse con la certezza dei mezzi finanziari, rendessero possibile il mantenimento in efficienza delle risorse strumentali del Corpo nazionale.

Mi limito a menzionare i provvedimenti più recenti e cioè:

il decreto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018;

il decreto-legge 189 dello stesso anno, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente;

e, infine, la legge di bilancio 2017, che ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma pluriennale di finanziamento. Tali fondi non sono ancora contabilmente allocati nella dotazione finanziaria del Ministero dell'interno.

Tali provvedimenti legislativi potranno consentire – e in parte hanno già consentito – di ridurre le lamentate carenze del parco automezzi del Corpo nazionale.

Concludo, assicurando che il Ministero dell'interno continuerà a dedicare la massima attenzione ai temi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'adozione delle misure amministrative e delle iniziative legislative che, di volta in volta, si renderanno necessarie, nel quadro dei vincoli di finanza pubblica e in unità di intenti con il Parlamento.

ALLEGATO 3

5-11799 Invernizzi: Sulla tutela della sicurezza nel quartiere Ortica di Milano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

L'onorevole Invernizzi, nel richiamare alcuni fatti delittuosi denunciati da un comitato di cittadini residenti nel quartiere Ortica di Milano, chiede quali iniziative si intendano adottare per garantire adeguate condizioni di sicurezza in quell'area.

Effettivamente, negli ultimi mesi del 2016 le vie del quartiere Ortica sono state oggetto di numerosi episodi di microcriminalità, da parte di cittadini verosimilmente stranieri. In particolare, negli ultimi mesi del 2016 e nel mese di gennaio 2017 uno stabile sito in via San Faustino è stato bersaglio di circa 10 furti.

Nel mese di gennaio di quest'anno, personale della Questura di Milano ha effettuato nella zona continui controlli nei confronti di cittadini stranieri, nonché sopralluoghi nelle adiacenti fabbriche dismesse, per verificare da chi fossero utilizzate come ricovero.

Il 9 gennaio scorso, durante uno dei numerosi sopralluoghi, è stato rinvenuto sulla linea ferroviaria limitrofa alla predetta via San Faustino, un cavo di alluminio utilizzato per calarsi all'interno dello stabile e commettere furti. In quell'occasione, sono stati rinvenuti numerosi documenti intestati ai condòmini degli stabili in questione, ma non sono stati rinvenuti elementi utili ad individuare gli autori dei reati, non essendo l'area ferroviaria controllata da sistemi di videosorveglianza.

In merito alla paventata evenienza che i malfattori possano trovare ricovero all'interno dell'area dell'ex fabbrica « De Nora », informo che il 6 febbraio scorso è stato effettuato un intervento congiunto di personale della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Locale di Milano, che ha consentito lo sgombero della fabbrica in questione. Dopo lo sgombero, il locale è stato messo in sicurezza.

La settimana scorsa, personale della Questura ha nuovamente controllato la situazione dello stabile, che è risultato vuoto e protetto in maniera idonea da misure di difesa passiva, per prevenire nuove occupazioni.

Relativamente al problema dello stazionamento di caravan non autorizzati, anch'esso citato nell'interrogazione, segnalo che il 3 maggio scorso, a seguito di un mirato servizio di controllo del territorio, sono state rintracciate, nella zona del quartiere Ortica, 7 roulotte con all'interno 18 persone. Per 7 di queste, è stato avviato un procedimento amministrativo volto all'irrogazione del provvedimento di allontanamento da Milano, mediante foglio di via obbligatorio.

Tutti i predetti sono risultati già denunciati più volte per vari reati di tipo predatorio, nonché destinatari di numerosi provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni Comuni del territorio nazionale.

Assicuro che la zona continuerà ad essere oggetto di assidui servizi di controllo ordinari e straordinari, predisposti a cura della Questura.

ALLEGATO 4

5-11800 Parisi: Sull'attribuzione del premio di maggioranza nell'ambito delle elezioni amministrative.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Parisi e Sottanelli chiedono notizie sulla correttezza dell'operato della Commissione elettorale di Avezzano nelle consultazioni amministrative dello scorso mese di giugno, operato che sembrerebbe disattendere le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno per le operazioni dell'Ufficio Centrale.

Preliminarmente, rappresento che il Ministero dell'interno, nell'ambito della propria attività istituzionale, fornisce, mediante apposite pubblicazioni, elementi informativi a supporto dell'attività degli Uffici centrali comunali. Resta ferma, tuttavia, la piena autonomia di tali Uffici nell'applicazione delle disposizioni di legge, anche con riferimento alla proclamazione degli eletti.

In relazione alle scorse elezioni amministrative di Avezzano, rilevo che l'Ufficio centrale comunale competente, presieduto da un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, ha proceduto all'assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato eletto sindaco al turno di ballottaggio.

Ciò, in quanto ha ritenuto che nessuna altra coalizione abbia superato al primo turno il 50 per cento del totale dei voti

validi e che, quindi, non si sia verificata la condizione per il « blocco » del premio alle liste collegate al sindaco vincente al secondo turno.

In tale contesto, può presumersi, sulla base del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale in questione, che quest'ultimo abbia agito seguendo una recentissima sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato, la n. 2174 del 2017 pubblicata il 10 maggio scorso, nella quale si sostiene, tra l'altro, che il calcolo del superamento o meno della suddetta percentuale del 50 per cento andrebbe effettuato considerando non solo tutti i voti validi di lista al primo turno ma anche i suffragi riportati dai due candidati sindaci al secondo turno.

In merito alla vicenda, desidero fornire per completezza, due ulteriori notizie.

A quanto risulta, il candidato non eletto, rimasta inevasa l'istanza di annullamento in autotutela delle operazioni dell'Ufficio centrale comunale, ha presentato ricorso al TAR Abruzzo, che ha fissato l'udienza di discussione per il prossimo 8 novembre.

Nel frattempo, il 17 luglio scorso, il Consiglio comunale di Avezzano si è insediato nella composizione definita dalle determinazioni del predetto Ufficio centrale.

ALLEGATO 5

5-11803 Fiano: Sulle iniziative per contrastare la diffusione dei « matrimoni forzati ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

gli onorevoli Fiano e Fabbri, nell'evidenziare la gravità del fenomeno dei matrimoni precoci, chiedono che il Ministero dell'interno valuti l'opportunità di effettuare la mappatura. Chiedono altresì di conoscere quali strategie si intendano porre in essere per prevenire e contrastare la diffusione del fenomeno medesimo.

Si premette che la « Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica », stipulata a Istanbul l'11 maggio 2011, prevede, all'articolo 37, la fattispecie penale del « matrimonio forzato ».

Si tratta di un reato che non è stato introdotto nel nostro ordinamento, ragion per cui il Dipartimento della pubblica sicurezza non dispone di statistiche sul fenomeno in argomento.

Ricordo che sia la Camera che il Senato, nel corso di questa legislatura, con l'approvazione di varie mozioni, hanno impegnato il Governo a valutare l'opportunità di dotare l'Italia di un'apposita normativa al fine di configurare il matrimonio forzato come nuova fattispecie delittuosa.

Sull'argomento sono in corso di esame alla Commissione giustizia del Senato tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Il Governo sta assicurando il proprio contributo al dibattito in tale sede.

In merito al secondo quesito posto dagli onorevoli interroganti, rappresento che le Forze di polizia svolgono da tempo

un'efficace azione di prevenzione e contrasto per impedire il verificarsi di ogni forma di illegalità, mirando ad intercettare ogni minimo segnale di rischio per la sicurezza di persone appartenenti alle fasce più deboli ed esposte.

Sono state assunte tutta una serie di iniziative volte ad istituire Uffici specializzati nella trattazione dei casi di sopraffazione e violenza di genere e per affinare la sensibilità degli operatori di polizia verso le vittime, tanto più se minorenni, creando le condizioni anche ambientali capaci di incoraggiare le scelte di denuncia.

In tale ambito, è stata curata la formazione multidisciplinare, al fine di promuovere maggiore consapevolezza dei fenomeni di sopraffazione di genere nonché di standardizzare i metodi di approccio basati sull'attenzione verso le vittime. In particolare, per gli operatori assegnati agli Uffici specialistici, si è concentrata l'attenzione sulle « buone prassi » investigative e sugli strumenti di intervento messi a disposizione dalla legislazione, dedicati anche alle donne straniere minorenni.

L'obiettivo è quello di mettere in grado l'operatore di polizia di effettuare accertamenti il più possibile esaustivi, anche se i fatti denunciati inizialmente non appaiono penalmente rilevanti sotto il profilo della condotta oggettivamente posta in essere. Essi possono diventarli, infatti, se associati a conseguenze oggettive di tipo psicologico o materiale.

D'altra parte, la scelta più giusta in questo delicato settore appare quella di

« fare rete » tra il mondo della prevenzione di polizia e quello dei diversi attori – istituzionali e non –, che operano nel settore del sociale e della crescita educativa e culturale.

Da questo punto di vista, il « Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere », varato il 7 luglio del 2015, rappresenta uno strumento che può diventare un importante volano.

ALLEGATO 6

5-11805 Plangger: Su alcune procedure di gara indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

L'onorevole Plangger, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sulla delibera del 31 maggio scorso, con la quale l'ANAC ha formulato alcuni rilievi circa la coerenza con le normative in materia di contratti pubblici di quattro procedure acquisitive, sviluppate dal Dipartimento della pubblica sicurezza per l'approvvigionamento, tra l'altro, di giubbetti antiproiettile destinati al personale della Polizia di Stato.

In relazione a ciò, è stato chiesto di conoscere quali iniziative si intendano adottare per superare le criticità rilevate dalla predetta Autorità.

Rappresento che le procedure oggetto del provvedimento dell'ANAC si sono svolte in un periodo compreso tra il dicembre del 2014 e il marzo del 2016 e hanno riguardato talune tipologie di equipaggiamenti speciali.

Oltre ai giubbetti, gli affidamenti hanno riguardato le protezioni « antitrauma » per i servizi di polizia da espletarsi a bordo di motociclette, le fondine e i cinturoni.

In particolare, l'iter per l'approvvigionamento dei 2.300 giubbetti antiproiettile, sul quale gli onorevoli interroganti concentrano l'attenzione, è stato avviato il 16 dicembre 2014 e si è svolto nella forma della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'articolo 57, comma 2, lettera c), del « vecchio » Codice dei contratti pubblici.

Nella circostanza, si è ritenuto che il ricorso a tale procedura fosse legittimato dal verificarsi di particolari condizioni di urgenza.

Si era, infatti, reso necessario sostituire una quota rilevante di 10.000 giubbetti in dotazione alla Polizia di Stato, giunti alla scadenza del limite di garanzia e di operatività, individuato nella data del 31 dicembre 2014. Ciò al fine di consentire i necessari servizi di vigilanza e controllo da espletarsi durante l'EXPO 2015 di Milano, che sarebbe iniziato di lì a pochi mesi.

Si precisa che, a fronte di una dotazione finanziaria data e non ulteriormente dilatabile, l'Amministrazione aveva impiegato i fondi del relativo capitolo di spesa per l'acquisizione di altri materiali considerati prioritari.

Difatti, l'approvvigionamento dei giubbetti è stato reso possibile da un ulteriore stanziamento di fondi realizzatosi grazie all'articolo 8 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito dalla legge n. 146 del 2014.

In questo contesto, l'acquisizione di una parte dei giubbetti « in scadenza » attraverso la citata procedura negoziata è stata individuata come la soluzione in grado di evitare interruzioni nell'esecuzione di servizi essenziali per la sicurezza pubblica, nella prospettiva di dare seguito a procedure di carattere ordinario per gli ulteriori approvvigionamenti.

Più in dettaglio, considerata la necessità di corrispondere immediatamente alle esigenze degli Uffici operativi, è stata ritenuta percorribile l'opzione di acquisire i 2.300 giubbetti attraverso un corrispondente ampliamento della fornitura di analogo materiale aggiudicata dalla Guardia di finanza, all'esito di una procedura di

gara ad evidenza pubblica con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si fa presente che il decreto di approvazione del contratto stipulato per l'acquisizione dei predetti giubbetti è stato registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2015.

Al di là della vicenda di specie, la necessità di adottare, anche alla luce dell'entrata in vigore del « nuovo » Codice dei contratti pubblici, misure volte a garantire una più incisiva ed organica programmazione della spesa di competenza, è una delle massime priorità del Dipartimento della pubblica sicurezza. Ciò nella consapevolezza che proprio la programmazione rappresenta uno dei fattori essenziali per realizzare il più ampio ricorso alle procedure ordinarie dell'evidenza pubblica, riducendo quindi, in radice, le situazioni in cui si rende inevitabile utilizzare sistemi di gara più accelerati, pure consentiti dalle vigenti normative, ma che hanno insito un minor tasso di partecipazione concorsuale.

In questo senso, il progetto di riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, il cui avvio è stato già approvato dal Ministro dell'interno sul finire del 2016 e che ha già portato, lo scorso maggio, al riassetto delle Direzioni centrali competenti per il coordinamento info-investigativo in materia di terrorismo, eversione e lotta alla criminalità, nonché per l'auditing interno, trova uno dei suoi punti di forza nella ricomposizione delle funzioni di approvvigionamento e delle connesse gestioni contabili.

In particolare, il ridisegno di questo « comparto » prevede – anche in attuazione del citato Codice dei contratti – la creazione, nell'ambito della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici, di una centrale unica degli acquisti e il rafforzamento degli strumenti di programmazione.

Tale soluzione organizzativa si lega ad un'ulteriore innovazione, rappresentata dalla realizzazione della « centrale unica dei pagamenti » in seno alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria. Verrà così attivato un « luogo » dove si concentrano tutte le funzioni di controllo dei flussi di spesa, che consentirà di realizzare un'efficiente ed organica pianificazione dei flussi finanziari, con momenti di verifica che permetteranno di monitorare costantemente l'andamento della spesa e di implementare gli eventuali correttivi.

La tabella di marcia originariamente ipotizzata ha previsto il completamento del progetto – che implica anche modifiche di alcuni uffici di rango dirigenziale generale da attuarsi con lo strumento regolamentare – entro il maggio del prossimo anno.

Tale cronoprogramma potrà essere rispettato con un'accelerazione del varo del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno che dovrà essere varato entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2017, ovvero attraverso soluzioni che possano consentire una mirata anticipazione del riassetto del Dipartimento della pubblica sicurezza.

ALLEGATO 7

5-11899 Costantino: Sulle iniziative per garantire il rispetto della Convenzione internazionale sulla ricerca e sul salvataggio marittimo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

l'onorevole Costantino, insieme ad altri deputati, nel richiamare un assalto subito nello scorso mese di maggio dall'imbarcazione *Aquarius* appartenente all'organizzazione « SOS Méditerranée », ad opera di un movimento di estrema destra, paventa che analoghe iniziative possano ripetersi nei prossimi giorni in danno delle organizzazioni non governative impegnate nel soccorso dei migranti. Chiede, quindi, al Ministro dell'interno quali misure intenda adottare per prevenire ulteriori azioni di disturbo nei confronti delle predette ONG.

Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Catania ha riferito che nella serata del 12 maggio scorso, il « Pilota del porto », a bordo della motonave *Aquarius* in uscita dal porto di Catania, ha segnalato la presenza di un natante con un fumogeno rosso acceso, nei pressi dell'imboccatura del porto stesso, che avrebbe potuto intralciare la manovra di uscita.

La motovedetta della Capitaneria di Porto, in pattugliamento in zona, ha accertato effettivamente la presenza di un'imbarcazione con quattro persone a bordo e ha intimato al conduttore di consentire il passaggio della motonave *Aquarius*.

La succitata imbarcazione si è spostata senza opporre alcuna resistenza e gli occupanti, appartenenti ad una organizzazione denominata *Generation Identitaire* che protesta contro l'attività delle navi ONG, sono stati identificati. L'episodio è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per gli aspetti di rilevanza penale.

Comunque, la Capitaneria di Porto ha precisato che non si è verificato alcun assalto all'*Aquarius*, ma si è trattato di un'azione dimostrativa da parte di un gruppo di « attivisti » che non ha destato alcuna situazione di allarme.

Pur non essendosi mai registrate, nel porto di Catania, proteste o pericoli in occasione del transito di navi ONG coinvolte nel soccorso dei migranti, la Capitaneria di Porto, dopo l'episodio in questione, ha disposto un servizio di vigilanza da parte di una motovedetta durante le manovre di ingresso e di uscita delle navi appartenenti alle ONG medesime.

Tali misure affiancano quelle ordinarie già in atto nel porto.

Il Ministero della giustizia, appositamente interpellato, ha comunicato che, in relazione all'episodio sopra descritto, pende presso la Procura della Repubblica di Catania un procedimento penale, per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, nei confronti del conducente e noleggiatore dell'imbarcazione che ha dato luogo all'azione dimostrativa.

Quanto alla nave C-Star, espressamente richiamata nell'interrogazione, informo che alcuni sodalizi del *circuito identitario europeo* hanno avviato una mobilitazione sovranazionale – a cui, al momento, hanno aderito militanti italiani, austriaci, francesi e tedeschi – con il fine asserito di « difendere l'Europa dall'invasione di centinaia di migliaia di clandestini » agevolata dalle ONG che prestano attività di soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo.

Secondo i promotori dell'iniziativa, il progetto dovrebbe essere realizzato attraverso l'impiego di una imbarcazione con

cui bloccare gli scafisti, impedendo loro di raggiungere le coste nazionali, e monitorare il lavoro delle ONG.

Pertanto, nelle scorse settimane è stata avviata una prima fase — ampiamente pubblicizzata attraverso conferenze stampa, incontri e pubblicazioni su siti d'area — destinata alla raccolta di fondi di autofinanziamento per sostenere le spese della spedizione.

Dall'attività informativa, immediatamente avviata dalle DIGOS delle Questure e supportata dai contributi conoscitivi forniti dal circuito di collaborazione internazionale di polizia, è emerso che, nei giorni scorsi, esponenti del circuito identitario avrebbero effettivamente noleggiato una nave, battente bandiera dello Stato africano di Gibuti — la C-STAR — che dovrebbe raggiungere le coste italiane nei prossimi giorni.

Più precisamente, a detta del referente nazionale dell'iniziativa, il natante sarebbe diretto al porto di Catania per imbarcare alcuni militanti e rinnovare, in questo mese, la medesima iniziativa già effettuata a Catania lo scorso 12 maggio.

Da notizie apprese dalla Capitaneria di Porto di Catania, al momento non si ha contezza della veridicità di tale informazione, non essendo pervenuta alcuna comunicazione di pre-arrivo, adempimento previsto dalla normativa nazionale di settore.

In relazione all'evenienza appena prospettata, i diversi sodalizi del dissenso catanese, riconducibili sia all'area antagonista che a quella movimentista, hanno avviato nei giorni scorsi una mobilitazione generale con l'obiettivo di organizzare una manifestazione di protesta in concomitanza con l'arrivo della nave.

Assicuro che la situazione è attentamente seguita dalle Forze di polizia di Catania e delle altre province potenzialmente interessate alla vicenda, in stretta collaborazione con i diversi attori istituzionali coinvolti, al fine di impedire la reiterazione di azioni di disturbo analoghe a quella dello scorso 12 maggio e, più in generale, per prevenire qualsiasi eventuale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ogni aspetto di rilevanza penale sarà prontamente segnalato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

ALLEGATO 8

5-11900 Toninelli: Sull'operato delle Forze dell'ordine durante una manifestazione in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

l'onorevole Toninelli, unitamente ad altri deputati, lamenta la presunta violazione da parte delle Forze di polizia della libertà di espressione di un attivista della rete « Resistenze meticce » nel corso di una manifestazione di *Amnesty International* tenutasi a Roma il 20 giugno scorso. Al riguardo, chiede di conoscere se l'intervento delle Forze dell'ordine sia avvenuto in ottemperanza ad ordini superiori e se si intendano avviare approfondimenti sull'episodio.

In merito ai fatti segnalati, informo nella serata del 20 giugno a Roma, in piazza della Rotonda, ha avuto luogo una manifestazione patrocinata dall'associazione *Amnesty International* per sensibilizzare i cittadini in occasione della giornata mondiale del rifugiato.

Al termine dell'iniziativa, una persona, utilizzando l'impianto stereofonico amplificato, ha proferito parole offensive ed ingiuriose nei confronti delle istituzioni e, in particolare, della Polizia di Stato, incitando la folla.

Nella circostanza, poiché nessuno degli organizzatori era in grado di fornire notizie sull'identità del soggetto, il personale operante, in servizio di ordine pubblico, ha provveduto all'identificazione della persona, Gianluca DI CANDIA, deferendola

all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate*) e 336 (*Violenza o minaccia a pubblico ufficiale*) del codice penale.

Nel frangente, ulteriori quattro persone, che avevano cercato di ostacolare le attività di identificazione degli operatori di polizia, circondandoli ed inveendo nei loro confronti con ingiurie e minacce, sono state deferite all'Autorità giudiziaria per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Su un piano più generale, assicuro che la gestione dei servizi di ordine pubblico predisposti dalle Autorità di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni pubbliche, è costantemente ispirata a criteri di equilibrio e di prudenza, in modo da contemperare i diritti costituzionalmente garantiti di riunione e di libera espressione del pensiero con le esigenze di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.

Eventuali fatti illeciti posti in essere durante tali eventi vengono attentamente monitorati dal personale di polizia in servizio di ordine pubblico e le persone individuate sono tempestivamente deferite all'Autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali profili di rilevanza penale, come avvenuto nel caso di specie.

ALLEGATO 9

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

CAPO I

MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ART. 1.

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: « la maggioranza assoluta » sono sostituite dalle seguenti: « il quaranta per cento più uno ».

ART. 2.

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia » sono soppresse;

b) al comma 9, le parole: « di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi »;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Nel caso in cui la lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato

sindaco non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8 ».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 3.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Divieti di nomina nella giunta comunale e provinciale ».

ART. 4.

1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati

in occasione di consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.

Art. 5.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 1.000 e da non più di 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 e da non più di 3.000 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 500 e da non più di 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 e da non più di 2.000 »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 350 e da non più di 700 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 e da non più di 1.400 »;

4) alla lettera *d)*, le parole: « 200 e da non più di 400 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 e da non più di 800 »;

5) alla lettera *e)*, le parole: « 175 e da non più di 350 » sono sostituite dalle seguenti: « 350 e da non più di 700 »;

6) alla lettera *f)*, le parole: « 100 e da non più di 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 e da non più di 300 »;

7) alla lettera *g)*, le parole: « 60 e da non più di 120 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 e da non più di 200 »;

8) alla lettera *h)*, le parole: « 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 »;

9) alla lettera *i)*, le parole: « tra 1.000 e 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 500 e 1.000 »;

b) al comma 2, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500 abitanti ».

Art. 6.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

ALLEGATO 10

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final);

rilevato che:

la predisposizione di una Relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali discende da un impegno che la Commissione europea ha assunto già dal 2010 allo scopo di monitorare i progressi compiuti e gli eventuali ostacoli che impediscono una piena applicazione delle disposizioni della Carta. La presentazione della Relazione dovrebbe, inoltre, nelle intenzioni della Commissione europea, offrire un'occasione per un approfondito dibattito su questi temi con le altre istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio);

l'iniziativa della Commissione europea appare meritoria in considerazione dell'importanza della Carta nell'ordinamento europeo. La Carta, giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'Unione europea e per gli Stati membri, insieme alle disposizioni dei Trattati, alle Costituzioni degli Stati membri e alla legislazione adottata nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, garantisce

standard particolarmente elevati per quanto concerne la salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che rappresentano un *unicuum* a livello internazionale e costituiscono il fondamento imprescindibile della stessa costruzione europea;

la Relazione costituisce uno degli strumenti utili per garantire una puntuale verifica sulla effettiva condizione della tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'Unione europea, concorrendo a rispondere all'esigenza, sempre più diffusa, di superare la contraddizione palese che si è venuta creando per cui se, per un verso, l'Unione europea è particolarmente attenta a verificare il rispetto delle regole di democrazia, libertà e garanzia dei diritti fondamentali nei Paesi terzi con i quali intrattiene rapporti politici e commerciali, per altro verso non si è dimostrata altrettanto tempestiva ed efficace nel prevenire e sanzionare gravi violazioni di tali principi da parte degli Stati membri;

la Relazione in esame reca alcune importanti innovazioni a partire dalla considerazione per cui nel 2016 i diritti fondamentali e i valori su cui si fonda l'Unione europea sono stati messi a dura prova per la crescente disaffezione e sfiducia dei cittadini europei nei confronti della capacità dell'UE di fronteggiare le emergenze costituite da: la crescita dei flussi migratori; l'aggravamento dei divari di sviluppo e le difficoltà di uscire dalla più grave crisi economico-finanziaria dal

secondo dopoguerra che ha prodotto pesanti conseguenze sul piano sociale; il riacutizzarsi del fenomeno terroristico;

la stessa Commissione europea riconosce che le difficoltà e le criticità emerse hanno alimentato il diffondersi di spinte populiste e di atteggiamenti di intolleranza e xenofobia che impongono una più puntuale e coerente strategia a livello europeo e da parte degli Stati membri per evitare che si producano gravi e sistematiche lesioni dei valori fondamentali dell'Unione europea;

per questo motivo, appare condivisibile la scelta della Commissione europea di porre l'accento su alcune strategie avviate o in corso di elaborazione a livello europeo quali il Pilastro dei diritti sociali, la protezione dei dati personali e la riforma della disciplina in materia di asilo, considerati come elementi fondamentali per superare le situazioni di difficoltà che possono pregiudicare la concreta attuazione dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali;

tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) fermo restando l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione europea di svolgere un complessivo monitoraggio dello stato di attuazione della Carta dei diritti fondamentali attraverso un'analisi accurata dei progressi compiuti e delle eventuali difficoltà che ne possono ostacolare la piena applicazione, occorre tuttavia definire quanto prima una procedura unitaria che consenta di individuare per tempo eventuali rischi e di intervenire con la necessaria fermezza per prevenire e, se del caso, sanzionare le più gravi

violazioni. A tal fine, occorre prendere atto che l'esperienza sino ad oggi maturata in sede di Consiglio affari generali dell'UE per quanto concerne i cosiddetti dialoghi annuali sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali appare decisamente deludente per la genericità delle discussioni svolte e per le resistenze di alcuni Paesi membri. D'altro canto, la proposta del Parlamento europeo di adottare un patto interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sembra costituire l'iniziativa più avanzata al riguardo laddove prevede il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutte le istituzioni europee, così come dei Parlamenti nazionali. Per questo motivo, è auspicabile che la Commissione europea provveda entro il prossimo mese di settembre a presentare, come richiesto dal Parlamento europeo, una proposta puntuale per la traduzione concreta del patto interistituzionale;

b) la Commissione europea, in attesa che si definisca e che trovi attuazione la proposta di patto interistituzionale, deve comunque utilizzare senza remore gli strumenti che già la disciplina vigente a livello europeo le mette a disposizione, a cominciare dall'attivazione di procedure di infrazione, e dalla conseguente applicazione di sanzioni nei confronti dei Paesi che si siano resi responsabili di gravi e sistematiche violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

c) le considerazioni in precedenza svolte valgono in particolare in una materia, qual è quella costituita dagli impegni assunti e tuttavia non rispettati da diversi Paesi membri relativamente ai programmi di *relocation e resettlement* dei migranti, in cui l'insufficiente fermezza sino ad oggi dimostrata dalla Commissione europea ha fortemente penalizzato Paesi, come l'Italia, più esposti per ragioni geografiche ai flussi migratori;

d) la stessa coerenza da parte della Commissione europea è necessaria al fine di assicurare che i principi stabiliti a livello europeo in materia di salvaguardia

dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali trovino piena e puntuale attuazione. Per questo motivo è indispensabile che le discipline in corso di definizione, cui la stessa Commissione europea attribuisce particolare importanza, quali quelle relative al Pilastro sociale ovvero alla protezione dei dati personali, assumano lo stesso livello di vincolatività

delle regole previste in materia di finanza pubblica. Conseguentemente, le eventuali violazioni degli obblighi in capo agli Stati membri in materia di rispetto delle regole sullo Stato di diritto e di diritti fondamentali devono essere sanzionate con lo stesso rigore applicato per il mancato rispetto delle regole in materia di finanza pubblica.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07126 Moretto: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario di Pordenone	96
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	99

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (Seguito dell'esame e rinvio)	97
ALLEGATO 2 (Subemendamenti e emendamento della Relatrice)	102
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi (Seguito dell'esame e conclusione)	97
AVVERTENZA	98

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

5-07126 Moretto: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario di Pordenone.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Sara MORETTO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta,

della quale si dichiara parzialmente soddisfatta, evidenzia come dalla vicenda rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione emergano numerose incongruenze, che saranno oggetto di valutazione da parte della competente autorità giudiziaria. Quanto all'istituto penitenziario di Pordenone, sottolinea come lo stesso versi in una situazione di grave criticità, soprattutto in riferimento alla carenza di personale, in relazione alla quale auspica che l'Esecutivo, quanto prima, metta in atto le necessarie iniziative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 1.1 della relatrice (*vedi allegato 2*). Avverte che gli emendamenti (*vedi allegato al resoconto della Commissione Giustizia pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 luglio scorso*) ed i subemendamenti saranno posti in votazione a partire dalla seduta di mercoledì 26 luglio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che le Commissioni Affari costituzionali e Affari sociali hanno espresso parere favorevole con osservazioni sulla proposta di legge C. 4130, come risultante dagli emendamenti approvati.

David ERMINI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che l'esame in sede referente deve concludersi nella presente seduta in quanto il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 luglio, ritiene che le questioni sollevate dai pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Affari sociali possano essere affrontate dal Comitato dei nove in occasione dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto dell'orientamento del relatore sui pareri, avverte che si passa alla deliberazione sul conferimento al relatore dell'incarico di riferire all'Assemblea favorevolmente sul testo. Prima di tale deliberazione, propone le seguenti correzioni del testo conseguenti all'approvazione dell'emendamento volto ad inserire nel codice penale il nuovo reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, riprendendo, peraltro, la prima osservazione della Commissione Affari sociali: all'articolo 2, alla rubrica, le parole: « persone anziane » siano sostituite con le seguenti « soggetti vulnerabili » e al comma 1, nella rubrica del capoverso « ART. 643-*bis* », le parole: « anziani » siano sostituite con le seguenti: « soggetti vulnerabili ». Propone, infine, di sostituire il titolo con il seguente: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace ».

La Commissione, con distinte votazioni, approva le correzioni del testo proposte dalla presidente e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul

provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.
C. 4376 Molteni.*

ALLEGATO 1

5-07126 Moretto: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario di Pordenone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione è stato posto all'attenzione il caso di Stefano Borriello, deceduto il 7 agosto 2015 mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Pordenone.

Dalle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale, consta che la Procura della Repubblica di Pordenone ha iscritto un procedimento penale, finalizzato all'accertamento delle cause del decesso e di eventuali responsabilità.

Secondo quanto riferito dall'ufficio giudiziario, le indagini hanno consentito di accertare come, in data 7 agosto 2015, il personale di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza nella sezione di detenzione aveva visto il Borriello accasciarsi al suolo non appena uscito dal bagno della camera detentiva, intervenendo prontamente a soccorrerlo, unitamente al personale infermieristico, che ha praticato ogni attività rianimatoria, anche con l'ausilio del defibrillatore in dotazione all'istituto.

Stefano Borriello era stato, quindi, trasportato in ospedale, dove ne veniva constatato il decesso alle ore 21.04.

Dagli atti in possesso dell'amministrazione penitenziaria, risulta che, nei giorni precedenti, il detenuto, al quale era stato diagnosticato un *herpes zoster*, era stato costantemente monitorato dai sanitari. Il 6 agosto 2015, il medico in servizio lo aveva visitato alle ore 9.15, consultandosi con il neurologo dell'ospedale, per concordare i dosaggi della terapia. In quello stesso giorno, il detenuto era poi tornato alle ore 12.15, 13.40 e 16.15 in infermeria, dove gli venivano riscontrati valori normali, pur in presenza di una leggera tachicardia.

Così ricostruiti i fatti, la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ha individuato quale causa della morte un'infezione batterica contratta circa una settimana prima del decesso, dovuta ad acquisizione di batteri ambientali generici.

Pur rilevando che il 6 agosto 2015 il Borriello avrebbe potuto essere sottoposto ad un esame obiettivo più completo, il consulente ha, tuttavia, escluso che tempestiva somministrazione di cure antibiotiche dedicate sarebbe stata di sicura efficacia al fine di evitare il decesso.

Alla luce di siffatte valutazioni, il Pubblico Ministero ha ritenuto di avanzare richiesta di archiviazione, in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova che, ove ricoverato il giorno 6 agosto, il Borriello avrebbe potuto evitare la morte.

Nel rigettare la richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 27 settembre 2016, ha disposto un supplemento di indagini, all'esito delle quali il pubblico ministero ha nuovamente avanzato richiesta di archiviazione, ritenendo sostanzialmente immutato ed inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio il compendio investigativo acquisito.

Allo stato, dunque, la vicenda è rimessa all'apprezzamento del giudice cui saranno trasmessi gli atti all'esito della notifica della richiesta ai congiunti della persona offesa, che potranno formulare opposizione all'archiviazione, prospettando in quella sede ogni elemento utile alla rivalutazione dei fatti.

In attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria e sul versante degli accertamenti amministrativi, il Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che la struttura penitenziaria di Pordenone è dotata di un defibrillatore e che sono ivi garantiti i servizi medici ed infermieristici, attraverso i quali il Borriello è stato assistito e tempestivamente soccorso.

L'amministrazione penitenziaria ha, altresì, specificato che il ritardo con il quale sono stati avvisati i prossimi congiunti del Borriello è derivato dalla difficoltà di contattare telefonicamente i familiari, i quali sono stati informati alle ore 23.00 solo dopo numerose ricerche e tentativi risultati infruttuosi.

Date le risultanze emerse in sede amministrativa ed in attesa delle decisioni del giudice penale, non si ritiene possano residuare spazi per immediati interventi da parte del Ministero sul caso specifico.

Il quesito posto dagli interroganti consente di affrontare il tema generale dell'assistenza sanitaria ai detenuti che, nel quadro delle riflessioni e delle elaborazioni compiute in seno agli Stati generali dell'esecuzione penale, assume un rilievo prioritario e centrale nel panorama delle politiche, messe in atto nel corso degli ultimi anni dal Dicastero, volte al miglioramento complessivo delle condizioni di vita all'interno degli istituti di detenzione.

Con il passaggio al servizio sanitario delle competenze in ambito carcerario di diagnosi e cura, l'amministrazione penitenziaria è impegnata nella promozione, sul territorio, della collaborazione tra Regioni ed ASL per la realizzazione di presidi sanitari adeguati ai bisogni delle persone detenute, alla luce delle Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti, approvate dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015, opportunamente diffuse alle articolazioni periferiche ed alla magistratura.

In particolare, al fine di sperimentare e di implementare il modello di assistenza sanitaria nelle carceri attraverso l'adozione della telemedicina, sono state adottate specifiche iniziative in attuazione dell'accordo, sottoscritto il 4 agosto 2016, con Federsanità ed ANCI, coinvolgendo le di-

verse istituzioni interessate nella definizione di un modello innovativo di gestione della salute all'interno degli istituti di pena che prevede, tra l'altro, l'adozione di un diario clinico informatizzato e la realizzazione di una piattaforma in grado di dialogare con le strutture del Servizio sanitario nazionale onde assicurare completezza e tempestività di comunicazione sulle condizioni di salute dei detenuti. Il progetto, in fase avanzata di realizzazione, vedrà a breve l'avvio delle prime sperimentazioni su base regionale.

Quanto al segnalato problema delle scoperture d'organico presso la Casa circondariale di Pordenone, pur evidenziandosi che la questione non pare incidere sul caso relativo alla morte di Stefano Borriello, si osserva che, al gennaio 2017, risultano in servizio presso l'istituto 45 dipendenti a fronte di un organico pari a 56.

Anche la situazione della Casa circondariale potrà, comunque, trovare giovamento dalle nuove assunzioni, ormai imminenti.

Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2016 l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere n. 887 unità di agenti vincitori di concorso: il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto «milleproroghe»), convertito in legge, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'Ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Tale intervento normativo consentirà all'Amministrazione di attingere a tali graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 unità che andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria.

Nella medesima prospettiva del miglioramento dei modelli di organizzazione ed in attuazione del nuovo regolamento introdotto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, che ha ridisegnato l'intero apparato del Ministero della giustizia, sono in corso di

emanazione diversi decreti ministeriali, relativi, tra l'altro, alla rimodulazione della dotazione organica dei ruoli della polizia penitenziaria prevista dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, adottato in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 per il riordino della carriera delle forze di polizia, nonché per l'adozione delle misure per la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio

del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in attuazione del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.

Si tratta di iniziative che dimostrano la costante attenzione riservata dal Governo al tema dell'adeguamento delle risorse umane del Corpo di polizia penitenziaria, che intende migliorare le condizioni di lavoro negli istituti, garantirne maggior sicurezza ed assicurare un miglior trattamento per le persone detenute.

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. (C. 4299 Agostinelli).**SUBEMENDAMENTI E EMENDAMENTO DELLA RELATRICE**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DELLA RELATRICE

All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: la pubblica autorità a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze *con le seguenti:* la pubblica autorità, di cui all'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali,.

0. 1. 1. 1. Ferranti.

All'articolo 1, capoverso ART. 403, primo periodo, dopo le parole: di collocarlo presso parenti entro il quarto grado, *aggiungere le seguenti:* ovvero presso altri soggetti già legati al minore da significativi rapporti affettivi o di cura, anche se non parenti.

0. 1. 1. 2. Andrea Maestri.

Dopo le parole: parenti entro il quarto grado *aggiungere le seguenti:* , qualora sussista una relazione preesistente e significativa con il minore.

0. 1. 1. 3. Santerini.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 403 codice civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: La pubblica autorità è tenuta, prima di avviare le operazioni allontanamento del minore e di collocamento in ambiente adeguato, di cui al comma precedente, a porre in essere

interventi volti al miglioramento del contesto in cui il minore vive.

0. 1. 1. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 403 codice civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Dell'ascolto del minore di cui al primo comma, la pubblica autorità, anche a mezzo di un suo delegato, deve redigere processo verbale e effettuare una registrazione audio video.

0. 1. 1. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo comma, dopo le parole: senza indugio *inserire le seguenti:* e comunque entro quarantotto ore.

0. 1. 1. 4. Ferranti.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 403 codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pubblica autorità, entro ventiquattro ore dal collocamento in un ambiente adeguato, di cui al comma precedente, dispone una visita medica al fine di appurare le condizioni di salute del minore, accertare eventuali abusi subiti, e nel caso si manifestino sospetti di squilibri psicologici, si attiva al fine di sottoporre il minore a visita specialistica da parte di un neuropsichiatra infantile.

0. 1. 1. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 403 codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Decorsi novanta giorni dal collocamento del minore, assunte le opportune informazioni, la pubblica autorità verifica l'idoneità del luogo prescelto, anche al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi nell'interesse superiore del minore.

0. 1. 1. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 403. — (*Intervento della pubblica autorità a tutela dei minori*). — Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o

psichico, la pubblica autorità, a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze, sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.

L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. ».

1. 1. La Relatrice.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

Audizione di rappresentanti dell'ENI (*Svolgimento e conclusione*) 104

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

Audizione di rappresentanti dell'ENI.
(*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tramite circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca BERTELLI, *Capo dell'Ufficio Esplorazioni di ENI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Mirko BUSTO (M5S).

Luca BERTELLI, *Capo dell'Ufficio Esplorazioni di ENI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	105
5-11903 Duranti: Sulla destinazione di parte dei finanziamenti per il settore aeronautico al potenziamento della flotta nazionale antincendi	105
<i>ALLEGATO 1: (Testo della risposta)</i>	108
5-11901 Corda: Sulle iniziative da assumere per assicurare il rinnovo della cariche della rappresentanza militare	106
<i>ALLEGATO 2: (Testo della risposta)</i>	109
5-11902 Fassina: Sulla richiesta di rappresentanti di associazioni pacifiste di incontrare il Ministro della difesa	106
<i>ALLEGATO 3: (Testo della risposta)</i>	110
5-11904 Artini: Sulle conseguenze di eventuali mutamenti della missione Sophia	107
<i>ALLEGATO 4: (Testo della risposta)</i>	111
5-11905 Vito: Sull'affidamento dei corsi di lingua per militari ad imprese private	107
<i>ALLEGATO 5: (Testo della risposta)</i>	112

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 11.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11903 Duranti: Sulla destinazione di parte dei finanziamenti per il settore aeronautico al potenziamento della flotta nazionale antincendi.

Donatella DURANTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, che affronta il tema relativo all'emergenza incendi, tornato di attualità in questi giorni e sul quale il Ministro dell'ambiente riferirà tra poco alla Camera.

Evidenzia, quindi, la sproporzione esistente tra i mezzi aerei a disposizione delle Forze armate e quelli dei corpi preposti allo spegnimento dei roghi ed auspica che parte delle risorse del cosiddetto Fondo investimenti devoluti al Mi-

nistero della difesa anche per il settore aeronautico siano destinate all'acquisto di velivoli in modo da potenziare la flotta nazionale antincendi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (MDP) si dichiara insoddisfatta della risposta, che non affronta il vero tema dell'atto di sindacato ispettivo, ossia quello della sproporzione tra i mezzi aerei a disposizione delle Forze armate e i mezzi dei Vigili del fuoco e degli altri corpi preposti allo spegnimento degli incendi.

Rimarca come non sia mai stato messo in discussione l'impegno delle Forze armate e del personale militare impiegato nel contrasto degli incendi estivi. Sottolinea come l'esigenza di contrastare gli incendi estivi non sia occasionale, ma si ripresenti ogni anno in maniera sempre più pressante. Osserva, quindi, che soltanto una minima parte degli stanziamenti di bilancio per il settore aeronautico è stato destinato all'acquisizione di velivoli a uso duale da impiegare anche per lo spegnimento di incendi, mentre è necessario, a suo avviso, indirizzare maggiori risorse verso tale componente della flotta aerea, se si vorrà che la Difesa, in futuro, possa continuare ad offrire il suo contributo alle operazioni di spegnimento degli incendi.

5-11901 Corda: Sulle iniziative da assumere per assicurare il rinnovo delle cariche della rappresentanza militare.

Emanuela CORDA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, riassumendo i vari passaggi che hanno condotto alla proroga del mandato dei delegati della Rappresentanza militare fino alla data del 15 luglio 2018.

Si sofferma, quindi, sulla situazione particolare in cui si trova il presidente del Cocer interforze, che è al contempo anche direttore generale di Persomil e – per di

più – già collocato in ausiliaria dall'8 settembre 2016. Rileva che si tratta di una situazione di conflitto di interessi a suo avviso davvero imbarazzante.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuela CORDA (M5S) esprime soddisfazione per il fatto che il Governo non è intenzionato a disporre un'ulteriore proroga del mandato dei delegati della Rappresentanza militare. Con riferimento, invece, alla posizione del presidente del Cocer interforze, ribadisce che è estremamente inopportuno il cumulo delle cariche di presidente dell'organo di rappresentanza militare e di direttore del personale, per effetto del quale la stessa persona presiede l'organo di rappresentanza e insieme riveste la carica di formale controparte della stessa rappresentanza militare, ricoprendo di fatto entrambe le parti del rapporto. A giustificazione di questa situazione non reputa sufficiente invocare l'assenza di una norma che vieti l'accanimento delle due opposte cariche in uno stesso soggetto, dal momento che, come detto, a scongiurarlo è un'elementare valutazione di opportunità.

5-11902 Fassina: Sulla richiesta di rappresentanti di associazioni pacifiste di incontrare il Ministro della difesa.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo, domandando quali siano le ragioni per cui la Ministra della difesa, Roberta Pinotti, non intenda incontrare i rappresentanti delle associazioni pacifiste, che attendono da oltre tre anni un'occasione di dialogo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS) lamenta come la risposta non fornisca chiarimenti riguardo al quesito dell'atto di

sindacato ispettivo, con il quale si chiedeva di conoscere le ragioni per cui non si è mai tenuto l'incontro formalmente chiesto dalle associazioni pacifiste con la Ministra della difesa.

Ricorda che in passato altri Ministri della difesa hanno sviluppato un confronto con i rappresentanti delle associazioni pacifiste ed esprime l'avviso che l'indisponibilità della Ministra della difesa a confrontarsi con interlocutori qualificati del mondo del pacifismo costituisca un segnale preoccupante di rifiuto di dialogo, laddove il dialogo è fisiologico nella vita di una democrazia.

5-11904 Artini: Sulle conseguenze di eventuali mutamenti della missione Sophia.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo, osservando tra l'altro che, qualora la missione dell'Unione europea Sophia dovesse subire significativi mutamenti del suo mandato, servirà il coinvolgimento del Parlamento in attuazione delle procedure autorizzatorie dettate dalla cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) si dichiara insoddisfatto della risposta, che fornisce informazioni note e non dice alcunché sul nodo politico di fondo: come il Governo intenda controllare il tratto di mare interessato dalla missione Sophia nel caso in cui questa non fosse prorogata. Nel rimarcare il lavoro eccellente che è stato svolto da questa missione e dagli uomini posti a comando della stessa, ribadisce che l'eventuale cessazione della missione imporrebbe quantomeno un ripensamento dell'operazione Mare sicuro, se non addirittura una nuova linea di condotta dell'Italia nel Mediterraneo centrale: l'interrogazione mirava a conoscere appunto le valutazioni del Governo rispetto a questo possibile scenario.

5-11905 Vito: Sull'affidamento dei corsi di lingua per militari ad imprese private.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come la Scuola di lingue estere dell'Esercito di Perugia riesca ad assolvere i suoi compiti in maniera eccellente, assicurando al contempo il necessario grado di riservatezza a questa attività formativa delle Forze armate, cosa che difficilmente potrebbe essere garantita appaltando la funzione a privati.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per aver riassunto la normativa vigente, di cui, peraltro, era a conoscenza. Manifesta, quindi, apprezzamento per le rassicurazioni date riguardo al fatto che saranno mantenuti gli standard qualitativi attualmente garantiti dalla Scuola di lingue estere, ma si dichiara preoccupato per il fatto che difficilmente potrà essere garantita la necessaria riservatezza di quest'attività. Sottolinea che alla Scuola apprendono le lingue i futuri alti ufficiali delle Forze armate, compresi alcuni stranieri, che si affidano all'Italia, nonché il personale destinato ad essere impiegato nei teatri operativi esteri o nelle agenzie per le informazioni e la sicurezza: tutte considerazioni che dovrebbero indurre a mantenere riservata l'attività della Scuola, come non è possibile fare se l'insegnamento viene appaltato a privati. Conclude invitando quindi il dicastero a valutare con grande attenzione i futuri passi da compiere, anche per evitare la chiusura della Scuola.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-11903 Duranti: Sulla destinazione di parte dei finanziamenti per il settore aeronautico al potenziamento della flotta nazionale antincendi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole, in merito all'ipotesi da lei menzionata preme evidenziare che, tra le voci di spesa contemplate nel cosiddetto « fondo investimenti », è prevista l'acquisizione di una tipologia di elicotteri caratterizzati da capacità *dual use* e, quindi, impiegabili anche nelle emergenze di natura ambientale, come buona parte dei mezzi attualmente in dotazione alle Forze Armate e all'Arma dei Carabinieri.

In totale, nell'attuale emergenza 11 velivoli della Difesa hanno complessivamente condotto con successo circa 50 interventi antincendio per un totale di circa 130 ore di volo, senza contare l'impegno del personale militare di terra in attività di controllo e sorveglianza, neutralizzazione dei focolai e, per quanto riguarda i Carabinieri, repressione dei reati.

Per ciò che attiene, in particolare, al personale dell'Arma, in questo periodo risultano mediamente impiegati giornalmente 1650 militari e 400 automezzi: si tratta, oltre che di servizi disposti ordinariamente ai fini dell'emergenza ambientale e di controllo del territorio, anche di servizi aggiuntivi a supporto di specifiche attività investigative.

Dal 1° gennaio 2017, i soli Carabinieri della Specialità Forestale hanno eseguito 4.836 controlli per la prevenzione degli incendi boschivi, informando l'Autorità

giudiziaria in 1.153 casi di incendio, procedendo all'arresto di 4 persone e al deferimento in stato di libertà di 246 persone, dato percentualmente superiore di oltre il 100 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso da parte della specialità Forestale.

Con riferimento al contributo fornito all'azione di spegnimento, tutti gli elicotteri antincendio disponibili sono in azione. In particolare, solo nella giornata del 13 luglio, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, gli elicotteri NH500 dell'Arma hanno effettuato missioni operative antincendio in Anguillara Sabazia (RM), con 71 lanci di acqua, e a Civitella Messer Raimondo (CH), con 15 lanci.

Altri interventi sono tuttora in atto e – aggiungo – anche mentre è in corso questa stessa discussione uomini e donne in uniforme, su richiesta delle locali Prefetture e della Protezione Civile, stanno operando nel Centro e nel Sud Italia per neutralizzare quella che sta assumendo i connotati di una vera e propria calamità, spesso opera dell'uomo.

Voglio altresì aggiungere che il Ministro è in contatto con tutte le articolazioni dello Stato e con tutte le Amministrazioni coinvolte nell'emergenza, i cui sviluppi segue in tempo reale e con estrema attenzione.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-11901 Corda: Sulle iniziative da assumere per assicurare il rinnovo delle cariche della rappresentanza militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa, circa l'affermazione in base alla quale « la motivazione formale di questi due anni di proroga era nella necessità di approvare celermente la riforma della rappresentanza militare, che invece non è stata approvata » si evidenzia che il Governo non mancherà, come sinora è avvenuto, di fare avere alla Commissione – nelle forme che gli sono consentite – la sua collaborazione.

Ciò detto, il Governo non è in alcun modo intenzionato a prorogare il mandato degli attuali delegati della Rappresentanza militare, tanto è vero che lo Stato Maggiore della Difesa informa di avere già posto in essere tutte le attività organizzative necessarie per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza ed in particolare, in ossequio a quanto disposto dagli articoli

873 e 874 del decreto del Presidente della Repubblica 90/2010, sono stati richiesti i dati di forza agli Stati Maggiori/Comandi Generali per la predisposizione del decreto Interministeriale necessario per poter, successivamente, indire ed effettuare le elezioni entro i termini fissati.

Relativamente, infine, all'opportunità che la Presidenza del Cocer Interforze sia detenuta dall'attuale Direttore Generale di Persomil, il Governo è già intervenuto sulla questione, offrendo ampie motivazioni in risposta a due interrogazioni svolte presso questa Commissione, rispettivamente in data 18 giugno 2015 e in data 26 ottobre 2016, alle quali si ritiene, in questa sede, di dover rimandare integralmente per i contenuti.

ALLEGATO 3

5-11902 Fassina: Sulla richiesta di rappresentanti di associazioni pacifiste di incontrare il Ministro della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro della Difesa ha fortemente voluto, ad ottobre del 2014, un incontro degli esperti incaricati di predisporre il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, attualmente all'esame del Senato, con numerosi esponenti dell'associazionismo che, in varie forme, operano per la difesa non-armata e la soluzione dei conflitti, al fine di raccogliere commenti e osservazioni in merito alle Linee Guida sul Libro Bianco.

Una consultazione che ha coinvolto circa venti rappresentanti di varie sigle e che è stata resa possibile anche grazie al coordinamento effettuato dal CNESC – Conferenza Nazionale degli enti di servizio civile – e da Rete italiana per il disarmo. Un incontro che ha consentito di inserire all'interno del Libro Bianco un passaggio specifico che mi preme riportare integralmente:

« Affrontare in chiave moderna il problema della sicurezza e difesa del Paese richiede un approccio omnicomprensivo e multi-disciplinare. Occorre interrogarsi su come vada sviluppato l'insieme delle differenti capacità che consentono al Paese di essere più sicuro e se sia ipotiz-

zabile un'evoluzione dello stesso concetto di "difesa" per renderlo più allargato e inclusivo anche delle diverse prospettive e capacità che lo animano. Tale concetto, peraltro, ben si integra con quanto previsto dalle innovazioni avviate dal Governo nell'ambito della riforma del cosiddetto "terzo settore", in particolare in merito al ruolo e alle funzioni del Servizio Civile Nazionale. In questo sforzo, l'elemento di raccordo che dovrebbe sottintendere tal evoluzione è costituito dai valori condivisi che permeano l'esistenza stessa del nostro Paese ».

La politica non ha mai smesso di studiare e di riflettere sui tanti argomenti riguardanti la difesa e di cercare risposte e soluzioni ai problemi che venivano riscontrati. Il percorso intrapreso dal Ministero della Difesa nella stesura del Libro Bianco, che di fatto rappresenta l'elemento che maggiormente caratterizza, tra gli altri, la qualità dell'attuale mandato di governo, è stato quindi aperto a contributi di realtà che operano anche nella società in un ragionamento che è stato, per sua natura, aperto e inclusivo.

ALLEGATO 4

5-11904 Artini: Sulle conseguenze di eventuali mutamenti della missione Sophia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si rappresenta in premessa che Mare Sicuro e EUNAVFOR MED Sophia sono due operazioni navali distinte e non dipendenti l'una dall'altra con due linee di comando differenti.

Mare Sicuro è un'operazione nazionale, avviata nel marzo 2015, che consiste in un potenziamento del dispositivo aeronavale normalmente dispiegato nel Mediterraneo centrale – stretto di Sicilia, e finalizzata alla protezione delle linee di comunicazione, dei natanti commerciali e delle piattaforme *off-shore* nazionali nonché alla raccolta informativa di elementi inerenti ad attività di movimenti di matrice terroristica e deterrenza e contrasto nei confronti di organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti.

Altresì, l'Operazione EUNAVFOR MED, avviata nel giugno 2015, a guida europea ha come obiettivo il controllo delle acque internazionali del Mediterraneo centromeridionale, al fine di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani al quale, in seguito a specifica Risoluzione ONU (n. 2292/2016 poi prorogata con la n. 2357/2017), si sono aggiunti l'addestramento della Guardia Costiera libica e le attività finalizzate a far rispettare l'embargo sancito con le citate Risoluzioni, nella porzione di alto mare prospicienti la Libia nei confronti del traffico illegale di armi e materiali d'armamento.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-11905 Vito: Sull'affidamento dei corsi di lingua per militari ad imprese private.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nello specifico del quesito posto dall'interrogante, la Forza armata ha reso noto che l'istituto ha avviato la gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in data 5 luglio 2017 e che la stessa è stata fatta in ossequio alla normativa vigente, considerato che anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui si avvale l'istituto – a normativa vigente – non potranno più essere stipulati a partire dal 1° gennaio 2018 (decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha modificato il decreto legislativo n. 165 del 2001).

Tanto considerato e nella prospettiva di continuare a formare personale affin-

ché sia in possesso di adeguate conoscenze linguistiche, in chiave d'impiego soprattutto nell'ambito delle missioni internazionali alle quali l'Italia fornisce il suo contributo, sono comunque in corso approfondimenti volti ad individuare ulteriori soluzioni compatibili con le esigenze specifiche delle Forze Armate e le norme attuali.

In conclusione, preme sottolineare che, nella consapevolezza dell'importanza dell'attività formativa dell'Istituto, saranno mantenuti naturalmente gli attuali standard qualitativi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni</i>)	113
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
AVVERTENZA	123

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa

della relazione tecnica richiesta nella seduta dello scorso 15 giugno.

Il Viceministro Enrico MORANDO intende svolgere preliminarmente talune rapide considerazioni di carattere procedurale, facendo al riguardo presente che, secondo una prassi corrente, la relazione tecnica sui provvedimenti all'esame del Parlamento, laddove richiesta, viene normalmente predisposta dalla competente amministrazione ai fini della successiva verifica per i profili di ordine finanziario da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiarisce che, in tale quadro, il Governo ha pertanto inoltrato al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo e che quest'ultimo, a sua volta, si è rivolto all'INPS al fine di acquisire i dati eventualmente disponibili. Precisa, altresì, che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno quindi ricevuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS una nota in forza della quale i predetti enti hanno

fatto presente che, stante la particolarità della materia oggetto del presente provvedimento, non dispongono dei dati necessari alla elaborazione della relazione tecnica in argomento. Alla luce di ciò, il Governo ha comunque svolto, pur in assenza dei suddetti dati, un approfondimento in merito agli aspetti del provvedimento che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione bilancio. In particolare, ritiene imprescindibile porre in evidenza una questione essenziale, il cui apprezzamento risulta preliminare a qualsivoglia valutazione circa i profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, fermo restando che è sua intenzione nella presente sede non affrontare aspetti di natura diversa, incluse le problematiche di ordine giuridico-costituzionale pure implicate in qualche misura da talune delle disposizioni recate dal provvedimento medesimo. A suo giudizio, occorre infatti muovere dal presupposto costituito dal principio di carattere generale enucleato all'articolo 1, dal quale non può prescindere una corretta e complessiva valutazione delle ulteriori disposizioni del testo. Ricorda che il citato articolo prevede l'abolizione degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e dispone la sostituzione dei medesimi con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Osserva come tale principio di ordine generale rivesta una particolare rilevanza in quanto individua in maniera univoca il parametro di riferimento sottostante le diverse disposizioni recate dal presente provvedimento, identificato per l'appunto con il sistema previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Ciò premesso, segnala che la citata previsione di cui all'articolo 1 consente di individuare l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e del datore di lavoro e pari, rispettivamente, a circa il 9 e il 24 per cento del cosiddetto monte salariale che, nel caso dei membri del Parlamento, dovrà essere

calcolata sulla base dell'indennità parlamentare percepita.

In tale cornice di fondo, evidenzia come a presentare profili problematici dal punto di vista finanziario è soprattutto l'articolo 5, laddove prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS di una gestione separata cui affluiscono tanto le quote contributive a carico dei membri del Parlamento quanto le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del citato comma 1. Osserva peraltro che l'istituzione di una gestione separata presuppone di norma la presenza di un apposito fondo il cui funzionamento è soggetto a regole ben determinate laddove, tenuto conto di quanto previsto in particolare dai successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 5, non si potrebbe a suo giudizio propriamente parlare, nel caso di specie, di una gestione separata, configurandosi in sostanza l'INPS come mero ente pagatore dei trattamenti previdenziali nella misura determinata dai competenti organi delle Camere ed in ragione delle risorse effettivamente ad esso trasferite.

Con riferimento alle predette quote contributive che affluiscono alla citata gestione separata, fa inoltre presente che la quota a carico dei membri del Parlamento, di cui alla lettera *a)* del citato comma 1, non potrà che essere determinata in una misura pari a circa il 9 per cento dell'indennità parlamentare. Osserva invece come, dal punto di vista finanziario, appaia ben più problematica la previsione di cui alla successiva lettera *b)* del medesimo comma 1, relativa alla quota contributiva a carico degli organi di appartenenza, giacché a suo avviso tale disposizione è senz'altro suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tali risorse, che dovranno essere trasferite alla gestione separata istituita presso l'INPS, non figurano al momento in alcun bilancio pubblico, sia esso quello statale ovvero quello di ciascuno dei due rami del Parlamento. Ciò comporterà pertanto, a suo avviso, la necessità di reperire

altrove le risorse occorrenti ad assicurare l'attuazione di quanto previsto ai sensi della citata lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5.

In tale quadro, ribadisce che l'articolo 5 del provvedimento in esame è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione o copertura, che potrebbero essere compensati in forza delle disposizioni recate dal successivo articolo 13, ai sensi del quale gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere dovranno essere ricalcolati adottando il sistema contributivo. Per quanto tali disposizioni potrebbero dunque comportare un risparmio di spesa, evidenzia tuttavia come, in assenza di dati disponibili al riguardo, il Governo non è allo stato in grado di affermare con sicurezza l'effettiva neutralità finanziaria derivante dal combinato disposto degli articoli 5 e 13 del presente provvedimento. Precisa, altresì, che l'attuale formulazione dell'articolo 13 appare carente dal punto di vista della individuazione di criteri espliciti e puntuali cui uniformare l'effettuazione del predetto ricalcolo, salvo un generico richiamo al sistema contributivo, anche in considerazione del fatto che il Governo non dispone comunque, come in precedenza evidenziato, dei dati relativi alle posizioni dei singoli percettori di vitalizi e trattamenti previdenziali in essere, con particolare riguardo tanto alla età anagrafica quanto alla anzianità contributiva dei soggetti interessati. In ragione delle considerazioni sopra richiamate, ritiene pertanto che, qualora non si procedesse alla soppressione dell'articolo 5 del provvedimento in esame, il parere del Governo sul provvedimento medesimo non potrebbe che essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur ringraziando il Viceministro Morando per lo sforzo di approfondimento profuso nel quadro della sostanziale mancanza dei necessari elementi conoscitivi, ritiene tuttavia che, in assenza della relazione tecnica, la Commissione bilancio non sia oggi

nelle condizioni di procedere all'espressione del parere di propria competenza, diversamente determinandosi un grave *vulnus* al rispetto della vigente prassi nei rapporti tra il Governo e le Camere nonché un pericoloso precedente parlamentare. Prende comunque atto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo nella odierna seduta, alla luce delle quali, da un lato, l'articolo 5 non appare sostenibile dal punto di vista finanziario, dall'altro, i risparmi attesi dalla rideterminazione degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali in essere, di cui all'articolo 13, risultano solo potenziali e come tali non idonei ad assicurare la complessiva neutralità finanziaria del provvedimento. Ritiene che, al di là dei toni propagandistici che hanno in parte accompagnato l'iter del provvedimento in esame, si rischi di approvare un testo sbagliato nei contenuti e carente sotto il profilo della verifica della effettiva sostenibilità finanziaria, nonché di difficile applicazione e suscettibile di dare vita ad un vasto contenzioso, anche in relazione alla indebita compressione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni che potrebbe derivare dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di adeguamento delle regioni stesse alla disciplina prevista dal presente provvedimento. Ribadisce pertanto la necessità che, sulle diverse questioni problematiche testé illustrate, venga svolta un'istruttoria approfondita ed esauriente, giacché sul tema oggetto del presente provvedimento il sistema politico nel suo complesso, inclusi coloro che più di altri sostengono il testo in esame, mette in gioco la propria credibilità di fronte all'opinione pubblica. Segnala, infine, che non è suo interesse ostacolare l'iter del provvedimento bensì approvare un testo che poi possa concretamente trovare attuazione.

Laura CASTELLI (M5S) intende lasciare agli atti la contrarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle per la mancata predisposizione della relazione tecnica, evidenziando altresì come, pur in assenza dei necessari elementi conoscitivi, il Vice-

ministro Morando ha svolto nella odierna seduta una serie di considerazioni che comunque impegnano il Governo sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, in ciò contravvenendo alla prassi normalmente seguita.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia preliminarmente che, per predisporre la relazione tecnica sul provvedimento, sarebbe stato necessario disporre dei dati in possesso delle amministrazioni delle Camere, tali da consentire di escludere che dalla attuale formulazione del provvedimento possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che la rideterminazione in riduzione degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere potrebbe comportare un conseguente minor gettito fiscale. Ritiene tuttavia che, alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal Viceministro Morando, sussistano le condizioni affinché la Commissione bilancio pervenga già nella odierna seduta all'espressione del parere di propria competenza, in modo tale da tenere in debito conto le criticità evidenziate sotto il profilo finanziario dallo stesso rappresentante del Governo nonché di fornire una risposta alle specifiche questioni emerse nel corso del dibattito in relazione alle modalità di adeguamento delle regioni alla presente disciplina nonché alla necessità di precisare i criteri per la rideterminazione dell'importo dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere secondo il metodo contributivo. In tale contesto, segnala in particolare che la soppressione dell'articolo 5 consentirebbe di superare le predette criticità evidenziate dal Viceministro Morando, laddove dall'articolo 13 dovrebbero comunque derivare risparmi di spesa in virtù della rideterminazione degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere.

Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3225 e abb.-A/R, recante Disposizioni in mate-

ria di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali;

premessi che:

il provvedimento è volto all'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti e alla loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;

il provvedimento medesimo si applica a tutti gli eletti, sia a quelli in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia a quelli eletti successivamente, sia a quelli cessati dal mandato;

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal progetto di legge in esame attraverso l'adozione di propri provvedimenti;

il provvedimento risulta in gran parte riproduttivo della disciplina recata dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e dal Regolamento delle pensioni dei senatori, che hanno operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei membri del Parlamento con il superamento dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un regime pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello dei dipendenti pubblici;

le disposizioni che introducono sostanziali elementi di novità rispetto alla disciplina recata dai citati Regolamenti sono quelle contenute negli articoli 5 e 13 – concernenti, rispettivamente, l'istituzione di una gestione separata presso l'INPS e la rideterminazione degli assegni vitalizi – che presentano alcune criticità dal punto di vista finanziario;

in particolare, si rileva che l'articolo 5, pur prefigurando, al comma 3, lo svolgimento da parte dell'INPS di un'atti-

vità di mero pagamento dei trattamenti previdenziali sulla base delle determinazioni assunte dalla Camera e dal Senato, prevede l'istituzione presso il medesimo INPS di una « gestione separata » – alimentata dalle risorse attualmente allocate nelle dotazioni di bilancio della Camera e del Senato – che, almeno nella denominazione, sembrerebbe richiamare quella di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, relativa ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;

tali risorse, tuttavia, non sembrerebbero finalizzate alla costituzione di un fondo presso l'INPS – e non verrebbero quindi a fare parte integrante del suo bilancio – ma, come si evince dal comma 3 del medesimo articolo 5, sembrerebbero invece volte a consentire anno per anno il pagamento dei trattamenti previdenziali in essere da parte dell'INPS, che fungerebbe quindi da mero ente pagatore;

ciò risulta particolarmente evidente ove si consideri che ogni determinazione riguardo all'ammontare delle risorse da trasferire, come già avviene attualmente, sarebbe rimessa non all'INPS, ma agli organi competenti della Camera e del Senato;

la sola differenza rispetto alla situazione vigente, quindi, sembrerebbe riguardare il fatto che l'ammontare del trasferimento necessario per assicurare il pagamento dei trattamenti previdenziali (articolo 5, comma 1, lettera c)), ad integrazione delle quote a carico, rispettivamente, dei membri del Parlamento e degli organi di appartenenza, sarebbe iscritto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, in un apposito capitolo di bilancio, ma pur sempre all'interno del programma di spesa per gli organi costituzionali;

l'articolo 13, invece – prevedendo che, in ogni caso, l'importo risultante dalla rideterminazione del trattamento previdenziale non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente pro-

posta di legge – non presenta profili di onerosità, ma potrebbe dare luogo a difficoltà applicative ai fini della determinazione del trattamento minimo laddove stabilisce che « *in ogni caso l'importo del trattamento non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge* », giacché non chiarisce quali siano i coefficienti di trasformazione applicabili soprattutto nel caso di soggetti che non abbiano ancora raggiunto i requisiti anagrafici richiesti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

dovrebbe peraltro essere valutata la coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati, con la disciplina generale in materia pensionistica, considerato che analoghi interventi su trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento medesimo, ferma restando comunque la necessità, come evidenziato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) nel parere reso in data 30 maggio 2017, di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame;

profili di criticità dal punto di vista applicativo presenta, infine, anche l'articolo 3, che, nello stabilire che le Regioni e le Province autonome debbano adeguarsi ai principi introdotti dal provvedimento, da un lato non prevede espressamente che tra questi principi vi siano anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, dall'altro non disciplina la procedura mediante la quale devono essere determinati i risparmi attesi dall'applicazione delle dispo-

sizioni stesse, la cui mancata realizzazione comporta la riduzione dei trasferimenti statali;

le restanti disposizioni recate dal provvedimento non presentano invece profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché non innovano la disciplina già prevista dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e dal Regolamento delle pensioni dei senatori, ovvero presentano lievi differenze rispetto alla stessa, che risultano prive di effetti finanziari o suscettibili di determinare limitati effetti positivi;

rilevata, pertanto, la necessità, al fine di superare i profili di criticità dianzi evidenziati:

all'articolo 3, da un lato, di prevedere espressamente tra i principi di cui al presente provvedimento a cui debbano adeguarsi le Regioni e le Province autonome anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, dall'altro, di affidare ad un apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità mediante le quali dovranno essere determinati i risparmi attesi dall'attuazione del medesimo articolo 3, prevedendo la trasmissione del relativo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;

di sopprimere l'articolo 5, in mancanza di una precisa previsione normativa in merito alla tipologia di gestione che si intende istituire presso l'INPS, giacché, a seconda della tipologia prescelta, possono derivarne effetti finanziari sensibilmente diversi in relazione alle attività amministrative poste a carico dell'INPS;

di indicare, all'articolo 13, precisi criteri per la rideterminazione dell'importo del trattamento previdenziale secondo il metodo contributivo, rimanendo comunque impregiudicata la necessità di

svolgere una valutazione sulla complessiva coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati, con la disciplina generale in materia pensionistica, giacché analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame — ferma restando comunque la necessità di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dal progetto di legge in esame — anche al fine di escludere il verificarsi di successivi contenziosi che potrebbero vanificare i potenziali effetti di risparmio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sopprimere l'articolo 5;

e con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 3, sia previsto espressamente che tra i principi di cui al presente provvedimento a cui debbano adeguarsi le Regioni e le Province autonome vi siano anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, e sia affidata ad un apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità mediante le quali dovranno essere determinati i risparmi attesi dall'attuazione del medesimo articolo 3, prevedendo la trasmissione del relativo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;

2) All'articolo 13, siano indicati precisi criteri per la rideterminazione dell'importo del trattamento previdenziale se-

condo il metodo contributivo, rimanendo comunque impregiudicata la necessità di svolgere una valutazione sulla complessiva coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati, con la disciplina generale in materia pensionistica, giacché analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame — ferma restando comunque la necessità di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame — anche al fine di escludere il verificarsi di successivi contenziosi che potrebbero vanificare i potenziali effetti di risparmio. ».

Nell'evidenziare di condividere naturalmente, come relatore, la proposta di parere favorevole con condizioni testé formulata, precisa di disapprovare nel merito il provvedimento in esame in quanto basato su taluni presupposti errati.

In primo luogo, sottolinea di non condividere l'assunto in base al quale analoghi interventi su trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati per i membri di Camera e Senato, in quanto nel 2011 è stato sancito il passaggio al sistema contributivo per i trattamenti previdenziali dei parlamentari maturati dal 1° gennaio 2012.

In secondo luogo, contesta la tesi secondo la quale il provvedimento in esame contribuirebbe a realizzare il principio di uguaglianza tra i parlamentari e gli altri cittadini, in quanto, a suo avviso, il provvedimento medesimo determina invece una penalizzazione a danno dei parlamentari in conseguenza del ricalcolo dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali. Sottolinea, peraltro, che procedere al ricalcolo solo in ambito parlamentare significa sia inseguire un atteggiamento persecutorio verso la cosiddetta « casta », sia correre il rischio che, in futuro, solo i ricchi possano esercitare il mandato parlamentare.

Aggiunge peraltro che, laddove il provvedimento fosse il grimaldello per procedere in futuro al ricalcolo delle pensioni con il metodo contributivo per tutte le categorie di lavoratori, come peraltro vorrebbe una proposta di legge costituzionale presentata, tra l'altro, dal presidente della I Commissione della Camera, verrebbe a determinarsi una vera e propria « macelleria sociale », poiché ciò comporterebbe praticamente il dimezzamento dei trattamenti pensionistici calcolati con il metodo retributivo.

Osserva inoltre che i principi contenuti nella proposta di legge si pongono in direzione chiaramente opposta alla scelta fatta con l'approvazione della legge di bilancio per il 2017, orientata verso l'anticipazione dell'età pensionabile, giacché per i parlamentari viene spostata in avanti l'età anagrafica necessaria per accedere al trattamento previdenziale. Rileva inoltre che non risulta chiaro se, con l'approvazione del provvedimento, sopravviverebbe il trattamento di fine mandato per i parlamentari.

Precisa infine come la sua mancata condivisione nel merito si basi anche su tre aspetti incostituzionali sottesi al provvedimento, in quanto esso comporterebbe una lesione dell'autodichia delle Camere, una lesione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti a seguito del ricalcolo sui trattamenti previdenziali pregressi e la violazione dell'autonomia delle regioni costituzionalmente garantita, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Mauro GUERRA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, precisa di mantenere delle riserve nel merito sulla legittimità costituzionale del provvedimento, sottolineando, tra l'altro, l'esistenza di una riserva costituzionale che attribuisce la materia in oggetto all'autodichia di Camera e Senato.

Gianni MELILLA (MDP), nel premettere che il suo gruppo si esprimerà in Assemblea sul merito del provvedimento e

nell'augurarsi che la Presidenza della Camera non operi una forzatura non consentendo la presentazione di pregiudiziali di costituzionalità, in relazione agli aspetti finanziari fa presente che la proposta di parere del relatore demolisce nella sostanza la proposta di legge. Ricorda al riguardo le parole espresse dalla Presidente della Camera in occasione della cerimonia del Ventaglio, secondo la quale non si possono ignorare profili costituzionali non banali sottesi al provvedimento, incidendo esso sui diritti acquisiti.

Fa presente in particolare di ritenere aberrante la previsione dell'articolo 13 del provvedimento, concernente la rideterminazione degli assegni vitalizi con il metodo contributivo, nella parte in cui si prevede che l'importo ricalcolato non può essere comunque superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Ricorda al riguardo che il presidente dell'INPS ha comunicato che circa 107 percettori di vitalizi vedrebbero maggiorato il proprio trattamento previdenziale se ricalcolato con il metodo retributivo.

Osserva inoltre di non essere contrario pregiudizialmente all'eventuale introduzione di un tetto pensionistico, a seguito del ricalcolo delle pensioni medio-alte, determinate con meccanismo retributivo o misto contributivo-retributivo, purché riguardante tutti i cittadini italiani e non solo i parlamentari. Verrebbero interessati da una decurtazione del trattamento pensionistico a seguito di tale ricalcolo delle pensioni circa 350 mila pensionati. Ritiene, invece, che la rideterminazione degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, prevista dall'articolo 13 del provvedimento — che interesserebbe circa 1.700 percettori — aprirebbe il varco per un assalto al settore previdenziale per tutte le categorie di lavoratori, poiché, considerato il livello raggiunto dal debito pubblico, nell'ambito di una politica di *spending review*, i settori su cui agire con tagli di spesa sarebbero soprattutto quelli della previdenza e della sanità.

Infine, nel far presente che sarebbe invece favorevole all'introduzione di un contributo di solidarietà, se ritenuto necessario per motivi di equità sociale, invita le forze politiche ad una riflessione volta a rivedere l'impostazione generale della proposta di legge in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, considerata la mancata trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo, necessaria per una valutazione del provvedimento sul piano finanziario.

Precisa inoltre di condividere le osservazioni del relatore sul merito del provvedimento, in quanto difficilmente applicabile e comunque foriero di contenziosi, presentando diverse criticità per quanto riguarda la legittimità costituzionale. Fa presente infatti che il provvedimento non rispetta i principi della riforma previdenziale del 1995, che aveva previsto una gradualità nell'introduzione del sistema contributivo, né è coerente con la disciplina della « riforma Fornero » che ha esteso il metodo contributivo a tutti i lavoratori per la quota di pensione maturata a partire dal 1° gennaio 2012. Rileva quindi che in tal modo si determina una evidente disparità di trattamento a danno dei percettori degli assegni vitalizi rispetto alle altre categorie previdenziali. Rileva inoltre che l'approvazione del provvedimento in esame aprirebbe il varco per adottare una politica di rideterminazione degli assegni pensionistici della generalità dei percettori, anche su sollecitazione delle istituzioni europee, in un'ottica di revisione della spesa. Osserva quindi che la proposta di legge andrebbe profondamente ripensata, anche sulla base dei profili di criticità nel merito rilevati dal relatore nella sua proposta di parere.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 338 e abb., recante Interventi per il settore ittico;

preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 11, appare necessario sopprimere le disposizioni concernenti la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore della pesca alle commissioni di riserva delle aree marine protette, poiché determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a cui non si può provvedere mediante l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente;

appare necessario coordinare le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 con quelle previste al comma 4 del medesimo articolo, giacché, mentre il quinto periodo del predetto comma 3 prevede che il pagamento del nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il successivo comma 4 stabilisce invece che il 30 per cento di tali risorse è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – poiché destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge

n. 244 del 2007, concernente l'attività delle Capitanerie di porto – e che solo le restanti quote del 50 e del 20 per cento confluiscono effettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto destinate, rispettivamente, al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, e alla promozione della pesca sportiva;

appare pertanto necessario sopprimere il quinto periodo del comma 3 dell'articolo 12 e conseguentemente prevedere al primo periodo del comma 4 del medesimo articolo una norma di riassegnazione delle entrate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel medesimo comma;

all'articolo 13, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, appare necessario prevedere l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a precisare che dall'attuazione della delega in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

appare opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), nella parte in cui definisce energivore le imprese di acquacoltura non in relazione all'effettivo consumo di energia, ma semplicemente in base al settore economico in cui sono classificate con determinati codici ATECO, giacché tale disposizione, pur non comportando direttamente minori entrate per la finanza pubblica, rende più difficile la determinazione, ad invarianza di gettito, di un nuovo sistema di aliquote di accisa in attuazione dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012;

inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, la predetta

disposizione appare suscettibile di determinare un incremento degli oneri generali del sistema elettrico, con conseguenti ricadute sulle tariffe a carico dei clienti finali;

all'articolo 15 appare necessario precisare che ai componenti della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità:

all'articolo 3, comma 1, di precisare che il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica sia iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anziché presso il medesimo Ministero;

all'articolo 13, di prevedere che lo schema di decreto legislativo concernente delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva sia trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero;

All'articolo 11 sopprimere le parole da: nonché dai rappresentanti sino alla fine;

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sopprimere il quinto periodo;

al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati

di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma;

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,;

aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 15, comma 1, capoverso 20-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

e con la seguente condizione:

All'articolo 14, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e siano comprese sino alla fine della medesima lettera ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) fa presente di non condividere l'impostazione della proposta di parere, dal momento che la nota della Ragioneria generale dello Stato di accompagnamento alla relazione tecnica, per i numerosi profili problematici rilevati sul piano finanziario, richiederebbe piuttosto l'espressione di un parere contrario.

Susanna CENNI (PD), relatrice, rileva che le criticità indicate dalla Ragioneria generale dello Stato non intaccano l'impianto del provvedimento e sono state puntualmente considerate dal momento che il parere favorevole viene condizionato

ad una serie di modifiche del testo volte a correggere i profili problematici sul piano finanziario presenti in alcuni articoli.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del la-

*voro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.*

*Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 e abb.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 424.*

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Atto n. 429.*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11850 Villarosa: Informazioni alla clientela <i>retail</i> in merito agli strumenti finanziari denominati <i>certificates</i>	124
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	125

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

5-11850 Villarosa: Informazioni alla clientela *retail* in merito agli strumenti finanziari denominati *certificates*.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta, dalla quale sembra finalmente evincersi la presa di coscienza, da parte del Governo, della necessità di porre maggiori presidi a salvaguardia dei risparmiatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

5-11850 Villarosa: Informazioni alla clientela *retail* in merito agli strumenti finanziari denominati *certificates*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame concerne l'emissione di strumenti finanziari, cosiddetti *certificate*, da parte di Unicredit e l'informazione resa nel merito alla clientela *retail* da parte degli intermediari.

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare, che i *certificates* sono obbligazioni indicizzate, il cui valore dipende in parte dall'andamento di un titolo o di un parametro sottostante.

Dette obbligazioni non sono assimilabili ad obbligazioni subordinate e non rientrano nel patrimonio di vigilanza delle banche. Alcune tipologie di *certificates* prevedono la garanzia del rimborso del capitale.

L'Istituto ha inoltre osservato che i *certificates*, emessi dal gruppo UniCredit, rappresentano, comunque, una quota contenuta della provvista. Sulla base delle evidenze di bilancio, la raccolta complessiva del gruppo Unicredit, esclusi i debiti verso banche, ammontava a fine 2016 a 638,7 miliardi, di questi 1,6 miliardi erano rappresentati da *certificates*, in buona parte emessi nell'anno.

Per quanto attiene poi specificamente agli ulteriori aspetti richiamati dagli onorevoli interroganti, relativamente alle verifiche in materia di adeguatezza dei prospetti informativi, relativi ai citati strumenti finanziari, unitamente ai controlli relativi alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, si precisa che la Consob, con Comunicazione 0097996 del 22 dicembre 2014, ha richiesto agli intermediari, in caso di distribuzione di tali pro-

dotti, di introdurre presidi e meccanismi rafforzati, al fine di innalzare fattivamente la tutela della clientela.

In particolare, è stata rappresentata la necessità di prevedere metodi e sistemi avanzati nella mappatura dei prodotti e nella profilatura della clientela, misure per il contenimento del rischio di concentrazione, solide metodologie in punto di determinazione dei prezzi sul mercato primario e secondario, un'informazione puntuale e dettagliata in ordine alla rappresentazione del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio di liquidità e di ogni altra tipologia di rischio rilevante per lo specifico investimento.

Inoltre, la Consob ha ritenuto di ricomprendere i *certificates* non quotati e a capitale non garantito tra gli strumenti considerati normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, invitando gli intermediari a non consigliarli né distribuirli alla clientela *retail*.

Anche ad esito della citata Comunicazione Consob, i dati a disposizione evidenziano che i *certificates*, a differenza delle obbligazioni bancarie, risultano spesso quotati in *trading venues*; la maggior parte dei *certificates* presenti sul mercato offrono – a talune condizioni – forme di protezione, quantomeno parziale, del capitale investito.

I *certificates* presenti sul mercato sono strumenti assoggettabili alle misure di risoluzione introdotte dalla « BRRD », aventi rango equiparabile agli strumenti di debito *senior* nell'ambito della gerarchia dei creditori bancari introdotta dai cosiddetti Decreti BRRD (decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Con specifico riguardo alle tipologie di *certificates* segnalati nell'interrogazione, nella documentazione d'offerta predisposta da Unicredit SpA e da Unicredit Bank AG, approvata dalla Consob, risulta inserito, *inter alia*:

uno specifico avviso – in copertina ovvero nel paragrafo denominato « Avvertenze per l'investitore » – sulla elevata rischiosità del prodotto, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla sua complessità. Sul punto, viene evidenziato che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto alla generalità degli investitori, anche alla luce della citata Comunicazione 0097996 del 22 dicembre 2014. Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto *certificates*, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà valutare se è adeguato per il medesimo, avendo riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di esperienza – alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento;

uno specifico fattore di rischio inerente al *bail-in*. In particolare, si evidenzia che con l'applicazione del *bail-in*, i portatori di *certificates* si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato o convertito in capitale il proprio investimento. Inoltre le autorità di risoluzione competenti avrebbero il potere di cancellare i certificati e modificare la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi diventano pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Lo strumento del *bail-in* potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla disciplina che, a loro volta, potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra emittente e il portatore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore;

ulteriore informativa sul *bail-in* nell'ambito della descrizione dei diritti connessi ai ridetti strumenti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Comunicazioni del Presidente sulla rettifica alla risposta ad una interrogazione	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo rettificato della risposta)</i>	130
5-11448 Fanucci: Sul ripristino delle mura perimetrali della Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato)	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	131
5-11450 Tino Iannuzzi: Sull'accorpamento dell'area archeologica di Velia all'autonomia amministrativa e gestionale del parco archeologico di Paestum	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	134
5-11451 D'Uva: Sulla conversione dei corsi ad accesso libero in corsi ad accesso programmato con numero di posti limitato	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	135
5-11615 Centemero: Sul taglio dell'organico dei docenti nella Regione Calabria	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	137
Variazione nella composizione della Commissione	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvata dal Senato	129
AVVERTENZA	129

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dorina Bianchi, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente sulla rettifica alla risposta ad una interrogazione.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il Governo ha fatto pervenire la correzione di un errore materiale alla risposta all'interrogazione 5-11825 Vacca, svolta il 13 luglio scorso. Avverte, pertanto, che la versione corretta della risposta è in distribuzione e che essa sarà pubblicata in allegato al

resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*). Dà altresì comunicazione che il Governo ha chiesto il rinvio dello svolgimento dell'interrogazione 5-11501 Sgambato. La presentatrice ha fatto sapere di essere d'accordo con tale rinvio.

5-11448 Fanucci: Sul ripristino delle mura perimetrali della Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato).

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che rivela l'attenzione del Governo per la messa in sicurezza della Villa Medicea di Poggio a Caiano, rafforzata anche con l'immediato stanziamento di 300.000 euro, finalizzato ad un primo intervento straordinario. Dopo aver sottolineato che i beni del patrimonio artistico italiano generano un importante flusso economico, ciò che conferma il detto « con la cultura si mangia »; invita il Governo a vigilare costantemente sul loro stato di conservazione e a non limitare gli interventi di manutenzione solo in occasione di eventi calamitosi che ne minacciano l'integrità.

5-11450 Tino Iannuzzi: Sull'accorpamento dell'area archeologica di Velia all'autonomia amministrativa e gestionale del parco archeologico di Paestum.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, dichiara di prendere atto della risposta. Ricorda di aver già presentato atti ispettivi sull'argomento, nell'azione parlamentare tenace e concorda sulla rilevanza dell'Accordo di valorizzazione della Certosa di Padula, stipulato lo scorso 16 maggio fra la Direzione Generale dei Musei del MI-BACT ed il Comune di Padula, di cui raccomanda un'integrale e tempestiva attuazione per renderne la gestione più

efficiente. Per quanto attiene all'area di Velia, rammenta che si tratta di un sito di straordinario valore archeologico, paesaggistico e culturale, culla della Scuola eleatica di Parmenide, uno dei capisaldi della filosofia occidentale. Tale area è parte del sito, inserito nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, « Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula ». Prende atto che è in fase avanzata l'istruttoria ministeriale per definire una gestione unitaria del sito di Velia con il Museo di Paestum che in questi anni, sotto la guida del Direttore Gabriel Zuchtriegel, ha avuto un lusinghiero ed importante rilancio e sollecita una rapida adozione del relativo decreto ministeriale. Ricorda, infine, che nelle scorse settimane il sito di Velia è stato interessato da un devastante incendio che ha cagionato pesanti danni e che ha determinato la chiusura di una parte di particolare pregio dell'area archeologica, con enorme pregiudizio per i flussi dei visitatori e per tutto il sito di Velia. Richiama, quindi, il Ministero ad erogare le somme già richieste dalla Soprintendenza di Salerno per l'effettuazione dei lavori indispensabili per la riapertura e la fruizione integrale del sito. Preannunzia che continuerà a seguire la vicenda con ogni impegno ai fini della sua positiva risoluzione.

5-11451 D'Uva: Sulla conversione dei corsi ad accesso libero in corsi ad accesso programmato con numero di posti limitato.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatto della risposta, ritenendo che sulla questione del numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari il Governo stia continuando a eludere impegni precisi, mentre la maggioranza in Commissione rifiuta di calendarizzare la proposta di

legge C. 2807 D'Uva adducendo l'imminente realizzazione di una riforma che però tarda ad arrivare. La risposta del Governo tradisce anzi un'ammissione di colpa, laddove riconosce la progressiva riduzione dei finanziamenti alle università, avvenuta dal 2009 al 2016. Dichiara di non condividere l'affermazione che attribuisce una responsabilità politica al Parlamento sui mancati investimenti nel settore universitario. Ricorda, al riguardo, che il suo gruppo si è sempre impegnato nella difficile battaglia per l'aumento del FFO, anche attraverso proposte emendative alla legge di bilancio, che sono state puntualmente respinte.

5-11615 Centemero: Sul taglio dell'organico dei docenti nella Regione Calabria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), replicando si dichiara non soddisfatta della risposta. Dopo aver premesso che, in via generale, non concorda sulla ripartizione dell'organico prevista per il prossimo anno scolastico, sottolinea che la risposta del Governo riporta a galla l'annosa questione della mancata trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto, auspicata ormai da quasi tutte le forze politiche, e che ha pesanti ricadute sul numero delle supplenze annuali e sulla questione delle immissioni in ruolo. Evidenzia che la tardiva pubblicazione delle graduatorie dei concorsi in Sicilia e in Calabria ha determinato il ricorso alle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti. Conclude, sottolineando che la mancata chiarezza delle modalità attuative del piano straordinario di assunzioni ha gettato le scuole nel caos organizzativo e amministrativo.

Bruno MOLEA (Misto-CI), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Variazione nella composizione della Commissione.

Bruno MOLEA, *presidente*, comunica che i deputati Giampiero D'Alia e Carmelo Lo Monte hanno cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Maurizio Bianconi, cui rivolge un saluto di benvenuto.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.00.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 20 luglio 2017.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvata dal Senato.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 15.00 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione).

ALLEGATO 1

5-11825 Vacca: Sulle procedure di nomina del consigliere giuridico del Ministro.**TESTO RETTIFICATO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Vacca, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede notizie in merito all'incarico di Consigliere giuridico del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo svolto dal professor Lorenzo Casini, ordinario di diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti studi di Lucca.

Vorrei precisare che il prof. Casini è in regime di tempo definito dal 2017. Precedentemente, come professore in regime di tempo pieno, ha svolto incarichi istituzionali, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal 2014 al 2016 e presso la Corte costituzionale dal 2009 al 2014, sempre dietro autorizzazione dell'Università di appartenenza.

Durante tali incarichi, il professor Casini non ha smesso di svolgere regolarmente la propria attività didattica e, anche dopo aver optato per il tempo definito, ha mantenuto il carico didattico previsto per i professori a tempo pieno. In questi anni, peraltro, il professor Casini ha continuato a condurre una intensa attività scientifica e di ricerca, tanto da contribuire in modo significativo all'inserimento della Scuola IMT Alti studi di Lucca tra i Dipartimenti di eccellenza (l'area giuridica della Scuola, rappresentata da lui soltanto, ha registrato, alla VQR, il risultato di eccellente).

Non sussiste pertanto incompatibilità di alcun tipo tra l'incarico di Consigliere

giuridico e quello di professore ordinario ricoperti dal professor Casini che, come è noto, è tra i massimi esperti di diritto del patrimonio culturale in ambito nazionale e internazionale, come ben evidenzia il suo CV, pubblicato sul sito del Ministero e su altri numerosi siti. Basti qui ricordare la sua partecipazione alla stesura del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel 2003, o alla «Commissione per il rilancio dei beni culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa», nominata nel 2013 dal Ministro Bray.

Proprio in virtù della sue unanimemente riconosciute capacità ed esperienza nel settore, il professor Casini è stato chiamato come Consigliere giuridico del Ministro dall'aprile 2014 e, da allora, ha contribuito in modo prezioso e determinante alla riforma del Ministero, nonché alle più importanti iniziative normative attuate in materia di patrimonio e attività culturali.

In conclusione, quello del professor Casini è un esempio virtuoso della positiva interazione tra mondo accademico e istituzioni, svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e a beneficio dell'interesse pubblico.

ALLEGATO 2

5-11448 Fanucci: Sul ripristino delle mura perimetrali della Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Fanucci chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare per garantire il ripristino delle mura perimetrali della Villa Medicea di Poggio a Caiano.

Permettetemi di dilungarmi sulla storia di questo importante complesso architettonico.

A seguito della recente ristrutturazione organizzativa del Ministero, la Villa è ora in consegna al Polo museale toscano, che è ufficio periferico del Ministero dipendente dalla Direzione generale Musei.

Essa comprende, oltre all'edificio principale, altri importanti annessi situati nell'area del giardino e del parco: la limonaia del Poccianti, la struttura dell'ex cucinone, i quattro torrini angolari e il giro delle mura perimetrali che racchiudono tutta l'area a verde. Altre strutture architettoniche un tempo facenti parte del sistema della villa sono invece passate di proprietà nel corso dei secoli e sono quindi di competenza diretta del Comune di Poggio a Caiano, come in particolare le grandi Scuderie adiacenti, ad est, al giardino della villa.

Le esigenze di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso della villa e dell'area circostante a verde sono sempre state particolarmente ingenti ed onerose. Partendo dalle estesissime coperture della villa per scendere all'edificio, alle terrazze ed ai loggiati che la circondano completamente, per giungere quindi agli ambienti anche sotterranei ed agli annessi, oltre che alle aree tenute a verde, le dimensioni e i problemi posti da questa vastissima strut-

tura hanno sempre richiesto un impegno notevole, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

Dopo il crollo della porzione del muro di cinta su via Lorenzo il Magnifico nella notte del 6 marzo 2017, in conseguenza del violento evento atmosferico con le eccezionali precipitazioni registrate nel giro di pochi minuti, il Polo museale ha subito attivato l'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture e del sito che ha consentito in tempi molto brevi di dichiarare in sicurezza – in data 24 marzo 2017 – l'area interessata al crollo, e quindi anche la via pubblica sottostante. Questi lavori sono stati realizzati in accordo e con la vigilanza della Soprintendenza competente per territorio (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato).

La copertura economica di questi interventi è assicurata da uno stanziamento straordinario che il Polo ha subito richiesto al Ministero e che è stato tempestivamente concesso, nella misura di euro 300.000 e che sono in fase di definitivo accreditamento.

Con questa cifra il Polo non solo ha coperto gli interventi d'urgenza per la messa in sicurezza del muro e dell'area, tutti già eseguiti, ma ha già progettato ed avviato i primi interventi di ripristino del muro e di revisione e riordino del sistema di regimazione delle acque del giardino, che è l'intervento primario da realizzare per garantire la completa eliminazione delle concause che possono aver contri-

buto al cedimento del muro in occasione dell'imprevedibile ed eccezionale precipitazione piovana del 6 marzo.

Poiché la cifra a disposizione non è sufficiente per l'intero ripristino della struttura muraria e per tutti i lavori collegati necessari, si stanno reperendo altri finanziamenti straordinari, specificamente finalizzati ai lavori di ripristino del muro crollato e al riordino e miglioramento del sistema di regimazione delle acque piovane e di altra natura nel giardino sovrastante

Per quanto riguarda le altre parti della villa e delle aree a verde, si informa che il Polo aveva, poco prima dell'imprevedibile evento calamitoso del 6 marzo, già avviato altri interventi in somma urgenza (che quindi ricadranno nella programmazione lavori pubblici per l'annualità 2018), per risolvere alcuni problemi urgenti relativi ad impianti fognari ed alle coperture e gronde del tetto principale della villa.

Proprio in questi giorni, inoltre, si sono concluse le procedure amministrative per il riavvio di un intervento di restauro già andato in gara prima del passaggio al Polo della Toscana da parte della ex Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino e rimasto sospeso per l'attesa del trasferimento contabile dei fondi transitati da un istituto all'altro (per un totale di euro 264.000), finalmente conclusosi.

Nella seconda metà di agosto, quindi, si riaprirà il cantiere per la ristrutturazione di una ulteriore porzione di terrazza e del sottostante loggiato del lato est della villa, da tempo rimasta in sospeso con la presenza di ponteggi a protezione dell'edificio e del pubblico. Si prevede che i lavori abbiano la durata di circa sei/otto mesi.

Alla loro conclusione non solo saranno naturalmente rimossi i ponteggi che ingombrano il prospetto della villa, ma il risanamento della porzione di terrazza consentirà la riapertura della seconda uscita di sicurezza del grande salone centrale della villa, rendendo possibile quindi l'ampliamento del numero di persone che possono essere contemporaneamente pre-

sentì al suo interno e un maggiore e più ampio utilizzo dello stesso per eventi culturali ed altre iniziative.

Per il completamento del restauro del giro delle terrazze e del sottostante loggiato intorno alla villa sono state stimate ulteriori necessità finanziarie valutabili in euro 2.000.000 complessivi, attualmente al vaglio dei competenti uffici dell'Amministrazione. Sono compresi in questa richiesta i lavori relativi alla revisione dei muri perimetrali e di contenimento del piano della villa stessa, oltre che del giardino e del parco; alla sistemazione della scalinata che collega la villa al giardino; al restauro degli archi sabaudi; al ripristino della cisterna dell'acquedotto mediceo; al recupero della Cappella della villa, oggi in uso alla locale Misericordia, eccetera.

A queste richieste si devono naturalmente aggiungere le altre cifre necessarie in generale per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici, delle aree a verde, degli impianti tecnologici oltre che per il normale funzionamento delle strutture dei musei, non esattamente quantificabili per la sola villa di Poggio a Caiano in quanto inserite nella programmazione nelle voci generali inserite per tutti i musei del Polo della Toscana.

Non vi sono invece specifiche osservazioni da fare circa la conservazione degli interni della villa e delle opere d'arte e degli arredi in essa conservati, che risultano in ottimo stato e senza elementi di criticità, come del resto quotidianamente rilevato dai visitatori del museo. In ogni caso, anche gli ambienti interni e le opere d'arte richiedono costante e quotidiana manutenzione ordinaria. Andrebbero invece implementati ed ammodernati i vari impianti tecnologici (condizionamento climatico, illuminazione, etc.) per migliorare le condizioni di conservazione e di gestione degli spazi museali, oltre che di visita. Mancano inoltre (o comunque vanno implementati quelli già esistenti) adeguati apparati informativi al pubblico, in varie lingue (pannelli, guide alla visita, supporti ed applicazioni informatiche etc. Per questi interventi tecnici e di valoriz-

zazione, non sono stati concessi finora specifici finanziamenti, pur se richiesti.

Si segnala inoltre che è stato recentemente effettuato un sopralluogo con i tecnici del Genio Civile per una verifica delle condizioni della cinta muraria perimetrale dell'area del parco prospiciente verso il fiume Ombrone, che costeggia l'area della villa a nord. Dal sopralluogo, sul quale gli uffici sono in attesa di relazione finale tecnica da parte del Genio Civile, non sono emerse criticità relative allo stato di conservazione di questa parte

della cinta muraria. Appare comunque necessario, in considerazione della generale vetustà delle opere di difesa verso il fiume, porre in atto misure di controllo elettronico che consentano il monitoraggio continuo della stabilità del muro di contenimento prospiciente il fiume Ombrone.

Mi sono dilungata nella risposta proprio per sottolineare il costante interesse con il quale il Ministero, nelle sue articolazioni sul territorio, segue e continuerà a seguire le vicende del Complesso di Poggio a Caiano.

ALLEGATO 3

5-11450 Tino Iannuzzi: Sull'accorpamento dell'area archeologica di Velia all'autonomia amministrativa e gestionale del parco archeologico di Paestum.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'on.le Iannuzzi, prendendo spunto da una precedente interrogazione parlamentare riferita ai medesimi luoghi chiede aggiornamenti al riguardo.

Occorre precisare che nell'aprile scorso questo Ministero stava procedendo ad implementare la propria struttura sulla base dei nuovi provvedimenti di organizzazione, operando il trasferimento di alcune aree archeologiche dalle Soprintendenze ai Musei autonomi e ai Poli Museali e riportando anche sul territorio le mutate competenze avvenute anche a livello centrale.

Nel contesto della ricognizione complessiva che si sta effettuando sui diversi siti interessati da situazioni similari, è in fase di valutazione l'ipotesi prospettata dall'interrogante di accorpare l'area archeologica di Velia al Parco Archeologico di Paestum. Allo stato l'integrazione non riguarderebbe, invece, la Certosa che è stata, comunque, interessata dall'accordo di valorizzazione tra la Direzione generale Musei e il Comune di Padula dello scorso 16 maggio – del quale lo stesso onorevole interrogante dà atto – per una più adeguata valorizzazione del sito che, effettivamente

presenta caratteristiche storiche e tipologiche ed esigenze strategico-gestionali diverse rispetto agli altri due siti.

Per quanto riguarda il sito denominato « Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula », iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1998, iscritto come « paesaggio culturale » di eccezionale valore, considerando il poco tempo trascorso dalla precedente risposta rispetto alla complessità e alla tempistica che contraddistinguono i processi di formazione dei piani di gestione UNESCO, ad oggi non risultano aggiornamenti rilevanti

In tale ambito si conferma che non può escludersi a priori l'ipotesi di una gestione unitaria del sito da parte di un unico soggetto considerato e che tale ipotesi potrebbe semplificare, in qualche modo, la governance del sito stesso, riducendo di fatto il numero di soggetti da coinvolgere nel coordinamento interistituzionale e rendendo quindi più immediata una parte dell'azione gestionale.

Il Ministero dei beni culturali resta naturalmente a disposizione per riferire ogni successivo aggiornamento.

ALLEGATO 4

5-11451 D'Uva: Sulla conversione dei corsi ad accesso libero in corsi ad accesso programmato con numero di posti limitato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in discussione con cui si segnala un aumento del numero di corsi di laurea ad accesso programmato da parte di taluni Atenei, è opportuno, innanzitutto, ricordare il quadro normativo di riferimento. L'articolo 2 della legge n.264 del 1999 prevede che sono programmati dalle Università gli accessi:

a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.

In base alla citata lettera c), pertanto, è possibile che, con motivate delibere approvate dai competenti organi accademici, gli Atenei decidano di limitare gli accessi ai corsi.

Chiarito ciò, si esprimono le seguenti considerazioni.

Non si può che ribadire l'assoluta importanza per il nostro Paese di aumentare il numero di laureati, che va di pari passo con l'esigenza di ridurre i tempi medi per

il conseguimento del titolo di studio e il tasso di abbandono successivo all'iscrizione all'università.

Con esclusione dei corsi a numero programmato a livello nazionale, ogni Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, disciplina le modalità di ammissione ai corsi di studio e, ricorrendo a specifiche esigenze infrastrutturali e di sostenibilità dell'offerta formativa, può stabilire dei limiti massimi al numero di studenti iscrivibili al primo anno. Il Ministero non può pertanto intervenire su decisioni che spettano all'autonomia della singola Università.

È, altresì, opportuno inquadrare il tema dell'interrogazione nell'ambito complessivo in cui si trova ad operare il sistema universitario.

La riduzione dei finanziamenti alle Università, soprattutto dall'anno 2009 all'anno 2016, ha determinato una continua riduzione dell'FFO. Questa linea di tendenza si è modificata con l'aumento degli stanziamenti per l'università per gli anni 2017 e 2018 a seguito delle misure adottate con la legge di bilancio per il 2017.

Anche se in una situazione finanziaria non ideale, il nostro sistema universitario continua a formare laureati di notevole livello. La qualità dei nostri laureati, internazionalmente riconosciuta, è dovuta a una molteplicità di aspetti. Tra questi, si sottolinea quello relativo alla sostenibilità e alla qualità dei corsi di studio, che sono aspetti fondamentali per questo Ministero e che sono puntualmente declinati nei requisiti per l'accreditamento dei corsi stessi. L'accreditamento dei corsi, infatti, richiede anche una disponibilità adeguata

di docenti rispetto al numero di studenti iscritti proprio al fine di consentire quella qualità dei percorsi che è un presupposto fondamentale per seguire le lezioni, ricevere servizi allo studio adeguati e, in ultima analisi, dare qualità al titolo acquisito.

Da questo punto di vista il Ministero è intervenuto alla fine del 2016 proprio sui requisiti di accreditamento della docenza, rendendoli più flessibili. Tale maggiore flessibilità si è tradotta nel consentire, a partire dall'anno accademico 2017/2018, che i docenti richiesti per l'accreditamento del singolo corso di studi possano essere inquadrati in un ambito disciplinare più ampio rispetto a quello vigente fino all'anno precedente. Inoltre, si è proceduto a individuare altri elementi di flessibilità, come la possibilità di utilizzare come numero di studenti cui parametrare i docenti necessari il numero minimo di iscritti al primo anno degli ultimi due anni accademici e, sempre con riferimento alla docenza, di poter gradualmente adeguare l'eventuale mancanza dei requisiti fino all'anno accademico 2019/2020.

Agli interventi di cui sopra si è accompagnato in questi anni un incremento delle facoltà assunzionali attribuite alle Università e l'eliminazione dei vincoli al turn over per quanto riguarda il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010 per le Università con gli indicatori di bilancio positivi. Si ricorda al riguardo che i limiti al turn over di sistema sono passati dal 60 per cento del 2016, all'80 per cento nel 2017 e torneranno al 100 per cento nell'anno 2018. Il ripristino di un turn over al 100 per cento dovrebbe contribuire, assieme ad un incremento dei finanziamenti statali alle Università, a migliorare la situazione entro il percorso di graduale adeguamento sopra descritto.

Si conferma, pertanto, l'intenzione di questo Ministero ad adoperarsi in tutti i modi e con gli strumenti a disposizione nel

definire regole equilibrate che possano aiutare gli atenei, sempre nell'ambito della propria autonomia, ad assicurare un'offerta formativa sostenibile, di qualità e adeguata agli standard internazionali anche con l'obiettivo di incrementare il numero di laureati delle nostre università. L'aumento del numero di laureati richiede, comunque, un preventivo aumento del numero di studenti che si iscrivono all'università. Su questo versante va altresì sottolineato quanto è stato fatto con la legge di bilancio 2017 e che si sta perfezionando nel corso di questi mesi sia per quanto riguarda l'introduzione della no-tax area a favore dell'iscrizione gratuita all'università degli studenti con un reddito ISEE non superiore a 13.000 euro, sia con riferimento all'incremento del Fondo statale integrativo per il diritto allo studio che si è consolidato a circa 217 milioni di euro.

Non si può, tuttavia, non evidenziare che questi obiettivi richiedono adeguati investimenti nel settore universitaria che possano consentire nei prossimi anni di far fronte alla riduzione degli organici del personale che si è registrata negli ultimi 10 anni e creare le condizioni affinché tutti gli studenti possano iscriversi all'università, si tratta di una responsabilità politica che va condivisa a livello parlamentare che potrà quindi permettere anche al Ministero di perfezionare gli strumenti utili alle politiche universitarie.

Da ultimo si ritiene altresì importante ricordare che, pur essendo l'Italia uno dei Paesi con il più basso tasso di laureati nella fascia di età 24 - 34 anni, è uno dei Paesi che ha maggiormente aumentato tale percentuale negli ultimi 10 anni. Va infatti rammentato che il Paese contava nell'anno 2005 solo il 16 per cento di laureati in questa fascia di età, mentre oggi siamo a circa il 26 per cento. Ciò a dimostrazione che il percorso intrapreso sta andando nella giusta direzione.

ALLEGATO 5

5-11615 Centemero: Sul taglio dell'organico dei docenti nella Regione Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante, in merito alla prevista riduzione degli organici del personale docente della Regione Calabria, ritiene che tale taglio non sia giustificato dalla diminuzione del numero degli alunni in tale area e chiede pertanto quali iniziative intenda assumere la Ministra al fine di chiarire tale vicenda e di non incidere negativamente sulla qualità del servizio scolastico nella regione anche, eventualmente, istituendo un tavolo tecnico volto a trovare una soluzione alternativa.

In merito a quanto esposto dall'On.le interrogante, si rappresenta, in via preliminare, che il taglio di 227 posti riguarda l'organico di fatto per l'a.s. 2016/2017.

A fronte di questo, occorre, al contrario, evidenziare che l'organico di diritto per il prossimo anno scolastico è stato incrementato di ben 695 posti consolidati e di 470 posti non consolidati.

La ripartizione dei posti di organico, sotto forma di posti consolidati (in totale 695) e non consolidati (in totale 470) è avvenuta, partendo dall'organico di diritto per l'anno scolastico in corso, mediante distribuzione proporzionale ai posti attualmente istituiti e funzionanti in ciascun grado di istruzione (infanzia, primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Per ciascun grado di istruzione, una volta acquisita la relativa consistenza di incremento, si è poi effettuata la ripartizione per ciascuna provincia, con opportuni correttivi, dettati dalla effettiva consistenza della popolazione scolastica a livello provinciale, per riequilibrare talune posizioni quali quelle di Crotona e Reggio Calabria, non in perfetta linea con la media regionale posti/alunni.

Tutto ciò posto e analizzando gli incrementi provinciali, quella di Cosenza, proprio in relazione alla notevole consistenza di istituzioni scolastiche (136), continua ad essere la provincia che registra, comunque, una dotazione aggiuntiva superiore rispetto a tutte le altre province, sia in termini di posti consolidati che di posti non consolidati. E ciò nonostante la riduzione della popolazione scolastica (circa 1.700 alunni) registrata nella provincia di Cosenza, si equivalga a quella di Reggio Calabria, seconda provincia per numero di istituzioni scolastiche esistenti (98).

In conclusione, si specifica che la composizione degli organici calabresi è coerente con quanto si registra a livello nazionale, in quanto perfettamente correlata al numero degli alunni presente sul territorio di riferimento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	138
Sulla pubblicità dei lavori	138
5-11906 Biasotti: Classificazione dei veicoli e, in specie, dei motocicli	138
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	140
5-11907 Crivellari: Sicurezza della circolazione stradale a seguito della chiusura di un tratto della strada statale 309 « Romea »	139
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	142
5-11908 Franco Bordo: Disagi sulla linea ferroviaria Parma-Brescia	139
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	143
5-11909 Dell'Orco: Effetti dell'abrogazione del regio decreto n. 148 del 1931 sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale	139
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	144
ERRATA CORRIGE	139

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Ivan Catalano già componente della Commissione, ha cessato di farne parte.

Desidera esprimere un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto dal

collega presso la nostra Commissione, anche nella sua precedente veste di Vicepresidente.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11906 Biasotti: Classificazione dei veicoli e, in specie, dei motocicli.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per il passo in avanti compiuto dal Governo verso l'accoglimento di istanze assolutamente condivisibili.

Auspica peraltro che l'Esecutivo induca le società concessionarie ad un atteggiamento di maggiore collaborazione nell'adozione di misure a favore degli utenti, quale quella oggetto dell'interrogazione.

5-11907 Crivellari: Sicurezza della circolazione stradale a seguito della chiusura di un tratto della strada statale 309 « Romea ».

Diego CRIVELLARI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto in ordine all'annunciata riduzione dei tempi preventivati per il completamento dei lavori, rimarcando la necessità di un'azione risoluta volta a risolvere i complessi problemi di viabilità e sicurezza della circolazione nelle aree indicate nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma.

5-11908 Franco Bordo: Disagi sulla linea ferroviaria Parma-Brescia.

Franco BORDO (MDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco BORDO (MDP), pur apprezzando la puntuale risposta del Governo, si riserva

di verificare quanto dichiarato in ordine ai costi del servizio, essendo state riportate cifre notevolmente inferiori a quelle diffuse da Lega Ambiente della Lombardia e non smentite. Deve invece dichiararsi scettico sulla possibilità di dare attuazione alle promesse di rilancio del servizio in una prospettiva futura, mentre il disagio aumenta e il Governo centrale appare incapace di stimolare l'ente regionale ad una maggiore vigilanza e controllo del concessionario.

5-11909 Dell'Orco: Effetti dell'abrogazione del regio decreto n. 148 del 1931 sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale.

Michele DELL'ORCO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come l'abrogazione della disciplina in oggetto abbia prodotto grande incertezza e rischi di precarietà nei lavoratori del trasporto pubblico locale.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele DELL'ORCO (M5S), replicando, osserva che la posizione del Governo di attesa per il prossimo anno si rivela miope, in quanto non si è in grado di fare chiarezza sul futuro contrattuale della categoria di lavoratori interessati.

Si dichiara altresì scettico sul mantenimento entro tempi contenuti delle promesse da parte del Governo che, anche di recente in relazione alla categoria dei tassisti, ha dimostrato di non dar seguito agli impegni solennemente assunti.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 855 del 18 luglio 2017, a pagina 74, seconda colonna, dodicesima riga, le parole: « Attività produttive » sono sostituite dalle seguenti « Affari sociali ».

ALLEGATO 1

5-11906 Biasotti: Classificazione dei veicoli e, in specie, dei motocicli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che la classificazione dei veicoli è definita da normativa comunitaria e, pertanto, non può essere derogata, integrata o modificata da norme nazionali.

Quanto al pedaggio autostradale, in effetti ad oggi questo si basa sulla classificazione dei veicoli secondo il sistema assi-sagoma, che non distingue la lunghezza o il peso del veicolo e quindi, ad eccezione delle piste presidiate dall'operatore, non è possibile identificare se si tratta di motociclo o autovettura di classe A. Tale identificazione, nelle piste automatiche o Telepass, è attualmente possibile in via definitiva solo *a posteriori* (fotografia).

L'adozione di tale sistema di classificazione dei veicoli, in base al quale i motocicli sono inseriti nella stessa classe delle autovetture, deriva direttamente dalle indicazioni della Commissione tecnica per la ridefinizione dei pedaggi autostradali, nominata dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale n. 553/86 in attuazione dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 531/1982. L'articolazione delle classi ha permesso un allineamento agli altri Paesi europei che solo recentemente ed in alcuni casi hanno adottato una tariffa *ad hoc* per i motoveicoli.

La differenziazione tariffaria richiesta è dunque una riproposizione di una precedente modalità di riscossione che già differenziava i motocicli rispetto agli altri veicoli prima dell'adozione del decreto del 1990.

Su sollecitazione delle associazioni di categoria, il MIT ha attivato un tavolo tecnico con AISCAT al fine di individuare una tariffa specifica per i motocicli.

Com'è noto, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro (isoin-troito), le vigenti convenzioni già prevedono la facoltà da parte del Concessionario di adottare a fini commerciali – ovvero di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada – tariffe elementari differenziate. Dal punto di vista tecnico, allo stato attuale i sistemi di rilevamento automatizzati non prevedono di operare un distinguo tra motoveicolo e autovettura di classe A. Tale operazione comporta quindi un adeguamento tecnico delle apparecchiature preposte al rilevamento del veicolo in transito, e in particolare l'adeguamento di almeno una pista in ingresso/uscita per ogni casello/barriera autostradale con la relativa segnaletica orizzontale e verticale, nonché modifiche *software* per l'applicazione della relativa tariffa per i motocicli. A valle di tali quantificazioni si renderà necessaria una ipotesi di aggiornamento dei Piani Economici Finanziari allegati alle vigenti Convenzioni che tenga conto dell'ammortamento dei costi di adeguamento e degli eventuali minori introiti da pedaggio. Non da ultimo, non dovranno essere trascurate considerazioni circa il minor costo sociale relativo alla minore incidentalità garantita dalle più sicure arterie autostradali e dai minori livelli di inquinamento (costi ambientali) rispetto agli autoveicoli.

In applicazione delle suddette considerazioni è possibile ipotizzare, in via sperimentale, una tariffa differenziata per i motocicli subordinata all'attivazione di un contratto per l'esazione abbinato in esclusiva alla targa del motoveicolo oggetto del contratto stesso. L'iniziativa, ove adottata,

non sarà cumulabile con altre agevolazioni e risulterà, per il periodo di sperimentazione, a totale carico dei concessionari.

Lo scorso 5 luglio, il MIT ha inviato ad AISCAT la proposta di tariffa differenziata

per motoveicoli come appena descritta e si è in attesa di conoscerne il parere. Proseguono, inoltre, gli incontri tecnici finalizzati alla definizione degli aspetti correlati all'implementazione dell'iniziativa.

ALLEGATO 2

5-11907 Crivellari: Sicurezza della circolazione stradale a seguito della chiusura di un tratto della strada statale 309 « Romea ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

ANAS riferisce che le lavorazioni attualmente in essere sul ponte Po di Levante, sito al km 70+940 della SS 309 Romea, consistono nel sollevamento della campata centrale dello stesso, nel ripristino delle due selle tipo Gerber ammalorate, nella sostituzione degli appoggi, nel riposizionamento del ponte e nel rifacimento dei giunti di dilatazione e delle barriere di sicurezza demolite per consentire il sollevamento.

Tali lavorazioni necessitano di adeguati tempi di esecuzione; tuttavia, per ridurre al massimo i disagi arrecati all'utenza, ANAS ha incrementato la produzione del cantiere e, grazie ad alcune soluzioni tecniche adottate in corso di esecuzione, prevede di anticipare al 25 luglio prossimo il completamento dei lavori, termine originariamente stimato per il 29 luglio.

Quanto agli aspetti di sicurezza stradale, il Ministero dell'interno ha comunicato che a seguito della chiusura provvisoria del ponte sulla strada Romea tutto il traffico, piuttosto consistente, si è riversato sulla viabilità secondaria con conseguenti disagi per l'utenza delle località attraversate. In particolare, i sindaci dei Comuni interessati hanno lamentato un

aumento dei mezzi pesanti nei centri abitati. Su richiesta della Prefettura, la Sezione Polizia Stradale di Rovigo ha effettuato specifici servizi mirati a controllare il rispetto delle deviazioni disposte dall'ANAS con l'ordinanza n. 69 del 23 giugno scorso, soprattutto in relazione al transito dei mezzi pesanti.

Nei citati servizi sono state impiegate pattuglie del Distaccamento di Adria, competente per territorio, e in ausilio anche pattuglie del Distaccamento di Piove di Sacco (dipendente dalla Sezione di Padova).

I servizi sono stati svolti prevalentemente nei turni di mattina e pomeriggio, che risultano essere quelli in cui si concentra il maggiore volume di traffico.

Complessivamente, dal 25 giugno ad oggi, sono stati svolti 31 servizi specifici, durante i quali sono state elevate otto sanzioni per violazione degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

Nella stessa tratta servizi analoghi, con le stesse finalità, sono stati svolti dalle Polizie Locali dei Comuni interessati.

Ad oggi non risulta un aumento del fenomeno infortunistico.

ALLEGATO 3

5-11908 Franco Bordo: Disagi sulla linea ferroviaria Parma-Brescia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce Trenord, lo scorso 2 giugno si è verificato un principio di incendio che ha interessato una delle due motrici Aln 668 del treno 20341 (Brescia 10:54 – Parma 12:44); la situazione è stata prontamente gestita dal personale di bordo, che ha agito secondo le procedure assicurando la totale sicurezza dei passeggeri.

Inoltre, Trenord ha immediatamente istituito una commissione di inchiesta, la quale ha individuato la causa del principio di incendio in un corto circuito del fascio di cavi presenti nel sottocassa di una delle due motrici riconducibile ad un cedimento dell'isolamento dei cavi.

Viceversa, il giorno 11 luglio i treni richiamati dagli Onorevoli interroganti hanno regolarmente circolato.

In generale, il materiale rotabile dedicato alla linea Brescia – Parma ha un'età media superiore ai 35 anni ed è necessario

il rinnovo massiccio della flotta, per il quale occorrono ulteriori investimenti che Trenord ha progettato fin dal dicembre 2015. Il piano degli investimenti prevede l'acquisto di treni diesel che andranno progressivamente a sostituire la flotta vetusta su questa linea. Nel frattempo, Trenord ha adottato piani di miglioramento continuo su tutte le direttrici lombarde che negli ultimi 2 anni hanno portato a un incremento della puntualità dal 72 per cento all'86 per cento (+14 punti) e a una riduzione del « ritardo medio ponderato per passeggero » da 5,5 minuti a 3,5 minuti. Il tutto a fronte di un aumento della produzione, in numero di treni circolati, del 5,6 per cento.

Infine, quanto al costo treno/km, Trenord precisa che è di 13,9 euro considerando lo stesso perimetro di attività delle vicine regioni italiane.

ALLEGATO 4

5-11909 Dell'Orco: Effetti dell'abrogazione del regio decreto n. 148 del 1931 sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Circa la disposizione di cui all'articolo 27, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 27 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, evidenzio quanto segue.

L'efficacia abrogativa della previsione non è immediata ma subordinata al rinnovo del CCNL di settore o, in mancanza di questo, al trascorrere di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In altri termini, il regio decreto n. 148/1931 è ancora in vigore e lo sarà fino al momento in cui sarà rinnovato il predetto contratto.

Nell'ipotesi in cui entro un anno non si addivenisse alla stipula del nuovo contratto, il MIT – in virtù di specifico accordo con le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA sottoscritto in data 12 giugno 2017 – si è impegnato a promuovere la proroga del termine di cui al citato articolo 27, comma 12-*quinquies*, al fine di evitare un eventuale vuoto normativo e garantire, dunque, la vigenza del regio decreto fino a quando non sarà disciplinato il nuovo CCNL di settore.

Inoltre, nel corso del dibattito parlamentare concernente la conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (cosiddetto decreto Mezzogiorno) sono state presentate iniziative emendative volte a garantire la vigenza *sine die* del regio decreto a prescindere dalla conclusione del nuovo CCNL di settore. Tali iniziative, infatti, prevedono l'abrogazione del citato articolo 27, comma 12-*quinquies*, in maniera tale da eliminare qualsiasi incertezza sulla perdurante vigenza della norma.

In definitiva, nell'ipotesi in cui dovesse essere approvato l'emendamento che prevede l'abrogazione del suddetto comma 12-*quinquies* non vi sarebbe alcun incertezza sul quadro normativo applicabile dal momento che il regio decreto n. 148/1931 resterebbe in vigore a prescindere dalla conclusione del nuovo CCNL di settore.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il medesimo comma rimanesse inalterato, le parti sociali hanno comunque a disposizione un anno, decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione, per stipulare un nuovo CCNL di settore in vigenza del regio decreto n. 148/1931.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	145
5-11910 Ricciatti: Impatto del Piano Industria 4.0 sui territori italiani	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-11911 Benamati: Crisi del settore aerospaziale nel territorio pugliese	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-11912 Crippa: Nomina del prof. Enrico Laghi nel collegio commissariale di Alitalia Società Aerea Italiana Spa	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	150

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11910 Ricciatti: Impatto del Piano Industria 4.0 sui territori italiani.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, prende atto della risposta, sottolineando tuttavia che non è pertinente con il quesito posto nel suo atto ispettivo. Osservato che i contenuti del cosiddetto decreto-legge Mezzogiorno, in corso di esame presso il Senato, sono noti, sottolinea che il Piano Industria 4.0 deve dettare le linee degli *asset* strategici di produzione e innovazione del Paese. Ritiene pertanto che il Piano dovrebbe essere adeguatamente implementato tenendo conto del netto divario economico, industriale e sociale esistente tra il Nord e il Sud del Paese.

5-11911 Benamati: Crisi del settore aerospaziale nel territorio pugliese.

Ludovico VICO (PD), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per le assicurazioni fornite dal Governo in merito alle azioni intraprese per garantire la continuità di reddito dei lavoratori della Tecnomessapia. Osserva tuttavia che Leonardo, nelle proprie scelte industriali, dovrebbe confrontarsi anche con i sindaci dei territori in cui sono presenti stabilimenti di società del gruppo o ad esso indirettamente collegate.

5-11912 Crippa: Nomina del prof. Enrico Laghi nel collegio commissariale di Alitalia Società Aerea Italiana Spa.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta. Nel giudicare incomprensibile

che un Ministero rimetta la decisione di incompatibilità ad un'autocertificazione presentata dallo stesso interessato, sottolinea che proprio ieri gli è stato negato l'accesso a questo atto presentato dal prof. Laghi, a causa dell'opposizione del medesimo interessato. Ritiene che in questo caso, diversamente dall'interpretazione fornita nella risposta del Governo, dovrebbe prevalere l'interesse alla trasparenza sul diritto alla *privacy*. Sottolineato che il prof. Laghi ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Midco proprietaria del 51 per cento del capitale sociale di Alitalia e CAI controllante al 100 per cento da Midco, ricorda che spetta ai commissari promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del vecchio management responsabile della disastrosa situazione di Alitalia. Ritiene pertanto paradossale che il prof. Laghi possa avviare un'azione di responsabilità contro se stesso. Assicura che continuerà a seguire con attenzione la vicenda preannunciando che chiederà un riesame della domanda di accesso agli atti già presentata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

5-11910 Ricciatti: Impatto del Piano Industria 4.0 sui territori italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti facendo una premessa di carattere generale.

Va evidenziato che il Piano Industria 4.0 disegna una strategia che, dopo decenni di interventi più settoriali nel settore produttivo, riporta in auge il concetto di politica industriale a livello nazionale.

Il sistema industriale italiano, come quasi tutti i sistemi industriali dei Paesi occidentali, è diviso in due. C'è una parte che funziona e un'altra che ci prova.

Come più volte si è avuto modo di ribadire, oramai nel mondo ci sono due fenomeni molto forti e divisivi, l'innovazione tecnologica e la globalizzazione.

Va detto, come sottolinea il *report* Svimez, a cui l'atto in discussione fa anche riferimento, che il Meridione ha costituito una delle priorità nell'ambito degli interventi di sostegno economico portati avanti dal Governo negli ultimi tempi, al fine di contenere il *gap* esistente fra il centro-nord e il sud del Paese, cercando anche di avvicinare le due aree in termini di competitività.

Tra gli strumenti agevolativi previsti a favore delle imprese, in particolare ricordo il credito di imposta sugli investimenti che, peraltro, è stato recentemente modificato stabilendo delle intensità di aiuto più elevate.

In particolare, la misura prevede che il così detto decreto-legge Sud ampli l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta per i beni strumentali, nonché i

criteri di accesso. Per le grandi aziende, si è passati dal 10 per cento al 25 per cento; per le medie imprese dal 15 per cento al 35 per cento e per le piccole imprese dal 20 per cento al 45 per cento.

Beneficiari sono tutte le società e gli enti titolari di reddito d'impresa ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare per l'acquisto di beni strumentali nuovi, effettuati tra il 2016 e il 2019.

Il Credito di Imposta è anche cumulabile con il superammortamento del 140 per cento.

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 45 per cento PMI; 35 per cento Medie Imprese; 25 per cento Grandi Imprese.

I costi ammissibili per ciascun progetto d'investimento passano da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese, da 5 a 10 milioni di euro per le medie imprese, mentre resta invariato a 15 milioni di euro per le grandi imprese (come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2017).

Pertanto, esistendo già una misura dettagliata e adeguata alle piccole imprese diffuse sul territorio del Mezzogiorno, cumulabile al superammortamento previsto dal Piano 4.0, non appare necessario implementare il citato Piano Industria 4.0.

ALLEGATO 2

**5-11911 Benamati: Crisi del settore aerospaziale
nel territorio pugliese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come, peraltro noto anche agli interroganti e comunicato anche in questa sede, le azioni intraprese nell'ambito del Piano industriale di Leonardo sono finalizzate al rafforzamento delle attività nel *core business* dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Il riassetto di alcune attività mira alla creazione di condizioni per un effettivo rilancio delle realtà produttive territoriali, ivi compresi i presidi industriali di Leonardo in Puglia.

La società Leonardo spa riferisce di aver adottato alcuni interventi finalizzati all'efficientamento dei processi industriali e all'ottimizzazione delle linee produttive, privilegiando sulla base di una più attenta politica di *make or buy*, il miglior utilizzo delle capacità e delle competenze interne.

Con specifico riferimento al sito della Divisione Aerostrutture di Grottaglie, dedicato interamente alla produzione delle sezioni di fusoliera per il programma B787, le scelte gestionali sono assunte in piena condivisione con il cliente Boeing.

Altresì la stessa informa, che non sussiste alcuna ipotesi di trasferimento in altri siti delle attività relative al B787.

Il piano di produzione per il sito di Grottaglie prevede l'implementazione progressiva di un processo di *insourcing* delle attività correlate ai processi produttivi primari, in passato affidate all'esterno.

Il piano di *insourcing*, avviato nel corso del 2016, sta proseguendo nel 2017 ed è sostenuto da un *assessment* delle Società fornitrici funzionale a verificare l'adeguatezza del livello tecnologico rispetto ai processi industriali ed alle attività assegnate.

In tale contesto si inserisce, nell'ultimo bimestre del 2016, la stabilizzazione di 126 lavoratori somministrati proprio presso il sito di Grottaglie.

Ricordo inoltre, che il 9 marzo 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania, la Regione Puglia, la Regione Piemonte e GE Avio Srl per il finanziamento di investimenti produttivi e attività di ricerca e sviluppo nei siti di Rivalta di Torino (TO), Pomigliano d'Arco (NA), Bari e Brindisi la cui finalità è sostenere la crescita delle competenze e maturazione delle piattaforme tecnologiche applicabili ai propulsori civili di nuova generazione per i segmenti *general aviation*, trasporto a bassa capacità, velivoli a pilotaggio remoto, velivoli regionali, *narrow body* e *wide body* e alle turbine a gas aero-derivate.

Gli interventi sono articolati sui singoli territori regionali e prevedono investimenti stimati in 50 milioni di euro presso i siti in Puglia in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, cui si aggiungono 50 milioni di euro di innovazione di processi produttivi, sostenuti attraverso un programma di sviluppo regionale integralmente finanziato su fondi regionali.

In tale contesto è previsto il rifinanziamento della legge 808/85 (*Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico*) per 700 milioni nell'ambito del Fondo investimenti dell'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017.

Inoltre è già *online* dal 23 maggio il nuovo bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell'aerospazio.

La misura è riservata alle aziende, anche in forma aggregata, che svolgono prevalentemente attività industriali nel settore dell'aerospazio, o che nei due esercizi precedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di 50 per cento per le Grandi Imprese e 25 per cento per le PMI, derivante da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.

L'agevolazione prevista consiste in un finanziamento a tasso zero concesso nella

misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili. Tale percentuale è pari all'80 per cento in caso di progetti presentati in forma aggregata.

Per quanto riguarda in particolare la situazione della società Tecnomessapia, il 12 luglio scorso si è tenuto un incontro presso il MISE, durante il quale il Governo ha chiesto all'azienda di ragionare su strumenti alternativi alla procedura di licenziamento collettivo avviata il 24 giugno scorso.

Si informa, da ultimo, che è previsto proprio nella giornata odierna (20 luglio 2017) un ulteriore incontro presso il MISE, finalizzato a valutare tutte le possibili soluzioni atte a garantire la continuità del reddito dei lavoratori.

ALLEGATO 3

5-11912 Crippa: Nomina del prof. Enrico Laghi nel collegio commissariale di Alitalia-Società Aerea Italiana Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge sulla amministrazione straordinaria prevede, per quanto rileva in ragione del contenuto dell'interrogazione, che non può essere nominato commissario straordinario «chi abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa» e prevede altresì che «Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità» previste dalla legge.

La valutazione circa la compatibilità della nomina del prof. Laghi quale componente del collegio commissariale di Alitalia è stata, pertanto, effettuata in relazione al criterio sopra indicato, sulla base – ovviamente – delle informazioni fornite dall'interessato in relazione alle cariche ricoperte nelle società Midco (Presidente del consiglio di amministrazione) e CAI (consigliere indipendente), essendo Midco proprietaria del 51 per cento del capitale sociale di Alitalia e CAI controllante al 100 per cento di Midco.

Al riguardo, si è ritenuto che, a fronte delle cariche suddette e in ragione delle specifiche funzioni svolte, il prof. Laghi non abbia esercitato alcuna ingerenza nelle attività di gestione della Società Alitalia SAI, tenuto conto che Midco non ha prerogative di carattere gestionale nella qualità di socio di maggioranza di Alitalia

– non esercitando attività di direzione e coordinamento sulla medesima- e che gli eventuali indirizzi impartiti da CAI nell'esercizio del proprio potere di direzione e coordinamento su Midco non possono at- tenere alla gestione di Alitalia.

A maggior ragione è da escludere qualsiasi profilo di incompatibilità con riferimento alla posizione del prof. Laghi nel collegio sindacale di Unicredit.

Ciò premesso, tengo a dichiarare che la scelta del Ministro dello sviluppo economico di nominare il prof. Laghi in seno al collegio commissariale di Alitalia discende da una valutazione sulla specifica e particolare esperienza, oltre che eccellente professionalità, che detto professionista è in grado di apportare al buon esito di una procedura difficile e delicata quale quella di Alitalia.

Il Ministero dello sviluppo economico, preso atto della delibera adottata dall'ANAC sulla vicenda, si è riservato di illustrare a tale Autorità le valutazioni svolte al riguardo, atteso che la stessa non ha inteso attivare un preventivo contraddittorio sul tema.

Si informa, da ultimo, che la questione di cui si tratta è stata sottoposta al vaglio del competente organo di giustizia amministrativa, alle cui determinazioni ci si atterrà doverosamente.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	151
5-11739 Gneccchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di esperti sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo »	152

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Ivan Catalano e Carmelo Lo Monte, ai quali rivolge, a nome di

tutti i commissari, un cordiale augurio di buon lavoro.

5-11739 Gneccchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispet-

tivo, pur ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, osserva che l'interrogazione affronta, tra l'altro, un tema estremamente delicato, che potenzialmente riguarda una platea di interessati molto numerosa, dal momento che sono più di centomila gli italiani che lavorano in altri Stati e i cui diritti, di fatto, risultano compromessi dalle modalità con le quali è applicato l'istituto dell'APE sociale.

Ricorda, a titolo di esempio, il caso dei circa cinquemila lavoratori frontalieri della provincia di Rimini che vantano periodi contributivi maturati per attività lavorativa prestata nella Repubblica di San Marino ma ai quali è negato il diritto di utilizzare tutti i versamenti effettuati per effetto della circolare dell'INPS n. 100 del 2017, il cui impianto giudica lesivo dei diritti dei lavoratori e, per questo, da correggere al più presto.

5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta che, contrariamente alla sua esplicita richiesta, non fornisce alcun dato sul numero dei lavoratori che hanno fatto richiesta di accesso all'istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi. Si tratta di un istituto, introdotto dalla legge di bilancio per il 2017, che ha la condivisibile finalità di permettere ai lavoratori di accedere prima al pensionamento con un trattamento più alto, senza oneri di riscatto. Tuttavia, come risulta da dati non ufficiali, il numero di richieste si è rivelato ben superiore a quanto ipotiz-

zato in sede di approvazione della disposizione, rendendo insufficienti le risorse appostate. Addirittura, se i dati fossero confermati, a fronte dei cento milioni di euro originariamente stanziati, le occorrenze finanziarie effettive sarebbero pari a più di due miliardi. Risulta chiaramente che, in mancanza di un ulteriore intervento dello Stato, la spesa che graverebbe sugli enti di previdenza, in particolare le casse professionali, sarebbe insostenibile. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesimo esempio dell'ormai usuale comportamento dello Stato, che introduce norme, anche condivisibili, scaricandone i costi di attuazione sui privati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 luglio 2017.

Audizione di esperti sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori» e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia «Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-11739 Gnecci: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulle circolari dell'INPS in materia di APE sociale e ottava salvaguardia.

L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l'Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Con riferimento, invece, al secondo quesito preciso che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di APE sociale predisposto dal Governo e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere prevedeva, nella sua formulazione originaria, un ampliamento

dei soggetti che potevano beneficiare dell'APE sociale. In particolare l'articolo 2 stabiliva che potessero beneficiare dell'APE anche coloro che non avevano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti purché si trovassero da almeno tre mesi in condizione di disoccupazione. Il Consiglio di Stato, pur condividendo sul piano dell'opportunità tale ampliamento, ha ritenuto illegittima tale previsione ritenendola difforme rispetto alla formulazione della disposizione di rango primario dettata dal comma 179 della legge di Bilancio per il 2017. Il Governo per ottemperare a tale specifico rilievo mosso dal Consiglio di Stato ha conseguentemente modificato il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri escludendo di fatto l'ampliamento previsto nello schema originario.

Relativamente all'ultimo quesito della presente interrogazione, in cui si fa riferimento alla problematica relativa ai lavoratori in mobilità che hanno presentato domanda di certificazione per l'ottava salvaguardia e non anche domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si rappresenta quanto segue.

Con circolare n. 11 del 2017 l'INPS specificava che la domanda di prosecuzione volontaria doveva essere inoltrata entro il 2 marzo 2017, ultimo giorno disponibile per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della sal-

vanguardia. Tuttavia l'INPS, con successiva disposizione interna, ha precisato alle proprie sedi che, nelle ipotesi in cui il lavoratore ha presentato nei termini domanda di ammissione alla ottava salvaguardia ma

non ha inoltrato domanda di prosecuzione volontaria, tale ultima domanda dovrà intendersi implicitamente presentata all'atto della domanda di certificazione del diritto alla salvaguardia.

ALLEGATO 2

5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo la facoltà di riunire gratuitamente i contributi previdenziali che i lavoratori hanno accumulato in differenti gestioni anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti previdenziali privati.

Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative ma è necessario un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (la n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi, ma ulteriori aspetti applicativi dovranno essere chiariti in quanto la questione è particolarmente complessa, coinvolgendo oltre all'INPS anche altri enti.

Sul tema, infatti, è stata avviata un'attenta e doverosa analisi da parte del Ministero del lavoro, volta a risolvere le questioni sottese all'applicazione del cumulo pensionistico.

Lunedì scorso si è tenuto già un incontro tra rappresentanti del Governo e delle Casse dei professionisti. Segnalo che dopo un confronto che si svolgerà anche con l'INPS, il prossimo incontro con i rappresentanti delle Casse dovrebbe tenersi giovedì 27 luglio.

Pertanto, posso assicurare che il Ministero che rappresento, già investito della questione, farà tutto il possibile per trovare una soluzione alle problematiche inerenti i risvolti operativi di questa importante novità legislativa introdotta.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore</i>) .	160
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamento approvato all'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.

Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Paolo BENI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando che una di esse recepisce i rilevati avanzati nella seduta precedente dalla collega Lenzi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda di avere presentato nella seduta precedente una nuova formulazione dell'emendamento 1.105. Avverte che sono pervenuti 13 subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Esprime, quindi, parere contrario su tutti i subemendamenti presentati, ad eccezione dei subemendamenti Miotto 0.1.105. (*Nuova formulazione*).12 e 0.1.105. (*Nuova formulazione*).13 sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Baroni 0.1.105 (*Nuova formulazione*).1, sottolineando che in tal modo si potrebbe dare piena attuazione al regolamento europeo

n. 536/2014 per quanto riguarda l'indipendenza dei comitati etici in quanto un'articolazione su base settoriale premetterebbe di limitare i condizionamenti provenienti dal territorio. Nel rilevare che il superamento dell'istituzione dei comitati su base territoriale previene una competizione eccessiva tra le strutture esistenti in vista delle loro riduzione ed assicura una maggiore qualità, ribadisce che, non accogliendo le proposte del suo gruppo, si corre il rischio di perdere un'importante occasione per assicurare maggiore efficienza alla funzione dei comitati etici.

Donata LENZI (PD) ricorda che il gruppo del Partito Democratico ha espresso forti perplessità sull'impostazione della formulazione originaria dell'emendamento 1.105. Nell'osservare che la nuova formulazione supera un approccio fondato su base esclusivamente regionale, ricorda che una riduzione eccessiva del numero dei comitati pone un problema di carichi di lavoro degli stessi in ragione del fatto che, diversamente da molti Paesi europei, i membri degli stessi non sono retribuiti, ad eccezione di un gettone di presenza. Segnala, inoltre, che un comitato unico nazionale comporterebbe come conseguenza un aumento delle spese di viaggio. In relazione a quanto proposto con il subemendamento in discussione, manifesta il timore di possibili maggiori condizionamenti, anche da parte delle industrie farmaceutiche, nel caso di comitati etici settoriali.

Sottolinea, quindi, che la nuova formulazione proposta supera il rischio di una nomina dei comitati affidata al Ministero della salute, ricordando la necessità di assicurare in tale ambito una pluralità di visioni, come sottolineato di recente con la cosiddetta «Carta di Napoli». Rileva che l'impostazione del richiamato Regolamento UE tende a separare la dimensione etica da quella scientifica, senza garantire il necessario pluralismo. La scelta adottata attraverso la nuova formulazione dell'emendamento 1.105, senza trascurare l'esigenza di un coordinamento forte attraverso l'emanazione di specifiche linee

guida, assicura la presenza di visioni differenti. Inoltre, si supera un automatismo territoriale, assicurando maggiori possibilità alle regioni più attive nella ricerca.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel rilevare che l'intervento della collega Lenzi ha permesso di apprezzare la complessità del tema in discussione e che il nuovo testo presentato dal relatore mantiene alcune criticità, sottolinea che l'adozione di un approccio basato sulla competenza terapeutica permetterebbe di innovare fortemente la funzione dei comitati etici.

Riflettendo, poi, sull'approccio complessivo in relazione al provvedimento in discussione, rileva che la maggioranza non ha avuto il coraggio di superare l'articolazione su base provinciale degli Ordini delle professioni sanitarie, che avrebbe eliminato molte rendite di posizione e garantito notevoli risparmi. Nonostante ciò, osserva che le forti critiche provenienti dalla FNOMCeO dimostrano che alcuni emendamenti approvati dalla Commissione nelle sedute precedenti hanno toccato benefici e libertà eccessivi, a partire dalle modalità di redazione dei bilanci.

Segnala, quindi, la volontà del Movimento 5 Stelle di valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore di sanità, ricordano la necessità di trovare una soluzione alla condizione di precarietà che caratterizza gran parte del personale. In conclusione, ribadendo la valutazione complessivamente favorevole rispetto all'emendamento 1.105, come riformulato, sottolinea l'assenza di alcuni elementi essenziali, previsti dalla normativa europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baroni 0.1.105. (Nuova formulazione).1, Grillo 0.1.105. (Nuova formulazione).2, Mantero 0.1.105. (Nuova formulazione).3 e Mantero 0.1.105. (Nuova formulazione).4.

Giulia GRILLO (M5S) invita a riconsiderare il parere contrario espresso sull'subemendamento Colonnese 0.1.105. (Nuova formulazione).5.

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, rivede in senso favorevole il parere contrario precedentemente espresso in relazione al subemendamento Colonnese 0.1.105. (Nuova formulazione).5.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Colonnese 0.1.105. (Nuova formulazione).5 (vedi allegato 3).

Mario MARAZZITI, *presidente*, al fine di consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.45 e dalle 16.30 alle 17.15.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4130 Ermini e abb., recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace », quale risultante dagli emendamenti approvati;

espresso apprezzamento per il fatto che la proposta di legge risponde ad una esigenza sempre più avvertita dai cittadini in considerazione del diffondersi di comportamenti criminosi a danno di persone particolarmente fragili, spesso anziane, provocando in esse un grave stato di turbamento e insicurezza, con conseguenze di carattere psicologico e sociale;

osservato che la rubrica dell'articolo 643-*bis* del codice penale (introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge) indica le vittime del reato in questione usando la definizione di « soggetti vulnerabili », mentre in quella dell'articolo 643-*ter* del codice penale (introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge), che disciplina la sospen-

sione condizionale della pena per i reati di cui all'articolo 643-*bis*, si utilizza l'espressione « anziani »;

osservato altresì che l'espressione « situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata » appare eccessivamente generica e non sufficiente a circoscrivere con certezza la platea dei soggetti che la norma intende tutelare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo dei nuovi articoli 643-*bis* e 643-*ter* del codice penale con riferimento all'utilizzo delle parole: « soggetti vulnerabili », nel primo caso, e « anziani », nel secondo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare, all'articolo 1, comma 1, l'espressione « in ragione dell'età avanzata », così da consentire una più precisa identificazione dei soggetti che la norma intende tutelare.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.105
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE**

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **1.** Baroni, Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 1, sostituire le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, ultimo periodo, e al comma 13, sostituire la parola: AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità;

b) al comma 5 e al comma 13 sostituire le parole: sentita l'AIFA con le seguenti: sentito l'Istituto Superiore di Sanità.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **2.** Grillo, Mantero, Nesci, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 1, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche e al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **3.** Mantero, Nesci, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **4.** Mantero, Nesci, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: ripetuta e sopprimere la parola: ripetuto.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **5.** Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Loreface, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). 6. Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Mantero, Loreface, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno un terzo sia composto da.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). 7. Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e devono essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento, non devono avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiarne l'imparzialità

0. 1. 105. (Nuova formulazione). 8. Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: A tal fine compilano e rendono pubblici una dichiarazione annuale sui loro interessi finanziari e il *curriculum vitae* dal quale sia desumibile ogni carica o incarico, anche gratuito, presso enti o aziende, pubblici e privati. Tale dichiarazione è altresì resa in relazione a ciascun studio clinico che richieda una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). 9. Baroni, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Colonnese.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 5, dopo le parole: Ministro della Salute inserire le seguenti: , sentita l'AIFA per i profili di propria competenza e dopo le parole: Trento e Bolzano sopprimere le seguenti: sentita l'AIFA per i profili di propria competenza,

0. 1. 105. (Nuova formulazione). 12. Miotto.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 6, sostituire le parole: il Centro di coordinamento con le seguenti: il decreto di cui al comma 5 e aggiungere, in fine, le seguenti parole : , assicurando altresì che i dati, inclusi in un rapporto su uno studio clinico, non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclu-

sione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **10.** Mantero, Loreface, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del comma, con le seguenti: individuate le procedure di formazione del Centro di coordinamento nazionale e dei Comitati etici settoriali, da costituirsi anche in riferimento alle reti di patologia o di specializzazione, assicurando che:

a) le persone incaricate di convalidare e valutare la domanda non abbiano conflitti di interesse, siano indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica, e siano esenti da qualsiasi indebito condizionamento e che non abbiano interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiarne l'imparzialità, garantendo a tal fine che dette persone compilino e rendano pubblici, ogni anno ed in relazione a ciascuna domanda di sperimentazione, una dichiarazione sui loro interessi finanziari e il curriculum vitae dal quale sia desumibile ogni carica o incarico, anche gratuito, presso enti o aziende, pubblici e privati;

b) presso l'Istituto superiore di sanità sia costituito un elenco nazionale, da rinnovare ogni cinque anni, di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, sulla base di criteri e requisiti predefiniti, assicurando la compresenza di tutte le

discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare;

c) i comitati etici settoriali, con competenze per aree terapeutiche, siano costituiti tramite selezione dall'elenco nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica della sua costituzione che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **11.** Grillo, Mantero, Loreface, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 105. (Nuova formulazione). **13.** Miotto.

ART. 1.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire la parola: locali con la seguente: territoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: ART. 1-bis (Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali) – 1. È istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il Centro di coordi-

namento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (di seguito denominato «Centro di coordinamento»), con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati dal comma 7. Il Centro di coordinamento collabora altresì con AIFA nell'elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento (UE) n. 536/2014.

2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Al Centro di coordinamento sono sottoposte anche le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014 ai relativi coordinatori dei comitati etici territoriali. Nei casi di ripetuta inerzia o, comunque, nei casi di ripetuto mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto Regolamento (UE), propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.

3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo il Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale, per l'uniformità procedurale e il rispetto della tempistica per la valutazione degli aspetti di cui al comma 8 da parte dei comitati etici territoriali.

4. Il Centro di coordinamento è composto da un minimo di quindici compo-

nenti, di cui due rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e almeno due rappresentanti indicati dalle associazioni di pazienti più rappresentative a livello nazionale. Il presidente del Comitato nazionale di bioetica è invitato permanente. I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni di pazienti, devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformità alle competenze individuate dal decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, devono essere indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale, sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e non devono avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, è individuata una tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di modifica sostanziale di una sperimentazione clinica, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa. Il predetto decreto definisce, altresì, l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso

delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Centro di coordinamento e dei comitati etici territoriali.

6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'individuazione di tali comitati etici territoriali si dovrà tenere conto dei seguenti criteri: *a)* la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione; *b)* l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, come prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa; *c)* il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico è di competenza regionale. È in ogni caso assicurata l'indipendenza di ciascun comitato, nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.

9. I comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e

sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano ad espletare i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti: *a)* decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante « Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013; *b)* decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante « Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2015.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, recante « Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno, n. 229 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante « Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico ».

12. Sono confermate, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

recante « Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ».

13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, viene regolamentata la fase tran-

sitoria fino alla completa attuazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.

1. 105. *(Nuova formulazione)*. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

**SUBEMENDAMENTO APPROVATO ALL'EMENDAMENTO 1.105
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE**

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: ripetuta e sopprimere la parola: ripetuto.

0. 1. 105 (Nuova formulazione). 5. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Loreface, Baroni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione</i>)	172

RISOLUZIONI:

7-01314 Sani: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00248</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo	171
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 luglio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.15.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto europeo in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 13 luglio scorso, aveva avviato l'esame dell'atto in titolo congiuntamente a quello della Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final). Propone tuttavia che l'esame dei due atti prosegua disgiuntamente al fine di consentire alla Com-

missione di poter concludere, nella seduta odierna, con l'approvazione di un documento finale, l'esame del primo atto e di dedicare tempi adeguati all'esame del secondo.

Ricorda inoltre che una celere conclusione dell'esame della proposta di regolamento in titolo è stata ieri sollecitata dal rappresentante Governo, in quanto l'approvazione di un documento finale consentirebbe all'Esecutivo di rafforzare la propria posizione nei negoziati in sede europea.

Ricorda altresì che il relatore, onorevole Agostini, ha anticipato per le vie brevi a tutti i commissari una proposta di documento finale che è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, dopo aver illustrato le premesse della proposta di documento finale da lui predisposta (*vedi allegato 1*), fa presente di aver modificato la parte conclusiva, accogliendo un suggerimento dell'onorevole Oliverio, premettendo l'avverbio « estremamente » alla parola « negativa ». Ha ritenuto, infatti, necessaria tale piccola, ma significativa modifica, allo scopo di esprimere in termini chiari la netta contrarietà della Commissione al contenuto della proposta di regolamento con specifico riferimento alla tabella che ripartisce la quota di cattura del pesce spada penalizzando fortemente l'Italia.

Si sofferma, quindi, sulla parte conclusiva della proposta di documento finale, nella quale propone alla Commissione di esprimere « una valutazione estremamente negativa sulla proposta di regolamento in titolo, con specifico riferimento alla tabella contenuta al punto 2 dell'allegato che sostituisce la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, evidenziando la necessità che la suddetta tabella sia interamente rivista al fine di ripartire la quota di cattura del pesce spada tenendo conto della serie storica basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014, ritenuta valida dall'ICCAT in sede di ripartizione del totale ammissibile di cattura del pesce spada e posta alla

base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017 sulla ripartizione del contingente per il 2017 ».

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di documento finale sulla quale vi è la piena condivisione da parte del Governo.

Ringrazia altresì la Commissione per avergli consentito, nella seduta di ieri, di fornire una completa ricostruzione delle vicende che hanno portato la Commissione europea ad elaborare la proposta di regolamento all'esame.

Ritiene che la proposta di documento finale che la Commissione si appresta ad approvare rappresenti l'epilogo più conclusivo del dibattito sin qui svolto. Sottolinea inoltre che la conclusione del documento finale fornisce un reale sostegno ad un'azione decisa, che il Governo intraprenderà nei confronti della Commissione europea, al fine di assicurare all'Italia una quota di cattura del pesce spada che non sia penalizzante per il nostro Paese e che comunque deve essere calcolata sulla base di parametri unanimemente riconosciuti dalla Commissione internazionale per la conservazione dei Tonnidi nell'Atlantico (ICCAT).

Ribadisce, quindi, che il Governo non ha compreso la presa di posizione assunta da alcuni Stati membri dell'UE e, soprattutto, dalla Commissione europea che ha assunto dei criteri di riparto delle quote di pesce spada diversi da quelli ritenuti validi in sede ICCAT.

Laura VENITTELLI (PD) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto nel predisporre la proposta di documento finale che rispecchia pienamente la posizione da sempre sostenuta dal Partito Democratico sul tema in questione.

Evidenzia che l'Italia si è sempre attenuta rigorosamente alle decisioni assunte dall'ICCAT nelle materie di sua competenza (cita, ad esempio, la questione della revisione delle quote di pesca del tonno), anche quando le stesse sono risultate penalizzanti nei confronti del nostro Paese,

riconoscendo a tale organismo intergovernativo un ruolo superiore a quello svolto dai singoli Stati.

Rimarca quindi che la valutazione estremamente negativa espressa dalla Commissione sulla proposta di regolamento all'esame muove dalla incomprensibile decisione assunta dalla Commissione europea di discostarsi, nella ripartizione delle quote di pesca di pesce spada tra gli Stati membri, dai criteri di calcolo riconosciuti validi dall'ICCAT, organismo del quale fa parte anche l'Unione europea.

Dopo aver ricordato che l'Italia è il primo Paese nell'ambito del Mediterraneo in termini di flotta per la pesca del pesce spada, sottolinea, quindi, che la proposta di regolamento all'esame penalizzerà enormemente gli operatori del settore. Tiene comunque a precisare che, per le ragioni che ha illustrato, quella di oggi non è solo una battaglia per il riconoscimento del ruolo dell'Italia all'interno della marineria europea, ma è anche, e soprattutto, una battaglia di legalità: se le regole ci sono, vanno rispettate sempre.

Preannuncia quindi il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di documento finale predisposta dall'onorevole Agostini.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che l'esame della proposta di regolamento europeo abbia fornito un'occasione utile per svolgere una riflessione complessiva sulle questioni concernenti la pesca, sia in ambito nazionale, sia in ambito europeo.

Osserva che la formulazione in termini più netti e decisi della parte conclusiva della proposta di documento finale del relatore, nella quale quindi la Commissione esprime una valutazione « estremamente » negativa dell'atto in oggetto, ha portato il suo Gruppo a pervenire ad una convinta adesione alla proposta di documento finale, sul quale esprimerà, pertanto, un voto favorevole.

Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver ringraziato il sottosegretario Castiglione per la ricostruzione completa delle vicende che hanno portato all'elaborazione della

proposta di regolamento in oggetto, condividendo il giudizio estremamente negativo ivi espresso, preannuncia il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.30.

7-01314 Sani: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00248).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di primo firmatario della risoluzione in oggetto, sottoscritta da tutti i gruppi in Commissione, ne illustra i contenuti. Sottolinea quindi che l'atto d'indirizzo – che segue logicamente l'approvazione, lo scorso 14 giugno, della risolu-

zione n. 8-00245 Luciano Agostini, Catanoso ed altri in materia di tutela della quota di pesca del pesce spada spettante al nostro Paese – è stato il frutto del complesso lavoro svolto in Commissione sul tema delle quote di pesce spada, dei dati forniti dal sottosegretario Castiglione nella ricostruzione delle vicende che in sede europea hanno portato all'elaborazione della proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) 2017/127, nonché del documento finale approvato dalla Commissione avente ad oggetto quest'ultimo atto.

Sottolinea, dunque, la rilevanza dell'impegno rivolto al Governo ad attenersi, in sede di riparto nazionale delle quote del pesce spada, alla serie storica, basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014, ritenuta valida dall'ICCAT in sede di ripartizione del totale ammissibile di cattura del pesce spada e posta alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017 sulla ripartizione del contingente per il 2017.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la Commissione per l'impegno profuso nell'esaminare la questione molto delicata e complessa delle quote di pesca di pesce spada, che è da tempo oggetto dell'azione di Governo.

Esprime una valutazione positiva sui contenuti della risoluzione all'esame, che, insieme al documento finale poc'anzi approvato dalla Commissione, fornisce un sostegno reale all'iniziativa che il Governo intraprenderà in sede europea per la tutela della quota italiana di cattura del pesce spada.

Al fine di rendere ancora più chiaro l'impegno contenuto nella risoluzione e di dare maggiore evidenza al ruolo svolto dall'ICCAT, propone di riformularlo nei seguenti termini: « impegna il Governo ad attenersi, in sede di determinazione nazionale dei massimali di cattura del pesce spada nel Mediterraneo, ai criteri formalmente ed ufficialmente adottati ed approvati in seno all'ICCAT per la ripartizione

del contingente per il 2017, così come posti alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017 ».

Dichiara quindi che il Governo si sta già muovendo nella direzione indicata nell'impegno della risoluzione per la difesa degli interessi dei pescatori e delle marinerie italiane e che, forte del sostegno espresso dalla Commissione con la risoluzione in oggetto, proseguirà la sua azione in sede europea con maggiore determinazione.

Luca SANI, *presidente*, accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'impegno contenuto nella risoluzione a sua prima firma (*vedi allegato 2*).

Silvia BENEDETTI (M5S) apprezza i contenuti dell'atto d'indirizzo all'esame che è espressione di una presa di posizione importante a difesa delle marinerie di pesca del pesce spada.

Evidenzia che il suo Gruppo ha condiviso la scelta, operata in sede europea, di istituire un sistema di quote di pesca del pesce spada da assegnare agli Stati membri allo scopo di garantire uno sfruttamento sostenibile di tale specie ittica. Giudica però scorretta l'azione della Commissione europea, che, nel ripartire tra gli Stati membri interessati la quota di pesca del pesce spada assegnata all'UE in sede ICCAT, si è immotivatamente discostata dai criteri formalmente ed ufficialmente adottati ed approvati in seno all'ICCAT, utilizzando così il sistema di quote per mettere alle strette l'Italia.

Auspica che anche l'approvazione della risoluzione in titolo possa contribuire all'individuazione di una soluzione più equa al riguardo.

Laura VENITTELLI (PD), evidenzia preliminarmente che il gruppo del Partito Democratico, a differenza di altri Gruppi parlamentari, ha da sempre assunto una posizione di chiara e ferma contrarietà al sistema delle quote, ritenendo che esso avrebbe prodotto effetti penalizzanti per gli operatori del settore. Osserva, infatti, che ciò si è già verificato con riferimento

alla pesca del tonno, con l'uscita dal mercato di numerose aziende del settore, e a suo avviso ciò si verificherà anche rispetto alla pesca del pesce spada.

Rammenta, a tal proposito, che già in occasione di una risoluzione a sua prima firma, sottoscritta da tutto il Gruppo del PD, si impegnava il Governo a negoziare in sede europea e presso l'ICCAT, misure di gestione che tenessero conto della specificità e della tradizione del nostro Paese, anche in considerazione del contributo del sistema pesca nazionale alla tutela degli stock ittici e alla difesa della qualità del pescato.

Rimarca che l'aspetto fondamentale della risoluzione oggi in discussione, come ha evidenziato in riferimento al documento finale approvato dalla Commissione, è la necessità di ribadire, sul piano giuridico, prima ancora che su quello delle valutazioni di opportunità, la vincolatività delle decisioni assunte dall'ICCAT anche nei confronti dell'Unione europea, che dal 1997 fa parte di questo organismo internazionale.

Conclusivamente, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla risoluzione all'esame.

La Commissione approva la risoluzione come riformulata, che assume il numero 8-00248 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356;

preso atto che tale proposta, al punto n. 2 dell'allegato, ripartisce tra i sette Stati membri interessati alla pesca del pesce spada del Mediterraneo la relativa quota di pesca assegnata all'Unione europea in sede ICCAT, a tal fine sostituendo la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127;

osservato che la tabella introdotta è redatta tenendo conto delle catture storiche effettuate dai predetti Stati membri nel periodo di riferimento 2012-2015, e che tale periodo di riferimento – come riporta la relazione di accompagnamento – è « ritenuto affidabile » dalla Commissione europea;

ricordato in proposito che, al 20^o meeting dell'ICCAT, tenutosi a Faro in Portogallo dal 14 al 21 novembre 2016, è stata adottata la raccomandazione 16-05 per « l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo » e che tale piano introduce un Tac (totale ammissibile di cattura) a partire dall'anno 2017;

rammentato altresì che nella successiva riunione del 20-22 febbraio 2017 del Gruppo di lavoro intermedio ICCAT, le

Parti Contraenti hanno adottato lo schema di ripartizione del TAC assumendo, quale base di calcolo, la media dei livelli di cattura maturati per il periodo 2010-2014;

preso atto dunque che, in sede ICCAT, è stata ritenuta valida la serie storica, basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014;

rammentato che la decisione della Commissione europea di applicare, a livello europeo, una base di calcolo tale da escludere le annualità 2010-2011, considerando il solo periodo 2012-2015 fa seguito ad una proposta in tal senso avanzata dal Governo spagnolo, nell'ambito di un incontro tecnico svoltosi il 21 marzo 2017;

ricordato altresì che la proposta spagnola si basava sull'assunto che, nel biennio 2010-2011, le statistiche fossero viziate dalle pratiche illegali di pesca con le reti derivanti;

ritenuto che tale assunto è del tutto privo di attendibilità, in quanto tutti i dati di cattura trasmessi in quegli anni ai vari organismi internazionali (Commissione europea, Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo-CGPM e Commissione internazionale per la protezione dei tonni di nel Mediterraneo-ICCAT) non sono mai stati oggetto di contestazione e ad oggi non è stata avviata in proposito nessuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri;

rilevato che il riferimento alla serie storica 2012-2015 – di cui alla proposta di regolamento all'esame – determina l'assegnazione al nostro Paese di una quota di cattura più bassa di quella risultante dalla serie storica 2010-2014 adottata dall'ICCAT;

auspicato pertanto che il Governo italiano si adoperi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che rispetti la serie storica (2010-2014) adottata dall'ICCAT,

esprime una valutazione estremamente negativa sulla proposta di regola-

mento in titolo, con specifico riferimento alla tabella contenuta al punto 2 dell'allegato che sostituisce la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, evidenziando la necessità che la suddetta tabella sia interamente rivista al fine di ripartire la quota di cattura del pesce spada tenendo conto della serie storica basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014, ritenuta valida dall'ICCAT in sede di ripartizione del totale ammissibile di cattura del pesce spada e posta alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017 sulla ripartizione del contingente per il 2017.

ALLEGATO 2

7-01314 Sani: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
premessi che:

al *meeting* annuale ICCAT tenutosi tra il 14 e il 21 novembre 2016, con la raccomandazione 16-051, le parti contraenti hanno adottato un nuovo piano pluriennale di gestione e tutela dello *stock* Mediterraneo del pesce spada, che prevede l'introduzione del TAC (10.500 tonnellate), a partire dal 2017 e la progressiva riduzione del medesimo, per un 3 per cento annuo, nel quinquennio 2018-2022, venendo rimandata ad un momento successivo la ripartizione del TAC;

già in quella sede, l'Italia aveva palesato evidenti criticità rispetto alla mancata fissazione dei criteri di distribuzione del contingente internazionale di cattura, almeno tra le Parti contraenti interessate;

nella successiva riunione del 20-22 febbraio 2017 del gruppo di lavoro intermedio Iccat, le Parti contraenti Iccat hanno adottato lo schema di ripartizione del TAC assumendo, quale base di calcolo, la media dei livelli di cattura maturati per il periodo 2010-2014 con qualche aggiustamento per garantire i livelli minimi di cattura ad alcuni piccoli Paesi;

in tale circostanza, l'Italia è stato l'unico Stato membro dell'Unione europea ad opporsi, in maniera chiara ed inequivocabile, al compromesso avallato dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri interessati, atteso che la percentuale spettante alla stessa Unione europea veniva già così ridotta di ben 5 punti, a

vantaggio di altri Paesi del Mediterraneo (Algeria, Marocco e soprattutto Turchia);

il 6 marzo 2017, in sede di riunione del Consiglio dell'Unione europea, il Governo italiano ha lamentato gli esiti del negoziato tecnico in sede Iccat che hanno portato a una riduzione della quota dell'Unione europea dal 75 per cento al 70 per cento del TAC complessivo. In tale sede, il Governo italiano, rivendicando che l'Italia e il Paese con la più grande flotta dedicata al pesce spada in seno all'Unione, ha chiesto al commissario la giusta attenzione al nostro Paese;

il 15 marzo 2017, nell'ambito di incontri tecnici a Bruxelles, tenutosi su iniziativa italiana, è stata sottolineata l'importanza della pesca del pesce spada per l'Italia e si è richiesta la giusta attenzione agli interessi italiani;

il 21 marzo 2017, nell'ambito di un incontro tecnico, la Commissione europea ha accettato la proposta spagnola di applicare, a livello europeo, una base di calcolo tale da escludere le annualità 2010-2011, considerando il solo periodo 2012-2015;

tale proposta si basava sull'assunto che, nel biennio 2010-2011, le statistiche fossero viziate dalle pratiche illegali di pesca con le reti derivanti;

l'assunto è del tutto privo di attendibilità, in quanto tutti i dati di cattura trasmessi in quegli anni ai vari organismi internazionali (Commissione europea, Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo-CGPM e ICCAT) non sono

mai stati oggetto di contestazione e ad oggi nessuna procedura di infrazione con l'Unione europea è in corso;

inoltre, il biennio 2010-2011 risulta essere quello più positivo per l'Italia ed è dunque palese che ogni modifica della serie storica 2010-2014 comporterebbe un danno non indifferente alla flotta italiana;

lo scarto temporale tra le due diverse serie storiche prese in considerazione dall'Iccat e dalla Commissione europea appare, infatti, particolarmente rilevante per l'Italia, che nel biennio 2010-2011 (esclusi in sede europea), ha realizzato, rispettivamente, un pescato di 6.022 e 5.274 tonnellate;

nell'ambito dell'incontro tecnico del 21 marzo 2017 da ultimo richiamato, la delegazione italiana, ivi presente, ha manifestato il proprio dissenso, ma è rimasta del tutto isolata, risultando favorite da tale decisione la Spagna e la Grecia, mentre gli Stati membri interessati più piccoli sono rimasti comunque soddisfatti dalla ripartizione attuata senza contraddittorio;

in data 11 aprile 2017, lo Stato italiano ha formalizzato ai più alti livelli amministrativi non solo le preoccupazioni per la pesca italiana, ma anche la pretesa dei presupposti su cui si è basata la Commissione europea nella sua bozza di proposta, oltre al proprio dissenso agli esiti, ritenuti inaccettabili, di quello che, ad oggi, rimane l'unico incontro tecnico tenutosi, in ambito di Unione europea, sulla delicata vicenda;

in data 18 aprile 2017, le Parti contraenti Iccat hanno approvato formalmente la suddivisione del TAC adottata due mesi prima a Madrid: il TAC dell'Unione europea per il 2017 è, quindi, ufficializzato a circa 7.418 tonnellate, pari cioè a circa il 70 per cento di quello internazionale;

in data 20 aprile 2017, si è svolta una sorta di bilaterale tecnica a Bruxelles, nel corso della quale la Commissione europea, dopo aver formulato riscontri di rito alle doglianze del nostro Paese, ha

aperto ad un ulteriore momento di dialogo, nella misura in cui è stata ipotizzata la concreta possibilità di riaprire il tavolo tecnico, prospettando la formulazione di nuovi scenari che, in un certo qual modo, potessero risultare meno penalizzanti per l'Italia;

tale dialogo non ha poi avuto luogo, non avendo la Commissione proceduto alla convocazione di un ulteriore momento di confronto tecnico con gli Stati membri, ed avendo poi provveduto alla formalizzazione della propria proposta;

il 18 maggio del 2017, ai margini di un incontro tecnico sul tonno rosso, su suggerimento della Commissione europea, la delegazione italiana ha incontrato gli omologhi spagnoli e greci in cerca di un compromesso. Sia la Spagna che la Grecia hanno chiesto in cambio di modifiche della proposta della Commissione cessioni di quota italiana per il tonno rosso in quantitativi e con modalità che non sono stati ritenuti accettabili;

il 3 luglio 2017, la Commissione ha presentato formalmente la propria proposta per la discussione, che si è tradotta nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, la quale è stata inserita in un provvedimento di modifica al vigente regolamento (UE) sui TAC, contenente anche altri *stock* che interessano numerosi Stati membri, la cui approvazione non ha la medesima urgenza della quota per il pesce spada;

come si legge nella relazione di accompagnamento, «i contingenti assegnati agli Stati membri» sono definiti «sulla base delle loro catture storiche nel periodo di riferimento 2012-2015, che è stato ritenuto affidabile»;

il riferimento a tale serie storica determina l'assegnazione al nostro Paese di una quota ancora più bassa di quella risultante dalle catture medie rilevate nel periodo preso in considerazione dall'Iccat (anni 2010-2014);

tale riduzione della quota italiana per il pesce spada rappresenta un duro colpo alle produzioni e alle imprese nazionali con ricadute anche sugli aspetti occupazionali ed un *assist* per l'import proveniente dal nord Africa, dall'Atlantico e dal Pacifico e potrebbe mettere ulteriormente in crisi un settore già prostrato dalla concorrenza e da un mercato non sempre favorevole. La riduzione delle tonnellate pescabili rischia quindi di provocare una lotta tra i singoli pescherecci che dovranno poi dividersi la quota nazionale attribuita all'Italia;

va ricordato, infine, che il 14 giugno 2017, la Commissione XIII ha approvato la risoluzione n. 8-00245 Luciano Agostini, Catanoso ed altri, nella quale, dopo aver dato conto del fatto che « durante lo svolgimento dei sopraddetti negoziati europei, la delegazione spagnola avrebbe chiesto alla Commissione europea di modificare la serie storica utilizzata in sede Iccat (2010-2014) per poi indurre l'esecutivo comunitario a prendere in considerazione la serie storica 2012-2014, (...) basandosi sull'assunto che l'Italia tra il 2010 e il 2011 avrebbe trasmesso dati di cattura provenienti dalla pesca illegale

praticata con reti derivanti (...) – assunto del tutto privo di attendibilità – e che il biennio 2010-2011 risulta essere quello più positivo per l'Italia ed è dunque palese che ogni modifica della serie storica 2010-2014 comporterebbe un danno non indifferente alla flotta italiana », la medesima Commissione ha impegnato il Governo: « ad adoperarsi, con determinazione, in tutte le sedi competenti, per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada basata sulla chiave di ripartizione già utilizzata dall'Iccat per il riparto tra le Parti contraenti e, cioè, sui dati di cattura del periodo 2010-2014 »,

impegna il Governo

ad attenersi, in sede di determinazione nazionale dei massimali di cattura del pesce spada nel Mediterraneo, ai criteri formalmente ed ufficialmente adottati ed approvati in seno all'ICCAT per la ripartizione del contingente per il 2017, così come posti alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017.

(8-00248) Sani, Luciano Agostini, Oliverio, Venittelli, Zaccagnini, Russo, Placido, Benedetti.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	177
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	177

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.

Sui lavori del Comitato.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La deputata VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, rispetto al quale propone di esprimere un parere favorevole con una condizione e con una osservazione.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori MARTON (M5S) e CASSON (Art.1-MDP) e il deputato FERARRA (MDP).

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno, prefetto Giovanni Pinto (*Svolgimento e conclusione*) 178

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 13.05.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno, prefetto Giovanni Pinto.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il prefetto Giovanni PINTO, *Direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'In-*

terno, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per alcune richieste di precisazione, a più riprese, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA) e Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), ai quali risponde il prefetto Giovanni PINTO, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), Paolo ARRIGONI (LNA), Riccardo MAZZONI (AL-A), a più riprese, la senatrice Nadia GINETTI (PD), la deputata Maria Chiara GADDA (PD) e Giorgio BRANDOLIN, *presidente*.

Il prefetto Giovanni PINTO risponde, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prof. Tito Boeri	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso diretta *streaming* sperimentale sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prof. Tito Boeri.

Federico GELLI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Tito BOERI, *Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gregorio FONTANA (FI-PdL), Marco RONDINI (LNA), Paolo BENI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Sara MORETTO (PD) e Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI), ai quali replica Tito BOERI, *Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il presidente Boeri e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	180
Audizione del responsabile della Divisione III Servizi e materiali informatici, Direzione generale degli affari generali e del personale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Nicola Marco Fabozzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
Comunicazioni del Presidente	181

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. Presidenza del Presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile della Divisione III Servizi e materiali informatici, Direzione generale degli affari generali e del personale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Nicola Marco Fabozzi.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del responsabile della Divisione III Servizi e materiali informatici, Direzione generale degli affari generali e del personale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Nicola Marco Fabozzi, accompagnato dal dottor Pietro La Grotta, funzionario del Ministero, che ringrazia della presenza.

Nicola Marco FABOZZI, *responsabile della Divisione III Servizi e materiali informatici, Direzione generale degli affari generali e del personale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del*

Mare, illustra l'esperienza del Ministero dell'Ambiente in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mara MUCCI (MISTO-CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Nicola Marco FABOZZI, *responsabile della Divisione III Servizi e materiali informatici, Direzione generale degli affari generali e del personale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

Giovedì 20 luglio 2017.

La seduta comincia alle 10.05.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione prosegua i propri lavori fino alla sospensione estiva con le audizioni dei responsabili della transizione alla modalità operativa digitale, per cercare di avere un quadro quanto più ampio possibile dell'attuazione del CAD all'interno delle pubbliche amministrazioni, nei Ministeri, nelle Regioni e nelle Città metropolitane.

Dopo la sospensione estiva la Commissione riprenderà i suoi lavori con audizioni riguardanti lo stato di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico ed, eventualmente, con il prosieguo delle audizioni relative al sistema informativo dell'agricoltura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	51

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacin- quenni. Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb. (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	77

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Emendamenti C. 3343-A Fiano (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	68
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	69
5-11798 Sisto: Sul potenziamento dell'organico e del parco macchine dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-11799 Invernizzi: Sulla tutela della sicurezza nel quartiere Ortica di Milano	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-11800 Parisi: Sull'attribuzione del premio di maggioranza nell'ambito delle elezioni amministrative	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	83
5-11803 Fiano: Sulle iniziative per contrastare la diffusione dei « matrimoni forzati »	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	84
5-11805 Plangger: Su alcune procedure di gara indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno	70
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	86
5-11899 Costantino: Sulle iniziative per garantire il rispetto della Convenzione internazionale sulla ricerca e sul salvataggio marittimo	71
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	88
5-11900 Toninelli: Sull'operato delle Forze dell'ordine durante una manifestazione in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma	71
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	90
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
<i>ALLEGATO 9 (Proposta di testo unificato del relatore)</i>	91
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	73
<i>ALLEGATO 10 (Documento finale approvato)</i>	93
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-07126 Moretto: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario di Pordenone	96
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti e emendamento della Relatrice</i>)	102
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	97
AVVERTENZA	98

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.	
Audizione di rappresentanti dell'ENI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	105
5-11903 Duranti: Sulla destinazione di parte dei finanziamenti per il settore aeronautico al potenziamento della flotta nazionale antincendi	105
ALLEGATO 1: (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-11901 Corda: Sulle iniziative da assumere per assicurare il rinnovo della cariche della rappresentanza militare	106
ALLEGATO 2: (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-11902 Fassina: Sulla richiesta di rappresentanti di associazioni pacifiste di incontrare il Ministro della difesa	106
ALLEGATO 3: (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-11904 Artini: Sulle conseguenze di eventuali mutamenti della missione Sophia	107
ALLEGATO 4: (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-11905 Vito: Sull'affidamento dei corsi di lingua per militari ad imprese private	107
ALLEGATO 5: (<i>Testo della risposta</i>)	112

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni</i>)	113
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
AVVERTENZA	123

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

5-11850 Villarosa: Informazioni alla clientela <i>retail</i> in merito agli strumenti finanziari denominati <i>certificates</i>	124
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	125

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

Comunicazioni del Presidente sulla rettifica alla risposta ad una interrogazione	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo rettificato della risposta)</i>	130
5-11448 Fanucci: Sul ripristino delle mura perimetrali della Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato)	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	131
5-11450 Tino Iannuzzi: Sull'accorpamento dell'area archeologica di Velia all'autonomia amministrativa e gestionale del parco archeologico di Paestum	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	134
5-11451 D'Uva: Sulla conversione dei corsi ad accesso libero in corsi ad accesso programmato con numero di posti limitato	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	135
5-11615 Centemero: Sul taglio dell'organico dei docenti nella Regione Calabria	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	137
Variazione nella composizione della Commissione	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvata dal Senato	129
AVVERTENZA	129

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	138
Sulla pubblicità dei lavori	138
5-11906 Biasotti: Classificazione dei veicoli e, in specie, dei motocicli	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	140
5-11907 Crivellari: Sicurezza della circolazione stradale a seguito della chiusura di un tratto della strada statale 309 « Romea »	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	142
5-11908 Franco Bordo: Disagi sulla linea ferroviaria Parma-Brescia	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	143
5-11909 Dell'Orco: Effetti dell'abrogazione del regio decreto n. 148 del 1931 sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	144
<i>ERRATA CORRIGE</i>	139

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	145
-----------------------------------	-----

5-11910 Ricciatti: Impatto del Piano Industria 4.0 sui territori italiani	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-11911 Benamati: Crisi del settore aerospaziale nel territorio pugliese	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-11912 Crippa: Nomina del prof. Enrico Laghi nel collegio commissariale di Alitalia Società Aerea Italiana Spa	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	150

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	151
5-11739 Gnechchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo »	152
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace. Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	159

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
<i>ALLEGATO 2 (Subemendamenti all'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore)</i> .	160
<i>ALLEGATO 3 (Subemendamento approvato all'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore)</i>	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*) 167

ALLEGATO 1 (*Proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione*) 172

RISOLUZIONI:

7-01314 Sani: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00248*) 169

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo 171

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Sui lavori del Comitato 177

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento 177

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno, prefetto Giovanni Pinto (*Svolgimento e conclusione*) 178

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 179

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 179

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prof. Tito Boeri 179

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 180

Audizione del responsabile della Divisione III Servizi e materiali informatici, Direzione generale degli affari generali e del personale, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Nicola Marco Fabozzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
Comunicazioni del Presidente	181

PAGINA BIANCA



17SMC0008760